Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 98 del 27 aprile 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 89

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Approvazione di n. 41 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002. — *Approvazione di n. 41 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2001* . . . . *Pag.* 3

Modelli . . . . » 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2002.

Approvazione di n. 41 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2001, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice di attività 50.20.1; Studio di settore SG31U;

b) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice di attività 50.20.3; Studio di settore SG32U;

c) Servizi degli istituti di bellezza, codice di attività 93.02.3; Studio di settore SG33U;

d) Servizi dei saloni di barbiere, codice di attività 93.02.1; Servizi dei saloni di parrucchiere, codice di attività 93.02.2; Studio di settore SG34U;

e) Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione, codice di attività 55.30.2; Studio di settore SG35U;

f) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice di attività 55.30.1; Studio di settore SG36U;

g) Bar e caffè, codice di attività 55.40.1; Gelaterie, codice di attività 55.40.2; Studio di settore SG37U;

h) Agenzie di mediazione immobiliare, codice di attività 70.31.0; Studio di settore SG39U;

i) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli, codice di attività 50.20.2; Studio di settore SG43U;

j) Alberghi e motel, con ristorante, codice di attività 55.11.0; Alberghi e motel, senza ristorante, codice di attività 55.12.0; Studio di settore SG44U;

k) Riparazione di trattori agricoli, codice di attività 29.31.2; Studio di settore SG46U;

l) Riparazione e sostituzione di pneumatici, codice di attività 50.20.4; Studio di settore SG47U;

m) Riparazione di motocicli e ciclomotori, codice di attività 50.40.3;Studio di settore SG49U;

n) Intonacatura, codice di attività 45.41.0; Rivestimento di pavimenti e di muri, codice di attività 45.43.0; Tinteggiatura e posa in opera di vetrate, codice di attività 45.44.0; Studio di settore SG50U;

o) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte, codice di attività 74.84.A; Studio di settore SG51U;

p) Laboratori di analisi cliniche, codice di attività 85.14.1; Studio di settore SG56U;

q) Campeggi e aree attrezzate per roulottes, codice di attività 55.22.0; Villaggi turistici, codice di attività 55.23.1; Studio di settore SG58U;

r) Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali), codice di attività 92.72.1; Studio di settore SG60U;

s) Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, codice di attività 51.17.0; Studio di settore SG61A;

t) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta, codice di attività 51.15.0; Studio di settore 5061B;

u) Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio, codice di attività 51.16.0; Studio di settore SG61C;

v) Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a., codice di attività 51.18.0; Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno, codice di attività 51.19.0; Studio di settore SG61D;

w) Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio), codice di attività 51.14.0; Studio di settore SG61E;

x) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati, codice di attività 51.11.0; Studio di settore SG61F;

y) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria, codice di attività 51.12.0; Studio di settore SG61G;

z) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione, codice di attività 51.13.0; Studio di settore SG61H;

aa) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice di attività 55.30.5; Studio di settore 5G62U;

bb) Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice di attività 55.40.4; Studio di settore SG63U;

cc) Bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice di attività 55.40.3; Studio di settore SG64U;

dd) Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze, codice di attività 55.23.4; Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences), codice di attività 55.23.6; Studio di settore SG65U;

ee) Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità, codice di attività 93.01.1; Servizi delle lavanderie a secco, tintorie, codice di attività 93.01.2; Studio di settore SG67U;

ff) Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice di attività 45.11.0; Studio di settore SG69A;

gg) Trivellazioni e perforazioni, codice di attività 45.12.0; Studio di settore SG69B;

hh) Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice di attività 45.23.0; Studio di settore SG69C;

ii) Costruzione di opere idrauliche, codice di attività 45.24.0; Studio di settore SG69D;

jj) Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice di attività 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice di attività 45.22.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice di attività 45.25.0; Studio di settore SG69E;

kk) Servizi di pulizia, codice di attività 74.70.1; Studio di settore SG70U;

ll) Attività non specializzate di lavori edili, codice di attività 45.45.1; Altri lavori di completamento di edifici, codice di attività 45.45.2; Studio di settore SG71U.

mm) Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista), codice di attività 60.22.0; Studio di settore SG72A;

nn) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri, codice di attività 60.21.0; Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri, codice di attività 60.23.0; Altri trasporti terrestri di passeggeri, codice di attività 60.24.0; Studio di settore SG72B;

oo) Studi fotografici, codice di attività 74.81.1; Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa, codice di attività 74.81.2; Studio di settore SG74U.

1.2 I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in duplice versione per la compilazione in lire o in euro.

1.3 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.4 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998 e 10 agosto 1998.

1.5 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati, nel caso di compilazione del modello in lire, ovvero ",00" nel caso di compilazione del modello in euro.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet *www.agenziaentrate.it*, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore del commercio, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5. *Asseverazione*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni

Il presente atto, previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 20 marzo 2001 stabilisce le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore dei servizi. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli che sono approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

• Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

• Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore

• Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

• Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;

• Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

• Decreti ministeriali 12 giugno 1997, 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998 e 10 agosto 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;

• Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

• Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni;

• Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

• Decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000 e 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001 e 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2002

Il direttore: FERRARA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG31U

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG31U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG31U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Riparazioni meccaniche di autoveicoli" - 50.20.1.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' l'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di officina;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino e/o deposito, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali adibiti ad uffici, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

- nel **rigo D01**, barrando la relativa casella, se si effettuano riparazioni di veicoli con portata superiore a 35 q.li;

Tipo di intervento

- nei **righi** da **D02** a **D12**, per ciascuna tipologia di servizio individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D13** a **D16**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che rientrano tra le società da indicare nel rigo D15 anche le compagnie di assicurazione.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D17**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali;
– nel **rigo D18**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;
– nel **rigo D19**, il numero delle ore di frequenza a corsi di aggiornamento;

Smaltimento rifiuti

– nel **rigo D20**, la quantità di "rifiuti speciali avviati al recupero", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;
– nel **rigo D21**, la quantità di "rifiuti speciali non avviati al recupero/pericolosi", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;
– nel **rigo D22**, la quantità di "olio esausto minerale", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della strada)

– nel **rigo D23**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività di revisione effettuata in proprio, rispetto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D24**, il numero dei controlli effettuati in proprio nell'esercizio dell'attività di revisione durante il periodo d'imposta;
– nel **rigo D25**, barrando la casella, se si partecipa ad un consorzio o ad una società consortile (anche in forma cooperativa) autorizzato ad effettuare l'attività di revisione.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di

commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine,

che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;

– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG31U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

D01	Riparazioni veicoli con portata superiore a 35 q.li	Barrare la casella

Tipo di intervento

		Percentuale sui ricavi
D02	Attività generale riparazione meccanica e motoristica	%
D03	Rettifica motori	%
D04	Pompe diesel	%
D05	Radiatori	%
D06	Impianti a gas, GPL, metano	%
D07	Carburatori ed impianti ad iniezione	%
D08	Preparazione ed elaborazione motori e struttura	%
D09	Revisione turbocompressori	%
D10	Riparazioni idroguida	%
D11	Riparazione motori marini	%
D12	Assistenza corse	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D13	Persone fisiche	%
D14	Società ed enti	%
D15	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto	%
D16	Team sportivi	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D17	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000
D18	Spese per assicurazione	.000
D19	Corsi di aggiornamento	Numero ore

Smaltimento rifiuti

D20	Riciclabili	Kg
D21	Speciali/Tossici/Nocivi	Kg
D22	Olio esausto	Kg

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs 285/1992 - Codice della strada)

D23	Ricavi derivanti da attività di revisione	%
D24	Controlli annui effettuati in attività di revisione	Numero
D25	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni	Barrare la casella

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG31U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Banchi lavoro officina		Numero
	E02	Banchi prova pompe		Numero
	E03	Carri attrezzi/ Furgoni attrezzati assistenza corse		Numero
	E04	Comparatori e micrometri		Numero
	E05	Equilibratrici alberi motore		Numero
	E06	Rettificatori alberi motore		Numero
	E07	Vasche prova radiatori		Numero
	E08	Carro attrezzato con officina mobile		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	F10	Costo per la produzione di servizi		.000
	F11	Valore dei beni strumentali		.000
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
	F13	Spese per acquisti di servizi		.000
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		.000
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	
D01	Riparazioni veicoli con portata superiore a 35 q.li	Barrare la casella

	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi
D02	Attività generale riparazione meccanica e motoristica	%
D03	Rettifica motori	%
D04	Pompe diesel	%
D05	Radiatori	%
D06	Impianti a gas, GPL, metano	%
D07	Carburatori ed impianti ad iniezione	%
D08	Preparazione ed elaborazione motori e struttura	%
D09	Revisione turbocompressori	%
D10	Riparazioni idroguida	%
D11	Riparazione motori marini	%
D12	Assistenza corse	%
		TOT = 100%

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D13	Persone fisiche	%
D14	Società ed enti	%
D15	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto	%
D16	Team sportivi	%
		TOT = 100%

	Altri elementi specifici	
D17	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00
D18	Spese per assicurazione	,00
D19	Corsi di aggiornamento	Numero ore

	Smaltimento rifiuti	
D20	Riciclabili	Kg
D21	Speciali/Tossici/Nocivi	Kg
D22	Olio esausto	Kg

	Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs 285/1992 - Codice della strada)	
D23	Ricavi derivanti da attività di revisione	%
D24	Controlli annui effettuati in attività di revisione	Numero
D25	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni	Barrare la casella

QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Banchi lavoro officina		Numero
	E02	Banchi prova pompe		Numero
	E03	Carri attrezzi / Furgoni attrezzati assistenza corse		Numero
	E04	Comparatori e micrometri		Numero
	E05	Equilibratrici alberi motore		Numero
	E06	Rettificatori alberi motore		Numero
	E07	Vasche prova radiatori		Numero
	E08	Carro attrezzato con officina mobile		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
	F10	Costo per la produzione di servizi		,00
	F11	Valore dei beni strumentali		,00
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
	F13	Spese per acquisti di servizi		,00
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		,00
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG32U

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG32U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG32U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli" - 50.20.3.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'u-

nità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.
Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite.
Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' l'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di officina;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino e/o deposito, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali adibiti ad uffici, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nel **rigo D01**, barrando la relativa casella, se trattasi di officina autorizzata da una o più case automobilistiche che espone i relativi marchi;

Officina concessionaria di apparecchiature elettriche

– nei **righi** da **D02** a **D06**, le modalità di svolgimento della propria attività, barrando le relative caselle;

Tipo di intervento

– nei **righi** da **D07** a **D13**, per ciascuna tipologia di servizio individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

– nel **rigo D14**, indicare la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita di apparecchiature elettriche, in rapporto ai ricavi complessivi, senza tener conto dei compensi eventualmente percepiti per l'installazione degli stessi;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D15** a **D17**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che rientrano tra le società da indicare nel rigo D17 anche le compagnie di assicurazioni.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D18**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali;
– nel **rigo D19**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;
– nel **rigo D20**, il numero delle ore di frequenza a corsi di aggiornamento;

Smaltimento rifiuti

– nel **rigo D21**, la quantità di "rifiuti speciali avviati al recupero", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dell'impresa stessa;
– nel **rigo D22**, la quantità di "rifiuti speciali non avviati al recupero/pericolosi", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dell'impresa stessa;
– nel **rigo D23**, la quantità di "batterie esauste", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dell'impresa stessa;

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della strada)

– nel **rigo D24**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività di revisione effettuata in proprio, rispetto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D25**, il numero dei controlli effettuati in proprio nell'esercizio dell'attività di revisione durante il periodo d'imposta;
– nel **rigo D26**, barrando la casella, se si partecipa ad un consorzio o ad una società consortile (anche in forma cooperativa) autorizzato ad effettuare l'attività di revisione.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente

correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di

un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato com-

ma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"),

nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:
TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);
Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\text{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\text{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\text{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG32U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG32U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

D01	Officina autorizzata	Barrare la casella

Officina concessionaria di apparecchiature elettriche

D02	Antifurti	Barrare la casella
D03	Radio/Hi-Fi	Barrare la casella
D04	Telefonia/Telefax	Barrare la casella
D05	Condizionatori/Climatizzatori	Barrare la casella
D06	Autotronica	Barrare la casella

Tipo di intervento

		Percentuale sui ricavi
D07	Attività generale di riparazione e manutenzione apparecchiature elettriche	%
D08	Antifurti	%
D09	Radio/ Hi-Fi	%
D10	Telefonia/Telefax	%
D11	Condizionatori/Climatizzatori	%
D12	Accessori	%
D13	Autotronica	%
		TOT = 100%
D14	Vendita di apparecchiature elettriche	%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D15	Persone fisiche	%
D16	Società ed enti	%
D17	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D18	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000
D19	Spese per assicurazione	.000
D20	Corsi di aggiornamento	Numero ore

Smaltimento rifiuti

D21	Riciclabili	Kg
D22	Speciali/Tossici/Nocivi	Kg
D23	Batterie	Kg

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs 285/1992 - Codice della strada)

D24	Ricavi derivanti da attività di revisione	%
D25	Controlli annui effettuati in attività di revisione	Numero
D26	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni	Barrare la casella

pagina 2

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Elevatori	Numero
E02	Banchi controllo apparecchi elettrici	Numero
E03	Luxometro	Numero
E04	Carica batteria	Numero
E05	Strumentazione diagnostica accensioni, fase, multimetro	Numero
E06	Analizzatori gas di scarico	Numero
E07	Pistole stroboscopiche	Numero
E08	Testers con pinza amperometrica	Numero
E09	Visualizzatori micro-fiches dei componenti	Numero
E10	Banco prova iniettori	Numero
E11	Banco pulizia iniettori	Numero
E12	Manometri pressione benzina	Numero
E13	Strumenti per azzerare computer di bordo	Numero
E14	Testers palmare iniezioni	Numero
E15	Moto testers con oscilloscopio per iniezione ad accensione	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG32U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività		
D01	Officina autorizzata		Barrare la casella
	Officina concessionaria di apparecchiature elettriche		
D02	Antifurti		Barrare la casella
D03	Radio/Hi-Fi		Barrare la casella
D04	Telefonia/Telefax		Barrare la casella
D05	Condizionatori/Climatizzatori		Barrare la casella
D06	Autotronica		Barrare la casella
	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi	
D07	Attività generale di riparazione e manutenzione apparecchiature elettriche		%
D08	Antifurti		%
D09	Radio/ Hi-Fi		%
D10	Telefonia/Telefax		%
D11	Condizionatori/Climatizzatori		%
D12	Accessori		%
D13	Autotronica		%
		TOT = 100%	
D14	Vendita di apparecchiature elettriche		%
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi	
D15	Persone fisiche		%
D16	Società ed enti		%
D17	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D18	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00	
D19	Spese per assicurazione	,00	
D20	Corsi di aggiornamento		Numero ore
	Smaltimento rifiuti		
D21	Riciclabili		Kg
D22	Speciali/Tossici/Nocivi		Kg
D23	Batterie		Kg
	Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs 285/1992 - Codice della strada)		
D24	Ricavi derivanti da attività di revisione		%
D25	Controlli annui effettuati in attività di revisione		Numero
D26	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni		Barrare la casella

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Elevatori	Numero
E02	Banchi controllo apparecchi elettrici	Numero
E03	Luxometro	Numero
E04	Carica batteria	Numero
E05	Strumentazione diagnostica accensioni, fase, multimetro	Numero
E06	Analizzatori gas di scarico	Numero
E07	Pistole stroboscopiche	Numero
E08	Testers con pinza amperometrica	Numero
E09	Visualizzatori micro-fiches dei componenti	Numero
E10	Banco prova iniettori	Numero
E11	Banco pulizia iniettori	Numero
E12	Manometri pressione benzina	Numero
E13	Strumenti per azzerare computer di bordo	Numero
E14	Testers palmare iniezioni	Numero
E15	Moto testers con oscilloscopio per iniezione ad accensione	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG33U

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG33U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG33U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Servizi degli istituti di bellezza" – 93.02.3.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e gli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla prestazione dei servizi;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati ad altro utilizzo, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B06**, la localizzazione, secondo i codici ivi riportati. La casella non va compilata, in caso di diversa localizzazione.

Tariffe dei principali servizi

Nei **righi** da **B07** a **B14**, devono essere indicate le tariffe applicate a ciascuna delle prestazioni individuate.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nei righi che seguono indicare:

- nel **rigo D01**, l'ammontare delle spese sostenute per l'aggiornamento professionale (corsi di formazione, seminari, ecc.);
- nel **rigo D02**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
- nel **rigo D03**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;
- nel **rigo D04**, in percentuale, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici, in rapporto al totale dei ricavi conseguiti nel 2001.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;

– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).
Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devo-

no essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

- nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
- nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
- nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\text{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\text{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\text{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SG33U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Superficie destinata alla prestazione dei servizi	Mq
B05	Superficie locali destinati ad altro utilizzo	Mq
B06	Localizzazione (1=in centro commerciale, 2=in alberghi, 3=in centri sportivi)	

Tariffe dei principali servizi

B07	Massaggio completo	.000
B08	Massaggio parziale	.000
B09	Pulizia del viso	.000
B10	Maquillage	.000
B11	Depilazione completa	.000
B12	Depilazione parziale	.000
B13	Pedicure	.000
B14	Elettrodepilazione	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG33U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

Quadro	Rigo	Descrizione		
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Spese per aggiornamento professionale		.000
	D02	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza		.000
	D03	Spese per assicurazione		.000
	D04	Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici		%
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Lettini		Numero
	E02	Pressomassaggio estetico		Numero
	E03	Elettrostimolazione estetica		Numero
	E04	Vasche per idromassaggio		Numero
	E05	Rulli / Vibratori		Numero
	E06	Apparecchi per il trattamento di calore		Numero
	E07	Apparecchi per ionoforesi		Numero
	E08	Laser estetico		Numero
	E09	Saune		Numero
	E10	Apparecchi per elettrolipolisi		Numero
	E11	Apparecchi per elettrodepilazione estetica		Numero
		Solarium		
	E12	Lettino		Numero
	E13	Viso		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	F10	Costo per la produzione di servizi		.000
	F11	Valore dei beni strumentali		.000
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
	F13	Spese per acquisti di servizi		.000
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	.000	.000
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
	F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		.000
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		.000

pagina 2

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 3

93.02.3 Servizi degli istituti di bellezza

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie destinata alla prestazione dei servizi		Mq
B05	Superficie locali destinati ad altro utilizzo		Mq
B06	Localizzazione (1=in centro commerciale, 2=in alberghi, 3=in centri sportivi)		

Tariffe dei principali servizi

B07	Massaggio completo	,00
B08	Massaggio parziale	,00
B09	Pulizia del viso	,00
B10	Maquillage	,00
B11	Depilazione completa	,00
B12	Depilazione parziale	,00
B13	Pedicure	,00
B14	Elettrodepilazione	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

Quadro	Rigo	Descrizione		Valore
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Spese per aggiornamento professionale		,00
	D02	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza		,00
	D03	Spese per assicurazione		,00
	D04	Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici		%
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Lettini		Numero
	E02	Pressomassaggio estetico		Numero
	E03	Elettrostimolazione estetica		Numero
	E04	Vasche per idromassaggio		Numero
	E05	Rulli / Vibratori		Numero
	E06	Apparecchi per il trattamento di calore		Numero
	E07	Apparecchi per ionoforesi		Numero
	E08	Laser estetico		Numero
	E09	Saune		Numero
	E10	Apparecchi per elettrolipolisi		Numero
	E11	Apparecchi per elettrodepilazione estetica		Numero
		Solarium		
	E12	Lettino		Numero
	E13	Viso		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
	F10	Costo per la produzione di servizi		,00
	F11	Valore dei beni strumentali		,00
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
	F13	Spese per acquisti di servizi		,00
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	,00	,00
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
	F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		,00
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		,00

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG34U

93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere;
93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere.

Agenzia delle Entrate | Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG34U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG34U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Servizi dei saloni di barbiere" – 93.02.1;
"Servizi dei saloni di parrucchiere" – 93.02.2.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'unità locale destinata alla prestazione dei servizi;
– nel **rigo B05**, la superficie complessa, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quelle relative a tutti gli spazi e locali destinati ad altro utilizzo, contigui e non al punto di produzione dei servizi;

Tariffe dei principali servizi

– nei **righi** da **B06** a **B15**, devono essere indicate le tariffe applicate a ciascuna delle prestazioni individuate.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA'

Nei righi che seguono indicare:
– nel **rigo D01**, l'ammontare delle spese per aggiornamento professionale (corsi di formazione, seminari, ecc.);
– nel **rigo D02**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D03**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;
– nel **rigo D04**, in percentuale, i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici, in rapporto al totale dei ricavi conseguiti nel 2001.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001. In particolare indicare, nei **righi** da **E01** ad **E06** e da **E09** ad **E11**, il numero complessivo degli stessi ovvero barrare le corrispondenti caselle nei **righi** da **E07** ad **E08**.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A

tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (ener-

gia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG34U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- [ ] 93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere
- [ ] 93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Superficie destinata alla prestazione di servizi	Mq
B05	Superficie locali destinati ad altro utilizzo	Mq

Tariffe dei principali servizi

Uomo

B06	Taglio capelli	.000
B07	Barba	.000
B08	Shampoo	.000
B09	Tintura	.000

Donna

B10	Taglio capelli	.000
B11	Messa in piega	.000
B12	Permanente	.000
B13	Tintura / Colorazione	.000

Altri servizi complementari

B14	Manicure	.000
B15	Pedicure	.000

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG34U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Spese per aggiornamento professionale	.000
D02	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D03	Spese per assicurazione	.000
D04	Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici	%

QUADRO E Beni strumentali

	Attrezzature di processo	
E01	Caschi	Numero
E02	Phones	Numero
E03	Vaporizzatori	Numero
E04	Baby-lis / Arricciacapelli	Numero
E05	Lampada ad infrarossi	Numero
E06	Piastra lisciacapelli	Numero
	Attrezzature complementari	
E07	Condizionatore	Barrare la casella
E08	Computer	Barrare la casella
	Attrezzature per l'attività di estetica	
E09	Lettini	Numero
E10	Apparecchi per elettrodepilazione estetica	Numero
E11	Sterilizzatori	Numero

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG34U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG34U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 93.02.1 Servizi dei saloni di barbiere
☐ 93.02.2 Servizi dei saloni di parrucchiere

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Superficie destinata alla prestazione di servizi	Mq
B05	Superficie locali destinati ad altro utilizzo	Mq

Tariffe dei principali servizi

Uomo

B06	Taglio capelli	,00
B07	Barba	,00
B08	Shampoo	,00
B09	Tintura	,00

Donna

B10	Taglio capelli	,00
B11	Messa in piega	,00
B12	Permanente	,00
B13	Tintura / Colorazione	,00

Altri servizi complementari

B14	Manicure	,00
B15	Pedicure	,00

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

Quadro	Rigo	Descrizione		
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Spese per aggiornamento professionale		,00
	D02	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza		,00
	D03	Spese per assicurazione		,00
	D04	Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti cosmetici		%
QUADRO E Beni strumentali		**Attrezzature di processo**		
	E01	Caschi		Numero
	E02	Phones		Numero
	E03	Vaporizzatori		Numero
	E04	Baby-lis / Arricciacapelli		Numero
	E05	Lampada ad infrarossi		Numero
	E06	Piastra lisciacapelli		Numero
		Attrezzature complementari		
	E07	Condizionatore		Barrare la casella
	E08	Computer		Barrare la casella
		Attrezzature per l'attività di estetica		
	E09	Lettini		Numero
	E10	Apparecchi per elettrodepilazione estetica		Numero
	E11	Sterilizzatori		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
	F10	Costo per la produzione di servizi		,00
	F11	Valore dei beni strumentali		,00
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
	F13	Spese per acquisti di servizi		,00
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		,00
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

Modello **SG34U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG35U

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG35U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG35U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione" - 55.30.2.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1,** anche se svolgono come attività prevalente quella di "Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione" - codice attività 55.30.2, sono tenuti ad applicare lo studio di settore SG60U. Per maggiori chiarimenti vedere le istruzioni per la compilazione del modello SG60U.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sem-

preché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata anno-

tazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente, con esclusione di quelle relative a telefoni "cellulari";
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva (a disposizione del pubblico), espressa in metri quadrati, degli spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino delle merci o ad altri utilizzi similari, contigue e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti alla preparazione dei prodotti destinati alla vendita (laboratorio, cucina);
– nel **rigo B08**, il numero di ingressi di cui l'unità locale dispone;
– nel **rigo B09**, il numero di vetrine di cui l'unità locale dispone;
– nel **rigo B10**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B11**, l'orario di apertura dell'unità locale secondo le tre fasce orarie riportate, utilizzando uno dei codici indicati;
– nel **rigo B12**, la localizzazione, utilizzando uno dei codici ivi riportati;

– nel **rigo B13**, se l'esercizio è ubicato in una località turistica, barrando l'apposita casella;
– nel **rigo B14**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D06**, per ciascuna delle diverse prestazioni individuate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. In particolare si precisa che nel rigo D02, va indicato tutto ciò che non rientra nel rigo precedente e nei successivi e che non é prodotto direttamente dall'artigiano (ad es. formaggi, salumi, sottaceti, ecc.)

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri servizi offerti

– nel **rigo D07**, se viene effettuato servizio a domicilio, barrando la relativa casella;
– nel **rigo D08**, se l'esercizio è dotato di impianto di climatizzazione, barrando la relativa casella;

Mobili e arredi

– nei **righi D09** e **D10**, rispettivamente, il numero dei posti a sedere situati all'interno ed all'esterno del locale;

Personale distribuito per livelli retributivi

– nei **righi** da **D11** a **D18**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascun livello retributivo individuato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D19** a **D23**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Consumi

– nel **rigo D24**, la quantità di gas consumata, espressa in metri cubi;
– nel **rigo D25**, la quantità di gas liquido consumata, espressa in Kg;
– nel **rigo D26**, la quantità di legna consumata, espressa in quintali.

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Al riguardo si fa presente che i dati relativi ad eventuali veicoli coibentati non devono essere indicati nel presente quadro bensì nell'apposito rigo E09 del quadro dei beni strumentali.
In particolare indicare:

– nei **righi** da **D27** a **D30**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto individuata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D27 a D29 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mentre nel rigo D30 vanno indicati, i veicoli di cui alla lettera a) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero, alla capacità o alla lunghezza espresse nelle unità di misura richieste, dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
 a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
 – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
 – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
 – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
 – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
 1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
 2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di

lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di ca-

sella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della

legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG35U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B05	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B06	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B07	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B08	Ingressi		Numero
B09	Vetrine		Numero
B10	Potenza impegnata		Kw
B11	Orario di apertura (1= fino ad 8 ore, 2 = fino a 14 ore, 3 = oltre le 14 ore)		
B12	Localizzazione (1= in circoli, palestre e impianti sportivi; 2 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aereoportuali; 3 = in cinema, teatri e discoteche; 4 = in staz. di servizio; 5 = in alberghi; 6 = in centri comm. al dettaglio)		
B13	Ubicazione in località turistica		Barrare la casella
B14	Apertura stagionale (1= fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi)		

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG35U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Percentuale sui ricavi
D01	Rosticceria	%
D02	Gastronomia	%
D03	Pizzeria	%
D04	Panineria	%
D05	Bevande	%
D06	Altro	%
		TOT = 100%
	Altri servizi offerti	
D07	Servizio a domicilio	Barrare la casella
D08	Impianto di climatizzazione	Barrare la casella
	Mobili e arredi	
D09	Posti a sedere (interni)	Numero
D10	Posti a sedere (esterni)	Numero
	Personale distribuito per livelli retributivi	
D11	Livello primo	Numero
D12	Livello secondo	Numero
D13	Livello terzo	Numero
D14	Livello quarto	Numero
D15	Livello quinto	Numero
D16	Livello sesto super	Numero
D17	Livello sesto	Numero
D18	Livello settimo	Numero
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D19	Clientela abituale residente	%
D20	Clientela attratta dalla presenza di uffici, industrie, scuole ed altre strutture pubbliche in genere	%
D21	Clientela attratta dalla presenza di negozi e mercati	%
D22	Clientela attratta dalla presenza di manifestazioni sportive e spettacoli	%
D23	Clientela turistica	%
		TOT = 100%
	Consumi	
D24	Gas	Metri cubi
D25	Gas liquido	Kg
D26	Legna	Quintali
	Mezzi di trasporto	
D27	Autovetture	Numero
D28	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D29	Autocarri	Numero
D30	Motocicli	Numero

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Spiedi (capacità complessiva in numero di polli)	Numero
E02	Forni (capacità complessiva in numero di teglie 40 per 70)	Numero
E03	Bancone gastronomia	Metri lineari
E04	Bancone pizza a taglio	Metri lineari
E05	Celle di lievitazione	Litri
E06	Forni a microonde	Numero
E07	Friggitrici	Numero
E08	Fuochi e piastre	Numero
E09	Veicoli coibentati	Numero

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

Rigo	Descrizione		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

Rigo	Descrizione	
F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Rigo	Descrizione	
X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG35U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

55.30.2 Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B05	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B06	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B07	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B08	Ingressi		Numero
B09	Vetrine		Numero
B10	Potenza impegnata		Kw
B11	Orario di apertura (1= fino ad 8 ore, 2 = fino a 14 ore, 3 = oltre le 14 ore)		
B12	Localizzazione (1= in circoli, palestre e impianti sportivi; 2 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aereoportuali; 3 = in cinema, teatri e discoteche; 4 = in staz. di servizio; 5 = in alberghi; 6 = in centri comm. al dettaglio)		
B13	Ubicazione in località turistica		Barrare la casella
B14	Apertura stagionale (1= fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi)		

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Percentuale sui ricavi
D01	Rosticceria	%
D02	Gastronomia	%
D03	Pizzeria	%
D04	Panineria	%
D05	Bevande	%
D06	Altro	%
		TOT = 100%

	Altri servizi offerti	
D07	Servizio a domicilio	Barrare la casella
D08	Impianto di climatizzazione	Barrare la casella

	Mobili e arredi	
D09	Posti a sedere (interni)	Numero
D10	Posti a sedere (esterni)	Numero

	Personale distribuito per livelli retributivi	
D11	Livello primo	Numero
D12	Livello secondo	Numero
D13	Livello terzo	Numero
D14	Livello quarto	Numero
D15	Livello quinto	Numero
D16	Livello sesto super	Numero
D17	Livello sesto	Numero
D18	Livello settimo	Numero

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D19	Clientela abituale residente	%
D20	Clientela attratta dalla presenza di uffici, industrie, scuole ed altre strutture pubbliche in genere	%
D21	Clientela attratta dalla presenza di negozi e mercati	%
D22	Clientela attratta dalla presenza di manifestazioni sportive e spettacoli	%
D23	Clientela turistica	%
		TOT = 100%

	Consumi	
D24	Gas	Metri cubi
D25	Gas liquido	Kg
D26	Legna	Quintali

	Mezzi di trasporto	
D27	Autovetture	Numero
D28	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D29	Autocarri	Numero
D30	Motocicli	Numero

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Spiedi (capacità complessiva in numero di polli)	Numero
E02	Forni (capacità complessiva in numero di teglie 40 per 70)	Numero
E03	Bancone gastronomia	Metri lineari
E04	Bancone pizza a taglio	Metri lineari
E05	Celle di lievitazione	Litri
E06	Forni a microonde	Numero
E07	Friggitrici	Numero
E08	Fuochi e piastre	Numero
E09	Veicoli coibentati	Numero

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG36U

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG36U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG36U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina" - 55.30.1.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1,** anche se svolgono come attività prevalente quella di "Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina" - codice attività 55.30.1, sono tenuti ad applicare lo studio di settore SG60U. Per maggiori chiarimenti vedere le istruzioni per la compilazione del modello SG60U.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono

indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva (a disposizione del pubblico), espressa in metri quadrati, degli spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino delle merci, retrobottega o ad altri utilizzi similari, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti alla preparazione dei prodotti destinati alla vendita e/o somministrazione (laboratorio, cucina);
– nel **rigo B07**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e spettacolo;
– nel **rigo B09**, il **codice 1**, **2** o **3**, secondo le tre fasce di apertura dell'unità locale riportate;
– nel **rigo B10**, barrando la relativa casella, nell'ipotesi in cui l 'attività commerciale viene svolta all'interno di un complesso alberghiero;
– nel **rigo B11**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D05**, per ciascuna tipologia individuata, il tipo di attività svolta, barrando le relative caselle;

Altri servizi offerti

– nel **rigo D06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a parcheggio riservato alla clientela;
– nei **righi D07** e **D08**, la percentuale dei ricavi conseguiti rispettivamente con menù a prezzo fisso e con banchetti, in rapporto ai ricavi complessivi;

Mobili e arredi

– nei **righi D09** e **D10**, rispettivamente, il numero dei posti a sedere situati all'interno e all'esterno del locale;

Personale distribuito per livelli retributivi

– nei **righi** da **D11** a **D14**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascun livello retributivo individuato;

Tipologia clientela/Gruppi convenzionati

– nei **righi** da **D15** a **D19**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, in percentuale, i ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Si precisa che al rigo D16, va indicata la clientela abituale e/o residente.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Particolari specializzazioni

– nei **righi** da **D20** a **D22**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascuno dei profili professionali individuati;

Consumi

– nel **rigo D23**, la quantità di gas consumata, espressa in metri cubi;
– nel **rigo D24**, la quantità di gasolio consumata, espressa in litri;
– nel **rigo D25**, la quantità di legna consumata, espressa in quintali.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero o alla capacità espressa nelle diverse unità di misura individuate, dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare:
– nel **rigo E01**, indicare la capacità dei forni, espressa in placche di dimensione 40x70.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fis-

so (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipen-

denti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini del-

l'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il

numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG36U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B05	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B06	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B07	Potenza impegnata		Kw
B08	Spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e allo spettacolo		Mq
B09	Orario d'apertura (1=solo pranzo, 2=solo cena, 3=pranzo e cena)		
B10	Localizzazione in alberghi		Barrare la casella
B11	Apertura stagionale (1=fino a 3 mesi, 2=fino a 6 mesi, 3=fino a 9 mesi)		

Modello **SG36U**

CODICE FISCALE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività		
D01	Ristorante		Barrare la casella
D02	Trattoria		Barrare la casella
D03	Pizzeria		Barrare la casella
D04	Osteria con cucina		Barrare la casella
D05	Birreria con cucina		Barrare la casella
	Altri servizi offerti		
D06	Superficie parcheggio riservato		Mq
D07	Menù a prezzo fisso		%
D08	Banchetti		%
	Mobili e arredi		
D09	Posti a sedere (interni)		Numero
D10	Posti a sedere (esterni)		Numero
	Personale distribuito per livelli retributivi		
D11	Quadro A		Numero
D12	Quadro B		Numero
D13	Livello primo		Numero
D14	Livello secondo		Numero
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi	
D15	Clientela d'affari		%
D16	Famiglie		%
D17	Turisti		%
	Gruppi convenzionati		
D18	Aziendali		%
D19	Turistici		%
		TOT = 100%	
	Particolari specializzazioni		
D20	Cuoco		Numero
D21	Aiuto cuoco		Numero
D22	Pizzaiolo		Numero
	Consumi		
D23	Gas		Metri cubi
D24	Gasolio		Litri
D25	Legna		Quintali

QUADRO E Beni strumentali

E01	Forni (a gas, elettrici) - Capacità complessiva in numero di teglie		Numero
E02	Forni a legna		Numero
E03	Frigoriferi		Litri
E04	Celle frigorifere		Litri
E05	Congelatori		Litri
E06	Bancone frigorifero		Metri lineari
E07	Fuochi e piastre		Numero
E08	Macchine robot da cucina		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG36U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

55.30.1 Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B05	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B06	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B07	Potenza impegnata		Kw
B08	Spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e allo spettacolo		Mq
B09	Orario d'apertura (1=solo pranzo, 2=solo cena, 3=pranzo e cena)		
B10	Localizzazione in alberghi		Barrare la casella
B11	Apertura stagionale (1=fino a 3 mesi, 2=fino a 6 mesi, 3=fino a 9 mesi)		

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	
D01	Ristorante	Barrare la casella
D02	Trattoria	Barrare la casella
D03	Pizzeria	Barrare la casella
D04	Osteria con cucina	Barrare la casella
D05	Birreria con cucina	Barrare la casella
	Altri servizi offerti	
D06	Superficie parcheggio riservato	Mq
D07	Menù a prezzo fisso	%
D08	Banchetti	%
	Mobili e arredi	
D09	Posti a sedere (interni)	Numero
D10	Posti a sedere (esterni)	Numero
	Personale distribuito per livelli retributivi	
D11	Quadro A	Numero
D12	Quadro B	Numero
D13	Livello primo	Numero
D14	Livello secondo	Numero
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D15	Clientela d'affari	%
D16	Famiglie	%
D17	Turisti	%
	Gruppi convenzionati	
D18	Aziendali	%
D19	Turistici	%
		TOT = 100%
	Particolari specializzazioni	
D20	Cuoco	Numero
D21	Aiuto cuoco	Numero
D22	Pizzaiolo	Numero
	Consumi	
D23	Gas	Metri cubi
D24	Gasolio	Litri
D25	Legna	Quintali

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Forni (a gas, elettrici) - Capacità complessiva in numero di teglie	Numero
E02	Forni a legna	Numero
E03	Frigoriferi	Litri
E04	Celle frigorifere	Litri
E05	Congelatori	Litri
E06	Bancone frigorifero	Metri lineari
E07	Fuochi e piastre	Numero
E08	Macchine robot da cucina	Numero

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG37U

55.40.1 Bar e caffè;
55.40.2 Gelaterie.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG37U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG37U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Bar e caffè" – 55.40.1;
"Gelaterie" – 55.40.2.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1,** anche se svolgono una o più delle attività di seguito elencate, "Bar e caffè" - codice attività 55.40.1 e/o "Gelaterie" - codice attività 55.40.2, ancorché in maniera prevalente, sono tenuti ad applicare lo studio di settore SG60U. Per maggiori chiarimenti vedere le istruzioni per la compilazione del modello SG60U.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimen-

to dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG37U

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini del-

l'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente, con esclusione di quelle relative a telefoni "cellulari";
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva (a disposizione del pubblico), espressa in metri quadrati, degli spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino delle merci o ad altri utilizzi similari, contigue e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti alla preparazione dei prodotti destinati alla vendita (laboratorio, cucina);
- nel **rigo B08**, il numero di ingressi di cui l'unità locale dispone;

– nel **rigo B09**, il numero di vetrine di cui l'unità locale dispone;
– nel **rigo B10**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B11**, l'orario di apertura dell'unità locale secondo le tre fasce orarie riportate, utilizzando uno dei codici indicati;
– nel **rigo B12**, la localizzazione, utilizzando uno dei codici ivi riportati;
– nel **rigo B13**, se l'esercizio è ubicato in una località turistica, barrando l'apposita casella;
– nel **rigo B14**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività:

Servizi offerti

– nei **righi** da **D01** a **D10**, nella **seconda colonna**, per ciascuna tipologia individuata, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
– nei **righi** da **D04** a **D07**, nella **prima colonna**, barrando l'apposita casella, se il servizio offerto deriva da produzione propria;

Altri servizi offerti - Tipologia dei servizi

– nei **righi** da **D11** a **D20**, barrando una o più caselle, i servizi offerti;
– nel **rigo D21**, in percentuale, i ricavi conseguiti per servizi di rinfresco, in rapporto ai ricavi complessivi;

Mobili e arredi

– nei **righi D22** e **D23**, rispettivamente, il numero dei posti a sedere situati all'interno ed all'esterno del locale;

Personale distribuito per livelli retributivi

– nei **righi** da **D24** a **D33**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascun livello retributivo individuato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D34** a **D38**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare indicare:
– nei **righi** da **D39** a **D41**, il numero dei veicoli per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto indicata;
Al riguardo si precisa che i veicoli da indicare nei **righi D39** e **D40** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mentre nel **rigo D41** vanno indicati, i veicoli di cui alla lettera a) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;
– nel **rigo D42**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative alla lunghezza espressa in metri o alla capacità espressa in litri dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello

stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, com-

prensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli appren-

disti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 55.40.1 Bar e caffè
☐ 55.40.2 Gelaterie
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B05	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B06	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B07	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B08	Ingressi		Numero
B09	Vetrine		Numero
B10	Potenza impegnata		Kw
B11	Orario di apertura (1= fino ad 8 ore, 2 = fino a 14 ore, 3 = oltre le 14 ore)		
B12	Localizzazione (1= in circoli, palestre e impianti sportivi; 2 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aereoportuali; 3 = in cinema, teatri e discoteche; 4 = in staz. di servizio; 5 = in alberghi; 6 = in centri comm. al dettaglio)		
B13	Ubicazione in località turistica		Barrare la casella
B14	Apertura stagionale (1= fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi)		

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

Servizi offerti

		Produzione propria	Percentuale sui ricavi
D01	Caffetteria e lieviti		%
D02	Somministrazione di bevande		%
D03	Somministrazione di alcolici e superalcolici		%
D04	Gastronomia (panini, tramezzini, ecc)	Barrare la casella	%
D05	Somministrazione di cibi caldi e precotti	Barrare la casella	%
D06	Pasticceria	Barrare la casella	%
D07	Gelateria	Barrare la casella	%
D08	Torrefazione		%
D09	Latteria		%
D10	Altro		%
			TOT = 100%

Altri servizi offerti

D11	Ristorante/Pizzeria/Trattoria	Barrare la casella
D12	Cartoleria/Articoli da regalo/Profumeria	Barrare la casella
D13	Buoni pasto	Barrare la casella
D14	Biliardo/Videogiochi	Barrare la casella
D15	Vendita tabacchi	Barrare la casella
D16	Biglietti e tessere autobus/metro	Barrare la casella
D17	Ricevitoria (Totocalcio -Totogol - Totip - Enalotto)	Barrare la casella
D18	Impianti di climatizzazione	Barrare la casella
D19	Musica dal vivo	Barrare la casella

Tipologia dei servizi

D20	Servizio a domicilio	Barrare la casella
D21	Servizi di rinfresco	%

Mobili e arredi

D22	Posti a sedere (interni)	Numero
D23	Posti a sedere (esterni)	Numero

Personale distribuito per livelli retributivi

D24	Quadro A	Numero
D25	Quadro B	Numero
D26	Livello primo	Numero
D27	Livello secondo	Numero
D28	Livello terzo	Numero
D29	Livello quarto	Numero
D30	Livello quinto	Numero
D31	Livello sesto super	Numero
D32	Livello sesto	Numero
D33	Livello settimo	Numero

(segue)

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D34	Clientela abituale residente	%
D35	Clientela attratta dalla presenza di uffici, industrie, scuole ed altre strutture pubbliche in genere	%
D36	Clientela attratta dalla presenza di negozi e mercati	%
D37	Clientela attratta dalla presenza di manifestazioni sportive e spettacoli	%
D38	Clientela turistica	%
		TOT = 100%
	Mezzi di trasporto	
D39	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D40	Autocarri	Numero
D41	Motocicli	Numero
D42	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bancone bar	Metri lineari
E02	Lavastoviglie	Numero
E03	Montapanna	Litri
E04	Granitori	Numero
E05	Bancone gelateria	Metri lineari
E06	Vaschette esposte	Numero
E07	Armadio frigo	Litri
E08	Pastorizzatore	Litri
E09	Mantecatore	Litri
E10	Tino di maturazione	Litri
E11	Frullatori	Numero

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG37U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 55.40.1 Bar e caffè
☐ 55.40.2 Gelaterie

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B05	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B06	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B07	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B08	Ingressi		Numero
B09	Vetrine		Numero
B10	Potenza impegnata		Kw
B11	Orario di apertura (1= fino ad 8 ore, 2 = fino a 14 ore, 3 = oltre le 14 ore)		
B12	Localizzazione (1= in circoli, palestre e impianti sportivi; 2 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aereoportuali; 3 = in cinema, teatri e discoteche; 4 = in staz. di servizio; 5 = in alberghi; 6 = in centri comm. al dettaglio)		
B13	Ubicazione in località turistica		Barrare la casella
B14	Apertura stagionale (1= fino a 3 mesi, 2 = fino a 6 mesi, 3 = fino a 9 mesi)		

pagina 1

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

Servizi offerti

			Percentuale sui ricavi
D01	Caffetteria e lieviti		%
D02	Somministrazione di bevande		%
D03	Somministrazione di alcolici e superalcolici		%
		Produzione propria	
D04	Gastronomia (panini, tramezzini, ecc)	Barrare la casella	%
D05	Somministrazione di cibi caldi e precotti	Barrare la casella	%
D06	Pasticceria	Barrare la casella	%
D07	Gelateria	Barrare la casella	%
D08	Torrefazione		%
D09	Latteria		%
D10	Altro		%
			TOT = 100%

Altri servizi offerti

D11	Ristorante/Pizzeria/Trattoria	Barrare la casella
D12	Cartoleria/Articoli da regalo/Profumeria	Barrare la casella
D13	Buoni pasto	Barrare la casella
D14	Biliardo/Videogiochi	Barrare la casella
D15	Vendita tabacchi	Barrare la casella
D16	Biglietti e tessere autobus/metro	Barrare la casella
D17	Ricevitoria (Totocalcio -Totogol - Totip - Enalotto)	Barrare la casella
D18	Impianti di climatizzazione	Barrare la casella
D19	Musica dal vivo	Barrare la casella

Tipologia dei servizi

D20	Servizio a domicilio	Barrare la casella
D21	Servizi di rinfresco	%

Mobili e arredi

D22	Posti a sedere (interni)	Numero
D23	Posti a sedere (esterni)	Numero

Personale distribuito per livelli retributivi

D24	Quadro A	Numero
D25	Quadro B	Numero
D26	Livello primo	Numero
D27	Livello secondo	Numero
D28	Livello terzo	Numero
D29	Livello quarto	Numero
D30	Livello quinto	Numero
D31	Livello sesto super	Numero
D32	Livello sesto	Numero
D33	Livello settimo	Numero

(segue)

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG37U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Tipologia clientela — Percentuale sui ricavi

D34	Clientela abituale residente	%
D35	Clientela attratta dalla presenza di uffici, industrie, scuole ed altre strutture pubbliche in genere	%
D36	Clientela attratta dalla presenza di negozi e mercati	%
D37	Clientela attratta dalla presenza di manifestazioni sportive e spettacoli	%
D38	Clientela turistica	%
		TOT = 100%

Mezzi di trasporto

D39	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D40	Autocarri	Numero
D41	Motocicli	Numero
D42	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bancone bar	Metri lineari
E02	Lavastoviglie	Numero
E03	Montapanna	Litri
E04	Granitori	Numero
E05	Bancone gelateria	Metri lineari
E06	Vaschette esposte	Numero
E07	Armadio frigo	Litri
E08	Pastorizzatore	Litri
E09	Mantecatore	Litri
E10	Tino di maturazione	Litri
E11	Frullatori	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi (Barrare la casella)	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG39U

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG39U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG39U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Agenzie di mediazione immobiliare" - 70.31.0.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro.
Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente, con esclusione di quelle relative a telefoni "cellulari";
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati a magazzino e/o deposito di materiali e attrezzature varie.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
Per ciascuna tipologia individuata indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D07**, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
In particolare, indicare:

– nel **rigo D01**, la percentuale dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione relativa alla compravendita di beni immobili;
– nel **rigo D02**, la percentuale dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione relativa alla locazione e/o all'affitto di beni immobili;
– nel **rigo D03**, la percentuale dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di intermediazione relativa ad aziende;
– nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi connessi o strettamente correlati all'intermediazione finanziaria, ma che non comportano direttamente intermediazioni finanziarie;
– nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza immobiliare;
– nel **rigo D06**, la percentuale dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di consulenza tecnica giudiziaria (CTU);
– nel **rigo D07**, la percentuale dei ricavi derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti in quelle sopra descritte.

Elementi contabili specifici

Nei righi che seguono, indicare:
– nel **rigo D08**, l'ammontare delle spese sostenute per provvigioni a terzi, interni ed esterni, iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione, legge 3 febbraio 1989, n.39;
– nel **rigo D09**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D10**, l'ammontare delle spese sostenute per aggiornamento professionale (corsi di formazione, seminari, partecipazione a convegni, riviste, banche dati, ecc.);
– nel **rigo D11**, l'ammontare delle spese telefoniche;
– nel **rigo D12**, l'ammontare delle spese per diritto d'entrata, limitatamente a quelle di competenza del periodo d'imposta ed indicate nel rigo F10 del presente modello;
– nel **rigo D13**, l'ammontare delle spese per royalities, in quote fisse ed indicate nel rigo F10 del presente modello;
– nel **rigo D14**, l'ammontare delle spese per royalities, in quote variabili ed indicate nel rigo F10 del presente modello;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D15** a **D19**, indicare, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
In particolare, indicare:
– nel **rigo D15**, le prestazioni rese nei riguardi delle persone fisiche esercenti attività di impresa e/o arti e professioni;
– nel **rigo D16**, le prestazioni rese nei riguardi delle persone fisiche diverse da quelle indicate nel rigo precedente;
– nel **rigo D17**, le prestazioni rese a società di persone ed associazioni di cui all'articolo 5, del TUIR, e a società di capitali di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a), del TUIR;
– nel **rigo D18**, le prestazioni rese nei riguardi delle società e degli enti commerciali e non, di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), del TUIR;
– nel **rigo D19**, le prestazioni rese ad altre agenzie immobiliari. Si precisa che le prestazioni rese a tali soggetti non vanno mai indicate nei righi precedenti;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D20**, il numero di uffici vendite funzionanti presso cantieri;
– nel **rigo D21**, se l'agenzia opera in franchising barrando l'apposita casella;

Area di svolgimento dell'attività

– nei **righi** da **D22** a **D25,** indicare, per ciascuna area individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti rispetto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel

valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di im-

posta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali co-

sti da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);
Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati esclusivamente all'attività		Mq
B06	Locali destinati ad uso diverso		Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG39U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Percentuale sui ricavi
D01	Intermediazione relativa alla compravendita	%
D02	Intermediazione relativa alla locazione e/o all'affitto	%
D03	Intermediazione relativa alle aziende	%
D04	Intermediazione relativa ai mutui e ai finanziamenti	%
D05	Consulenza immobiliare	%
D06	Consulenza tecnica giudiziaria CTU	%
D07	Altro	%
		TOT = 100%

	Elementi contabili specifici	
D08	Spese per provvigioni a terzi	.000
D09	Spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza	.000
D10	Spese per aggiornamento professionale	.000
D11	Spese telefoniche	.000
D12	Spese per diritto d'entrata	.000
D13	Spese per royalties in quote fisse	.000
D14	Spese per royalties in quote variabili	.000

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D15	Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	%
D16	Altre persone fisiche	%
D17	Società di persone e associazioni , società di capitali	%
D18	Enti pubblici e privati, commerciali e non	%
D19	Altre agenzie immobiliari	%
		TOT = 100%

	Altri elementi specifici	
D20	Ufficio vendite in cantiere	Numero
D21	Agenzia in franchising	Barrare la casella

	Area di svolgimento dell'attività	Percentuale sui ricavi
D22	Comune	%
D23	Regione	%
D24	Più regioni	%
D25	Estero	%
		TOT = 100%

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Personal computer	Numero
E02	Server (unità centrale)	Numero
E03	Videoterminali	Numero
E04	Stampanti	Numero

pagina 2

UNICO 2001
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG39U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

EURO

70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati esclusivamente all'attività		Mq
B06	Locali destinati ad uso diverso		Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Percentuale sui ricavi
D01	Intermediazione relativa alla compravendita	%
D02	Intermediazione relativa alla locazione e/o all'affitto	%
D03	Intermediazione relativa alle aziende	%
D04	Intermediazione relativa ai mutui e ai finanziamenti	%
D05	Consulenza immobiliare	%
D06	Consulenza tecnica giudiziaria CTU	%
D07	Altro	%
		TOT = 100%
	Elementi contabili specifici	
D08	Spese per provvigioni a terzi	,00
D09	Spese di pubblicità, propaganda, rappresentanza	,00
D10	Spese per aggiornamento professionale	,00
D11	Spese telefoniche	,00
D12	Spese per diritto d'entrata	,00
D13	Spese per royalties in quote fisse	,00
D14	Spese per royalties in quote variabili	,00
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D15	Imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni	%
D16	Altre persone fisiche	%
D17	Società di persone e associazioni , società di capitali	%
D18	Enti pubblici e privati, commerciali e non	%
D19	Altre agenzie immobiliari	%
		TOT = 100%
	Altri elementi specifici	
D20	Ufficio vendite in cantiere	Numero
D21	Agenzia in franchising	Barrare la casella
	Area di svolgimento dell'attività	Percentuale sui ricavi
D22	Comune	%
D23	Regione	%
D24	Più regioni	%
D25	Estero	%
		TOT = 100%

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Personal computer	Numero
E02	Server (unità centrale)	Numero
E03	Videoterminali	Numero
E04	Stampanti	Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG43U

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG43U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG43U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli" - 50.20.2.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' l'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di officina;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino e/o deposito, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali adibiti ad uffici, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

– nei **righi** da **D01** a **D03** , le modalità di svolgimento della propria attività [D01, officina iscritta al R.I.A. (Registro Italiano Autoriparatori); D02, officina autorizzata da una o più case automobilistiche che espone i relativi marchi; D03, officina che presenta un insieme delle diverse attività che gravitano nel settore della riparazione auto e che completano le attività principali previste dalla Legge 122/92], barrando le relative caselle;

Tipo di intervento

– nei **righi** da **D04** a **D10**, la percentuale dei ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di servizio individuata, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D11** a **D14**, la percentuale dei ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto ai ricavi complessivi.

Al riguardo, si precisa che rientrano tra le società da indicare nel rigo D13 anche le compagnie di assicurazione.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D15**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali;
– nel **rigo D16**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;
– nel **rigo D17**, il numero delle ore di frequenza a corsi di aggiornamento;

Consumi vari e smaltimento rifiuti

– nel **rigo D18**, il numero di filtri per aspiratori automatici utilizzati nel corso del 2001;
– nel **rigo D19**, il numero di filtri per forni o cabine verniciatura utilizzati nel corso del 2001;
– nel **rigo D20**, le quantità di "rifiuti speciali avviati al recupero", espressa in Kg., smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;
– nel **rigo D21**, le quantità "rifiuti speciali non avviati al recupero/pericolosi", espressa in Kg., smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;
– nei **righi D22** e **D23**, per le tipologie individuate, la quantità di materiali di rifiuto, espressa in Kg., smaltiti nel corso del 2001 e prodotti nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della strada)

– nel **rigo D24**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività di revisione effettuata in proprio, rispetto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D25**, il numero dei controlli effettuati in proprio nell'esercizio dell'attività di revisione durante il periodo d'imposta;
– nel **rigo D26**, barrando la casella, se si partecipa ad un consorzio o ad una società consortile (anche in forma cooperativa) autorizzato ad effettuare l'attività di revisione.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono

intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o sogget-

te a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e

servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG43U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

D01	Officina indipendente	Barrare la casella
D02	Officina autorizzata	Barrare la casella
D03	Officina in centro auto integrato	Barrare la casella

Tipo di intervento

		Percentuale sui ricavi
D04	Attività generale di carrozzeria	%
D05	Verniciatura	%
D06	Battilamiera o lattoniera	%
D07	Risagomatura parti in resina	%
D08	Installazione e sostituzione cristalli	%
D09	Restauro auto storiche	%
D10	Riparazione veicoli da campeggio (T.A.T.S.)	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D11	Persone fisiche	%
D12	Società ed enti	%
D13	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto	%
D14	Team sportivi	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D15	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000
D16	Spese per assicurazione	.000
D17	Corsi di aggiornamento	Numero ore

Consumi vari e smaltimento rifiuti

D18	Filtri per aspiratori automatici	Numero
D19	Filtri per forni o cabine verniciatura	Numero
D20	Rifiuti riciclabili	Kg
D21	Rifiuti speciali/Tossici/Nocivi	Kg
D22	Fanghi	Kg
D23	Plastica	Kg

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada)

D24	Ricavi derivanti da attività di revisione	%
D25	Controlli annui effettuati in attività di revisione	Numero
D26	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni	Barrare la casella

QUADRO E Beni strumentali

E01	Apparecchi per controllo gruppi ottici	Numero
E02	Banchi di lavoro attrezzati	Numero
E03	Banchi riscontro scocca	Numero
E04	Cabine verniciatura o forni	Numero
E05	Carri attrezzi	Numero
E06	Saldatrici autogene	Numero
E07	Sistemi di tiraggio	Numero
E08	Ponti sollevatori a due colonne	Numero
E09	Locali esclusivi tintometro	Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG43U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG43U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

50.20.2 Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività		
D01	Officina indipendente		Barrare la casella
D02	Officina autorizzata		Barrare la casella
D03	Officina in centro auto integrato		Barrare la casella
	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi	
D04	Attività generale di carrozzeria		%
D05	Verniciatura		%
D06	Battilamiera o lattoniera		%
D07	Risagomatura parti in resina		%
D08	Installazione e sostituzione cristalli		%
D09	Restauro auto storiche		%
D10	Riparazione veicoli da campeggio (T.A.T.S.)		%
		TOT = 100%	
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi	
D11	Persone fisiche		%
D12	Società ed enti		%
D13	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto		%
D14	Team sportivi		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D15	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00	
D16	Spese per assicurazione	,00	
D17	Corsi di aggiornamento		Numero ore
	Consumi vari e smaltimento rifiuti		
D18	Filtri per aspiratori automatici		Numero
D19	Filtri per forni o cabine verniciatura		Numero
D20	Rifiuti riciclabili		Kg
D21	Rifiuti speciali/Tossici/Nocivi		Kg
D22	Fanghi		Kg
D23	Plastica		Kg
	Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada)		
D24	Ricavi derivanti da attività di revisione		%
D25	Controlli annui effettuati in attività di revisione		Numero
D26	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni		Barrare la casella

QUADRO E Beni strumentali

E01	Apparecchi per controllo gruppi ottici		Numero
E02	Banchi di lavoro attrezzati		Numero
E03	Banchi riscontro scocca		Numero
E04	Cabine verniciatura o forni		Numero
E05	Carri attrezzi		Numero
E06	Saldatrici autogene		Numero
E07	Sistemi di tiraggio		Numero
E08	Ponti sollevatori a due colonne		Numero
E09	Locali esclusivi tintometro		Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG44U

55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante;

55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG44U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG44U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B – Elementi strutturali;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Alberghi e motel, con ristorante" – 55.11.0;
"Alberghi e motel, senza ristorante" – 55.12.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
- il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
- i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separa-

ta seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – ELEMENTI STRUTTURALI

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla struttura e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare la struttura e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
- nel **rigo B1**, il comune in cui è situata la struttura;
- nel **rigo B2**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B3**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B4**, la quantità di gas/metano consumata, espressa in metri cubi;
- nel **rigo B5**, la quantità di GPL consumata, espressa in metri cubi;
- nel **rigo B6**, la quantità di gasolio consumata, espressa in metri cubi;
- nel **rigo B7**, la quantità di acqua consumata, espressa in metri cubi;
- nel **rigo B8**, il numero complessivo delle persone alle quali è stato concesso alloggio nel corso dell'anno e il cui nominativo è stato comunicato all'Autorità di P.S.;
- nel **rigo B9**, il numero complessivo delle persone alloggiate, per ciascun giorno di apertura nel corso dell'anno (sommare il numero delle presenze giornaliere nei 365 giorni dell'anno);
- nel **rigo B10**, il numero complessivo delle camere occupate dalle persone alloggiate nel corso dell'anno (sommare il numero delle camere occupate nei 365 giorni dell'anno);

Tipologia di attività

- nel **rigo B11**, barrando la casella, se trattasi di albergo;
- nel **rigo B12**, barrando la casella, se trattasi di motel;
- nel **rigo B13**, la classificazione ufficiale dell'attività, utilizzando la legenda indicata;
- nel **rigo B14**, il numero delle camere con bagno;
- nel **rigo B15**, il numero delle camere senza bagno;
- nel **rigo B16**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a sale riunioni e/o congressi (comprendendo in tale voce le sale per meetings, ecc.);
- nel **rigo B17**, la superficie complessiva,

espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad intrattenimento (ad esempio: discoteca, piano bar, ecc.);
– nel **rigo B18**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a sale comuni (sala TV, sale giochi, ecc.);
– nei **rigo B19**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto a qualsiasi uso destinati (comprendendo in tale voce i parchi, i giardini, ecc.);
– nel **rigo B20**, barrando l'apposita casella, se l'esercizio ha apertura stagionale;
– nel **rigo B21**, la potenzialità locativa, moltiplicando il numero delle camere disponibili per il numero dei giorni di apertura dell'esercizio nel corso dell'anno;
– nel **rigo B22**, il numero dei giorni di apertura dell'esercizio nel corso dell'anno;

Ristorazione

– nel **rigo B23**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi interni ed esterni destinati alla somministrazione dei pasti.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Mezzi di trasporto

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli automezzi posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nei **righi D01** da **D03**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, il numero dei veicoli.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi D1 e D3 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
Nel **rigo D04**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

Modalità di espletamento dell'attività

Sono di seguito richieste le informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:
– nel **rigo D05**, in percentuale, i ricavi conseguiti tramite intermediazione di agenzia, in rapporto ai ricavi complessivi;

Servizi

– nei **righi** da **DO6** a **D10**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi in camera

– nei **righi** da **D11** a **D16**, barrando le apposite caselle, i servizi offerti in camera;

Altri servizi della struttura

– nei **righi** da **D17** a **D27**, barrando le apposite caselle, gli altri servizi offerti della struttura;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D28** a **D31** per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

– nel **rigo D32**, la percentuale dei ricavi conseguiti dall'attività di ristorazione effettuata nei confronti della clientela non alloggiata, rispetto ai ricavi complessivi. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti dall'attività esercitata relativamente agli alloggiati che fruiscono del servizio di mezza pensione o pensione completa.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di

lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi

fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della

legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG44U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante
☐ 55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Elementi strutturali

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Consumo di gas/metano		Metri cubi
B05	Consumo di GPL		Metri cubi
B06	Consumo di gasolio		Metri cubi
B07	Consumo di acqua		Metri cubi
B08	Arrivi		Numero
B09	Presenze		Numero
B10	Camere occupate		Numero

Tipologia di attività

B11	Albergo		Barrare la casella
B12	Motel		Barrare la casella
B13	Classificazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso)		
B14	Camere con bagno		Numero
B15	Camere senza bagno		Numero
B16	Superficie delle sale riunioni e/o congressi		Mq
B17	Superficie dei locali destinati ad intrattenimento (discoteca, piano bar, ecc.)		Mq
B18	Superficie dei locali destinati a sale comuni (sale TV, sala giochi, ecc.)		Mq
B19	Spazi all'aperto (parchi, giardini, ecc.)		Mq
B20	Apertura stagionale		Barrare la casella
B21	Potenzialità locativa (camere disponibili per numero giorni di apertura)		Numero
B22	Giorni di apertura		Numero

Ristorazione

B23	Spazi interni ed esterni destinati alla somministrazione dei pasti		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Mezzi di trasporto

D01	Autovetture	Numero
D02	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D03	Autocarri	Numero
D04	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

Modalità di espletamento dell'attività

D05	Ricavi realizzati tramite intermediazione d'agenzia	%

Servizi — Percentuale sui ricavi

D06	Camere (al lordo di breakfast)	%
D07	Ristorazione (cucina e cantina, coffee break, colazioni di lavoro, ecc.)	%
D08	Servizio bar, frigo bar, ecc.	%
D09	Affitto sale	%
D10	Altri servizi	%
		TOT = 100%

Servizi in camera

D11	Televisione via satellite	Barrare la casella
D12	Pay-TV	Barrare la casella
D13	Frigo bar	Barrare la casella
D14	Cassaforte	Barrare la casella
D15	Aria condizionata	Barrare la casella
D16	Vasca idromassaggio	Barrare la casella

Altri servizi della struttura

D17	Parrucchiere	Barrare la casella
D18	Negozi	Barrare la casella
D19	Piscina	Barrare la casella
D20	Tennis	Barrare la casella
D21	Palestra	Barrare la casella
D22	Sauna	Barrare la casella
D23	Cure termali	Barrare la casella
D24	Spiaggia	Barrare la casella
D25	Animazione	Barrare la casella
D26	Parcheggio	Barrare la casella
D27	Trasporto di persone con mezzi propri	Barrare la casella

Tipologia clientela — Percentuale sui ricavi

D28	Clientela d'affari	%
D29	Famiglie e turisti	%
D30	Gruppi convenzionati - aziendali	%
D31	Gruppi convenzionati - turistici	%
		TOT = 100%

D32	Ricavi derivanti da attività di ristorazione riferiti a clientela non alloggiata	%

pagina 2

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG44U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

- 55.11.0 Alberghi e motel, con ristorante
- 55.12.0 Alberghi e motel, senza ristorante

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Elementi strutturali

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Consumo di gas/metano		Metri cubi
B05	Consumo di GPL		Metri cubi
B06	Consumo di gasolio		Metri cubi
B07	Consumo di acqua		Metri cubi
B08	Arrivi		Numero
B09	Presenze		Numero
B10	Camere occupate		Numero

Tipologia di attività

B11	Albergo		Barrare la casella
B12	Motel		Barrare la casella
B13	Classificazione (1 = una stella; 2 = due stelle; 3 = tre stelle; 4 = quattro stelle; 5 = cinque stelle; 6 = cinque stelle lusso)		
B14	Camere con bagno		Numero
B15	Camere senza bagno		Numero
B16	Superficie delle sale riunioni e/o congressi		Mq
B17	Superficie dei locali destinati ad intrattenimento (discoteca, piano bar, ecc.)		Mq
B18	Superficie dei locali destinati a sale comuni (sale TV, sala giochi, ecc.)		Mq
B19	Spazi all'aperto (parchi, giardini, ecc.)		Mq
B20	Apertura stagionale		Barrare la casella
B21	Potenzialità locativa (camere disponibili per numero giorni di apertura)		Numero
B22	Giorni di apertura		Numero

Ristorazione

B23	Spazi interni ed esterni destinati alla somministrazione dei pasti		Mq

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Mezzi di trasporto	
D01	Autovetture	Numero
D02	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D03	Autocarri	Numero
D04	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00
	Modalità di espletamento dell'attività	
D05	Ricavi realizzati tramite intermediazione d'agenzia	%
	Servizi	Percentuale sui ricavi
D06	Camere (al lordo di breakfast)	%
D07	Ristorazione (cucina e cantina, coffee break, colazioni di lavoro, ecc.)	%
D08	Servizio bar, frigo bar, ecc.	%
D09	Affitto sale	%
D10	Altri servizi	%
		TOT = 100%
	Servizi in camera	
D11	Televisione via satellite	Barrare la casella
D12	Pay-TV	Barrare la casella
D13	Frigo bar	Barrare la casella
D14	Cassaforte	Barrare la casella
D15	Aria condizionata	Barrare la casella
D16	Vasca idromassaggio	Barrare la casella
	Altri servizi della struttura	
D17	Parrucchiere	Barrare la casella
D18	Negozi	Barrare la casella
D19	Piscina	Barrare la casella
D20	Tennis	Barrare la casella
D21	Palestra	Barrare la casella
D22	Sauna	Barrare la casella
D23	Cure termali	Barrare la casella
D24	Spiaggia	Barrare la casella
D25	Animazione	Barrare la casella
D26	Parcheggio	Barrare la casella
D27	Trasporto di persone con mezzi propri	Barrare la casella
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D28	Clientela d'affari	%
D29	Famiglie e turisti	%
D30	Gruppi convenzionati - aziendali	%
D31	Gruppi convenzionati - turistici	%
		TOT = 100%
D32	Ricavi derivanti da attività di ristorazione riferiti a clientela non alloggiata	%

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG46U

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG46U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG46U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Riparazione di trattori agricoli" – 29.31.2.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' l'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di officina;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino e/o deposito, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali adibiti ad uffici, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

Tipo di intervento

- nei **righi** da **D01** a **D03**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D04** a **D07**, in percentuale, per ciascuna tipologia di clientela individuata, i ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D08**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali;

Smaltimento rifiuti

– nei **righi D09**, la quantità di "rifiuti speciali avviati al recupero", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa;
– nei **righi D10**, la quantità di "rifiuti speciali non avviati al recupero/pericolosi", espressa in Kg, smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.
Si precisa che tra gli automezzi di soccorso e traino, da indicare nel **rigo E01**, non devono essere compresi i carri attrezzati con officina mobile.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente

da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti

agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG46U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

Modello **SG46U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi
D01	Attività generale riparazione e manutenzione trattori	%
D02	Attività generale riparazione e manutenzione attrezzi agricoli	%
D03	Recupero mezzi guasti	%

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D04	Privati	%
D05	Imprenditori agricoli	%
D06	Cooperative agricole	%
D07	Consorzi agrari	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D08	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000

Smaltimento rifiuti

D09	Riciclabili	Kg
D10	Speciali/Tossici/Nocivi	Kg

QUADRO E Beni strumentali

E01	Automezzi di soccorso e traino	Numero
E02	Mole	Numero
E03	Torni	Numero
E04	Trapani a colonna	Numero
E05	Visualizzatori micro-fiches degli esplosi	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG46U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

29.31.2 Riparazione di trattori agricoli

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi
D01	Attività generale riparazione e manutenzione trattori	%
D02	Attività generale riparazione e manutenzione attrezzi agricoli	%
D03	Recupero mezzi guasti	%

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D04	Privati	%
D05	Imprenditori agricoli	%
D06	Cooperative agricole	%
D07	Consorzi agrari	%
		TOT = 100%

	Altri elementi specifici	
D08	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00

	Smaltimento rifiuti	
D09	Riciclabili	Kg
D10	Speciali/Tossici/Nocivi	Kg

QUADRO E Beni strumentali

E01	Automezzi di soccorso e traino	Numero
E02	Mole	Numero
E03	Torni	Numero
E04	Trapani a colonna	Numero
E05	Visualizzatori micro-fiches degli esplosi	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG47U

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG47U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG47U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Riparazione e sostituzione di pneumatici" – 50.20.4.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' l'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di officina;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino e/o deposito, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali adibiti ad uffici, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

- nel **rigo D01**, barrando la relativa casella, se si effettuano riparazioni di veicoli con portata superiore a 35 q.li;

Tipo di intervento

- nei **righi** da **D02** a **D07**, per ciascuna tipologia di servizio individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D08** a **D11**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che rientrano tra le società da indicare nel rigo D10 anche le compagnie di assicurazione.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D12**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali;
– nel **rigo D13**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;

Consumi vari e smaltimento rifiuti

– nel **rigo D14**, la quantità, espressa in Kg., di piombi per l'equilibratura delle ruote utilizzata nel corso del 2001;
– nei **righi D15** e **D16**, per le tipologie individuate, la quantità di materiali di rifiuto, espressa in Kg., smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dall'impresa stessa.

Si precisa che al rigo D15, per rifiuti riciclabili, si intendono i "rifiuti speciali avviati al recupero";

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della strada)

– nel **rigo D17**, la percentuale dei ricavi derivanti dall'attività di revisione effettuata in proprio, rispetto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D18**, il numero dei controlli effettuati in proprio nell'esercizio dell'attività di revisione durante il periodo d'imposta;
– nel **rigo D19**, barrando la casella, se si partecipa ad un consorzio o ad una società consortile (anche in forma cooperativa) autorizzato ad effettuare l'attività di revisione.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dal-

le imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine,

che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione

di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SG47U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività		
D01	Riparazioni veicoli con portata superiore a 35 q.li		Barrare la casella
	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi	
D02	Attività generale di riparazione		%
D03	Sostituzione e vendita di pneumatici nuovi		%
D04	Equilibratura (normale e stroboscopica)		%
D05	Assetto ruote		%
D06	Sostituzione e vendita di pneumatici rigenerati		%
D07	Assistenza corse		%
		TOT = 100%	
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi	
D08	Persone fisiche		%
D09	Società ed enti		%
D10	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto		%
D11	Team sportivi (auto e moto)		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D12	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000	
D13	Spese per assicurazione	.000	
	Consumi vari e smaltimento rifiuti		
D14	Piombi per equilibratura ruote		Kg
D15	Rifiuti riciclabili		Kg
D16	Pneumatici		Kg
	Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada)		
D17	Ricavi derivanti da attività di revisione		%
D18	Controlli annui effettuati in attività di revisione		Numero
D19	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni		Barrare la casella

QUADRO E Beni strumentali

E01	Apparecchi per assetto ruote		Numero
E02	Furgoni		Numero
E03	Macchine smontagomme		Numero
E04	Ponti sollevatori		Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG47U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

D01	Riparazioni veicoli con portata superiore a 35 q.li	Barrare la casella

Tipo di intervento

		Percentuale sui ricavi
D02	Attività generale di riparazione	%
D03	Sostituzione e vendita di pneumatici nuovi	%
D04	Equilibratura (normale e stroboscopica)	%
D05	Assetto ruote	%
D06	Sostituzione e vendita di pneumatici rigenerati	%
D07	Assistenza corse	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D08	Persone fisiche	%
D09	Società ed enti	%
D10	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto	%
D11	Team sportivi (auto e moto)	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D12	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00
D13	Spese per assicurazione	,00

Consumi vari e smaltimento rifiuti

D14	Piombi per equilibratura ruote	Kg
D15	Rifiuti riciclabili	Kg
D16	Pneumatici	Kg

Attività di revisione (ai sensi dell'art. 80 commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992 - Codice della strada)

D17	Ricavi derivanti da attività di revisione	%
D18	Controlli annui effettuati in attività di revisione	Numero
D19	Partecipazione a consorzio o società consortile (anche in forma di cooperativa) autorizzato ad effettuare revisioni	Barrare la casella

QUADRO E Beni strumentali

E01	Apparecchi per assetto ruote	Numero
E02	Furgoni	Numero
E03	Macchine smontagomme	Numero
E04	Ponti sollevatori	Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG49U

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG49U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG49U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di "**Riparazioni di motocicli e ciclomotori" – 50.40.3.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' l'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati allo svolgimento dell'attività di officina;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi destinati all'accesso dei clienti;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino e/o deposito, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali adibiti ad uffici, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati all'esercizio dell'attività.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

Tipo di intervento

– nei **righi** da **D01** a **D06**, per ciascuna tipologia di attività individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
– nel **rigo D07**, barrando la relativa casella

se trattasi di officina specializzata in riparazione di motocicli a ruota alta;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D08** a **D11**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che rientrano tra le società da indicare nel rigo D10 anche le compagnie di assicurazione.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D12**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali;
– nel **rigo D13**, l 'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta;
– nel **rigo D14**, il numero delle ore di frequenza a corsi di aggiornamento;

Smaltimento rifiuti

– nel **rigo D15**, le quantità di "rifiuti speciali avviati al recupero", espressa in Kg., smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.;
– nel **rigo D16**, le quantità di "rifiuti speciali non avviati al recupero/pericolosi", espressa in Kg., smaltita nel corso del 2001 e prodotta nello svolgimento dell'attività dell'impresa stessa.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di re-

gola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spe-

se di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \; app = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \; app = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \; app = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SG49U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività **Tipo di intervento**	Percentuale sui ricavi	
D01	Riparazione parti meccaniche e telaistiche		%
D02	Riparazione parti elettriche		%
D03	Riparazione motoristica		%
D04	Preparazione ed elaborazione moto per gare		%
D05	Installazione accessori (antifurti, ecc.)		%
D06	Riparazione pneumatici e cerchi		%
		TOT = 100%	
D07	Officina specializzata in riparazione di motocicli a ruota alta		Barrare la casella
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi	
D08	Persone fisiche		%
D09	Società ed enti		%
D10	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto		%
D11	Team sportivi		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D12	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000	
D13	Spese per assicurazione	.000	
D14	Corsi di aggiornamento		Numero ore
	Smaltimento rifiuti		
D15	Riciclabili		Kg
D16	Speciali/Tossici/Nocivi		Kg

QUADRO E Beni strumentali

E01	Apparecchiature prova compressione cilindri		Numero
E02	Banchi lavoro officina		Numero
E03	Carrelli porta chiavi e strumenti		Numero
E04	Furgoni/Carrelli attrezzati per assistenza		Numero
E05	Furgoni/Carrelli attrezzati per assistenza corse		Numero
E06	Strumenti diagnostici		Numero
E07	Testers con pinza amperometrica		Numero
E08	Trapani a colonna		Numero
E09	Visualizzatori micro-fiches degli esplosi		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati ad officina		Mq
B05	Superficie dei locali destinati all'accesso dei clienti		Mq
B06	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito		Mq
B07	Superficie dei locali destinati a uffici		Mq
B08	Superficie esterna destinata all'esercizio dell'attività		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

	Tipo di intervento	Percentuale sui ricavi
D01	Riparazione parti meccaniche e telaistiche	%
D02	Riparazione parti elettriche	%
D03	Riparazione motoristica	%
D04	Preparazione ed elaborazione moto per gare	%
D05	Installazione accessori (antifurti, ecc.)	%
D06	Riparazione pneumatici e cerchi	%
		TOT = 100%
D07	Officina specializzata in riparazione di motocicli a ruota alta	Barrare la casella

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D08	Persone fisiche	%
D09	Società ed enti	%
D10	Società ed enti con i quali esiste una convenzione e/o un appalto	%
D11	Team sportivi	%
		TOT = 100%

	Altri elementi specifici	
D12	Spese per la manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00
D13	Spese per assicurazione	,00
D14	Corsi di aggiornamento	Numero ore

	Smaltimento rifiuti	
D15	Riciclabili	Kg
D16	Speciali/Tossici/Nocivi	Kg

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Apparecchiature prova compressione cilindri	Numero
E02	Banchi lavoro officina	Numero
E03	Carrelli porta chiavi e strumenti	Numero
E04	Furgoni/Carrelli attrezzati per assistenza	Numero
E05	Furgoni/Carrelli attrezzati per assistenza corse	Numero
E06	Strumenti diagnostici	Numero
E07	Testers con pinza amperometrica	Numero
E08	Trapani a colonna	Numero
E09	Visualizzatori micro-fiches degli esplosi	Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG50U

45.41.0 Intonacatura;
45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG50U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG50U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività e specializzazione;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Intonacatura" – 45.41.0;
"Rivestimento di pavimenti e di muri" – 45.43.0;
"Tinteggiatura e posa in opera di vetrate" - 45.44.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, me-

diante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente, con esclusione di quelle relative a telefoni "cellulari";
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati dei locali destinati a magazzino e/o deposito di materiali e attrezzature varie.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ E SPECIALIZZAZIONE

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla natura dei servizi offerti alla clientela (specializzazione), le concrete modalità di svolgimento dell'attività e le modalità di acquisizione del lavoro.
In particolare indicare:

Specializzazione

– nei **righi** da **C01** a **C21**, nella **prima colonna**, per ciascuna tipologia di attività individuata, il prezzo al metro quadro praticato per la sola posa in opera, escludendo i costi dei materiali; nella **seconda colonna**, in percen-

tuale, i ricavi derivanti da ciascuna attività rispetto ai ricavi complessivamente conseguiti.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Modalità di svolgimento dell'attività

– nei **righi** da **C22** a **C32**, in percentuale, i ricavi derivanti da ciascuna modalità di espletamento dell'attività individuata, rispetto ai ricavi complessivamente conseguiti.
Il totale delle percentuali deve essere pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi C33** e **C34**, barrando una o ambedue le caselle, se l'acquisizione dei lavori avviene tramite addetti all'ufficio e/o tramite consorzio.

12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative all'area di svolgimento dell'attività, ad alcuni elementi specifici, ai consumi ed ai mezzi di trasporto.
In particolare indicare:

Area di svolgimento dell'attività

– nel **rigo D01**, il **codice 1**, **2**, **3**, **4** o **5**, se l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincide, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
– nel **rigo D02**, barrando la relativa casella, se si effettuano prestazioni in paesi dell'Unione Europea o in paesi al di fuori di detta Unione. Nel caso in cui siano effettuate entrambe le tipologie di prestazioni, vanno barrate ambedue le caselle;

Altri elementi specifici dell'attività

– nel **rigo D03**, l'ammontare complessivo delle spese per il materiale di consumo tipico dell'attività;
– nel **rigo D04**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la partecipazione alle gare d'appalto;
– nei **righi D06**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per la partecipazione a consorzi che hanno per scopo l'acquisto di beni;

Consumi

– nel **rigo D07**, la quantità di gasolio consumata, espressa in quintali.

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **D08** a **D12**, il numero dei veicoli posseduti per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto indicata;
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D08 a D10 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, mentre nei righi D12 e D13, vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;
– nel **rigo D13**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Ne quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. In particolare, per ognuno dei beni strumentali indicati nel quadro, è necessario indicare il numero, la capacità espressa in litri o la superficie espressa in metri quadri o l'altezza massima raggiungibile in metri.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corri-

sposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 45.41.0 Intonacatura;
- [ ] 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- [ ] 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati esclusivamente all'attività		Mq
B06	Locali destinati ad uso diverso		Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG50U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività e specializzazione

	Sezione 1 - Tinteggiatura	Prezzo al metro quadro per posa in opera	Percentuale sui ricavi
C01	Tinteggiatura	.000	%
C02	Verniciatura	.000	%
C03	Decorazioni	.000	%
C04	Posa in opera parati	.000	%
	Sezione 2 - Rivestimenti		
C05	Ceramica	.000	%
C06	Parquet (con levigatura)	.000	%
C07	Marmo e pietra	.000	%
C08	Levigatura e pavimenti	.000	%
C09	Cotto	.000	%
C10	Graniglia	.000	%
C11	Moquettes	.000	%
C12	Linoleum	.000	%
	Sezione 3 - Intonacatura		
C13	Intonaco civile	.000	%
C14	Intonaco a scagliola	.000	%
C15	Intonaco per esterni	.000	%
C16	Intonaci premiscelati	.000	%
	Sezione 4 - Altre attività edilizie		
C17	Lavorazioni per interni	.000	%
C18	Lavorazioni per esterni	.000	%
C19	Posa in opera del cartongesso	.000	%
C20	Controsoffittatura	.000	%
C21	Altre lavorazioni	.000	%
			TOT = 100%

	Modalità di svolgimento dell'attività	Percentuale sui ricavi
C22	In appalto per enti pubblici	%
C23	In subappalto per enti pubblici	%
C24	In appalto per enti privati	%
C25	In subappalto per enti privati	%
C26	In appalto per esercenti arti e professioni	%
C27	In subappalto per esercenti arti e professioni	%
C28	In appalto per imprese	%
C29	In subappalto per imprese	%
C30	In appalto per persone fisiche	%
C31	In subappalto per persone fisiche	%
C32	In economia per persone fisiche	%
		TOT = 100%

	Modalità di acquisizione dei lavori	
C33	Tramite addetti ufficio	Barrare la casella
C34	Tramite consorzio	Barrare la casella

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Area di svolgimento dell'attività		
D01	Nazionale (1= Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = Più Regioni; 5 = Italia)		
D02	Internazionale U.E. Barrare la casella	Extra U.E.	Barrare la casella
	Altri elementi specifici dell'attività		
D03	Spese per il materiale di consumo tipico dell'attività	.000	
D04	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000	
D05	Spese di partecipazione a gare di appalto	.000	
D06	Spese di partecipazione a consorzi per acquisto di beni	.000	
	Consumi		
D07	Gasolio		Quintali
	Mezzi di trasporto		
D08	Autovetture		Numero
D09	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D10	Autocarri		Numero
D11	Motoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D12	Motocarri		Numero
D13	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Compressori ad aria		Numero
E02	Pompe a spruzzo		Numero
E03	Sabbiatrice		Litri
E04	Pompa e miscelatore per trasporto malta		Numero
E05	Levigatrice		Numero
E06	Taglierina elettrica		Numero
E07	Macchina intonacatrice		Numero
E08	Pompa sollevatrice di materiale dal silos		Numero
E09	Ponteggio fisso (superficie coperta)		Mq
E10	Ponteggio mobile (altezza massima raggiungibile)		Metri
E11	Betoniera		Litri
E12	Molazza		Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG50U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 5

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 45.41.0 Intonacatura;
- [ ] 45.43.0 Rivestimento di pavimenti e di muri;
- [ ] 45.44.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune | Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Utenze telefoniche		Numero
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati esclusivamente all'attività		Mq
B06	Locali destinati ad uso diverso		Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività e specializzazione

	Sezione 1 - Tinteggiatura	Prezzo al metro quadro per posa in opera	Percentuale sui ricavi
C01	Tinteggiatura	,00	%
C02	Verniciatura	,00	%
C03	Decorazioni	,00	%
C04	Posa in opera parati	,00	%
	Sezione 2 - Rivestimenti		
C05	Ceramica	,00	%
C06	Parquet (con levigatura)	,00	%
C07	Marmo e pietra	,00	%
C08	Levigatura e pavimenti	,00	%
C09	Cotto	,00	%
C10	Graniglia	,00	%
C11	Moquettes	,00	%
C12	Linoleum	,00	%
	Sezione 3 - Intonacatura		
C13	Intonaco civile	,00	%
C14	Intonaco a scagliola	,00	%
C15	Intonaco per esterni	,00	%
C16	Intonaci premiscelati	,00	%
	Sezione 4 - Altre attività edilizie		
C17	Lavorazioni per interni	,00	%
C18	Lavorazioni per esterni	,00	%
C19	Posa in opera del cartongesso	,00	%
C20	Controsoffittatura	,00	%
C21	Altre lavorazioni	,00	%
			TOT = 100%

	Modalità di svolgimento dell'attività	Percentuale sui ricavi
C22	In appalto per enti pubblici	%
C23	In subappalto per enti pubblici	%
C24	In appalto per enti privati	%
C25	In subappalto per enti privati	%
C26	In appalto per esercenti arti e professioni	%
C27	In subappalto per esercenti arti e professioni	%
C28	In appalto per imprese	%
C29	In subappalto per imprese	%
C30	In appalto per persone fisiche	%
C31	In subappalto per persone fisiche	%
C32	In economia per persone fisiche	%
		TOT = 100%

	Modalità di acquisizione dei lavori	
C33	Tramite addetti ufficio	Barrare la casella
C34	Tramite consorzio	Barrare la casella

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D Elementi specifici dell'attività		**Area di svolgimento dell'attività**	
	D01	Nazionale (1= Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = Più Regioni; 5 = Italia)	
	D02	Internazionale U.E. Barrare la casella Extra U.E.	Barrare la casella
		Altri elementi specifici dell'attività	
	D03	Spese per il materiale di consumo tipico dell'attività	,00
	D04	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
	D05	Spese di partecipazione a gare di appalto	,00
	D06	Spese di partecipazione a consorzi per acquisto di beni	,00
		Consumi	
	D07	Gasolio	Quintali
		Mezzi di trasporto	
	D08	Autovetture	Numero
	D09	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
	D10	Autocarri	Numero
	D11	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
	D12	Motocarri	Numero
	D13	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Compressori ad aria	Numero
	E02	Pompe a spruzzo	Numero
	E03	Sabbiatrice	Litri
	E04	Pompa e miscelatore per trasporto malta	Numero
	E05	Levigatrice	Numero
	E06	Taglierina elettrica	Numero
	E07	Macchina intonacatrice	Numero
	E08	Pompa sollevatrice di materiale dal silos	Numero
	E09	Ponteggio fisso (superficie coperta)	Mq
	E10	Ponteggio mobile (altezza massima raggiungibile)	Metri
	E11	Betoniera	Litri
	E12	Molazza	Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG51U

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.

Agenzia delle Entrate **Studi di settore**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG51U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG51U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività e specializzazione;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Attività di conservazione e restauro di opere d'arte" – 74.84.A.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare nel quadro è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino o deposito ovunque ubicati.

11. QUADRO C - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ E SPECIALIZZAZIONE

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Beni oggetto dell'attività

– nel **rigo C01**, in percentuale, i ricavi conseguiti con interventi di restauro eseguiti su beni d'interesse storico, artistico, culturale tutelati ai sensi della Legge 1089/39 e seguenti, in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo C02**, in percentuale, i ricavi conseguiti con interventi di restauro eseguiti su altri beni, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di opere oggetto dell'attività

– nel **rigo C03**, in percentuale, i ricavi conseguiti con interventi di restauro eseguiti su opere immobili, in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo C04**, in percentuale, i ricavi conseguiti con interventi di restauro eseguiti su opere mobili, in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo C05**, in percentuale, i ricavi conseguiti con interventi di restauro eseguiti su opere mobili non trasportabili dalla sede di appartenenza, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Specializzazione

– nei **righi** da **C06** a **C24**, in percentuale, i ricavi conseguiti dall'attività avente ad oggetto le opere elencate, in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo C25**, in percentuale, i ricavi conseguiti dall'attività di progettazione, in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo C26**, in percentuale, i ricavi conseguiti con attività diverse da quelle precedentemente elencate, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro indicare:

Tipologia della committenza

– nei **righi** da **D01** a **D10**, in percentuale, i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Incarichi dati a terzi

– nel **rigo D11**, in percentuale, gli incarichi affidati a terzi per attività accessorie, rispetto al totale degli incarichi svolti internamente e dati a terzi. Si intendono accessorie, le attività di documentazione, indagini diagnostiche, ricerca storica e bibliografia, ricerca d'archivio, ecc.;

Elementi di costo specifici

– nel **rigo D12**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D13**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per aggiornamento professionale.

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **D14** a **D16,** per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D14 a D16 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
– nel **rigo D17**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Non devono essere indicati i beni il cui costo non supera i cinque milioni di lire, pari a euro 2.582,28.

14. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale

che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ri-

cavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla

distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG51U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Superficie dei locali destinati esclusivamente all'attività	Mq
B02	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito	Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG51U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività e specializzazione

	Beni oggetto dell'attività	Percentuale sui ricavi
C01	Beni di interesse storico, artistico, culturale tutelati ai sensi della L. 1089/39 e segg.	%
C02	Altri beni	%
		TOT = 100%
	Tipologia di opere oggetto dell'attività	Percentuale sui ricavi
C03	Immobili	%
C04	Mobili	%
C05	Non trasferibili	%
		TOT = 100%
	Specializzazione	Percentuale sui ricavi
C06	Dipinti su tela e tavola	%
C07	Opere lignee	%
C08	Dipinti murali	%
C09	Materiale lapideo	%
C10	Intonaci, graffiti e/o di pregio, stucchi	%
C11	Mosaici	%
C12	Opere in gesso	%
C13	Opere in metallo	%
C14	Materiali costituenti suppellettili antiche (beni archeologici)	%
C15	Dipinti su materiale cartaceo o membranaceo, opere di grafica	%
C16	Materiale cartaceo o membranaceo non dipinto	%
C17	Ceramica	%
C18	Tessuti	%
C19	Pelle e cuoio	%
C20	Materiale etnografico	%
C21	Vetrate	%
C22	Strumenti musicali	%
C23	Cornici	%
C24	Mobili e/o oggetti di arredamento	%
C25	Progettazione	%
C26	Altro	%
		TOT = 100%

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Tipologia della committenza	Percentuale sui ricavi
D01	Stato ed enti pubblici (appalto)	%
D02	Stato ed enti pubblici (subappalto)	%
D03	Enti locali (appalto)	%
D04	Enti locali (subappalto)	%
D05	Enti ecclesiastici (appalto)	%
D06	Enti ecclesiastici (subappalto)	%
D07	Committenza privata per beni tutelati	%
D08	Commercianti (antiquari) per beni tutelati	%
D09	Committenza privata per beni non tutelati	%
D10	Commercianti (antiquari) per beni non tutelati	%
		TOT = 100%
	Incarichi dati a terzi	Percentuale degli incarichi
D11	Attività accessorie	%
	Elementi di costo specifici	
D12	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D13	Spese per aggiornamento professionale	.000
	Mezzi di trasporto	
D14	Autovetture	Numero
D15	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D16	Autocarri	Numero
D17	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E Beni strumentali

	Classi di costo	
E01	Tra cinque milioni di lire (pari a 2582 euro) e dieci milioni di lire (pari a 5165 euro)	Numero
E02	Oltre dieci milioni di lire (pari a 5165 euro) e fino a cinquanta milioni di lire (pari a 25823 euro)	Numero
E03	Oltre cinquanta milioni di lire (pari a 25823 euro)	Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG51U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG51U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

74.84.A Attività di conservazione e restauro di opere d'arte

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Superficie dei locali destinati esclusivamente all'attività	Mq
B02	Superficie dei locali destinati a magazzino o deposito	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività e specializzazione

	Beni oggetto dell'attività	Percentuale sui ricavi
C01	Beni di interesse storico, artistico, culturale tutelati ai sensi della L. 1089/39 e segg.	%
C02	Altri beni	%
		TOT = 100%
	Tipologia di opere oggetto dell'attività	Percentuale sui ricavi
C03	Immobili	%
C04	Mobili	%
C05	Non trasferibili	%
		TOT = 100%
	Specializzazione	Percentuale sui ricavi
C06	Dipinti su tela e tavola	%
C07	Opere lignee	%
C08	Dipinti murali	%
C09	Materiale lapideo	%
C10	Intonaci, graffiti e/o di pregio, stucchi	%
C11	Mosaici	%
C12	Opere in gesso	%
C13	Opere in metallo	%
C14	Materiali costituenti suppellettili antiche (beni archeologici)	%
C15	Dipinti su materiale cartaceo o membranaceo, opere di grafica	%
C16	Materiale cartaceo o membranaceo non dipinto	%
C17	Ceramica	%
C18	Tessuti	%
C19	Pelle e cuoio	%
C20	Materiale etnografico	%
C21	Vetrate	%
C22	Strumenti musicali	%
C23	Cornici	%
C24	Mobili e/o oggetti di arredamento	%
C25	Progettazione	%
C26	Altro	%
		TOT = 100%

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia della committenza	Percentuale sui ricavi
D01	Stato ed enti pubblici (appalto)	%
D02	Stato ed enti pubblici (subappalto)	%
D03	Enti locali (appalto)	%
D04	Enti locali (subappalto)	%
D05	Enti ecclesiastici (appalto)	%
D06	Enti ecclesiastici (subappalto)	%
D07	Committenza privata per beni tutelati	%
D08	Commercianti (antiquari) per beni tutelati	%
D09	Committenza privata per beni non tutelati	%
D10	Commercianti (antiquari) per beni non tutelati	%
		TOT = 100%
	Incarichi dati a terzi	Percentuale degli incarichi
D11	Attività accessorie	%
	Elementi di costo specifici	
D12	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D13	Spese per aggiornamento professionale	,00
	Mezzi di trasporto	
D14	Autovetture	Numero
D15	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D16	Autocarri	Numero
D17	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

QUADRO E
Beni strumentali

	Classi di costo	
E01	Tra cinque milioni di lire (pari a 2582 euro) e dieci milioni di lire (pari a 5165 euro)	Numero
E02	Oltre dieci milioni di lire (pari a 5165 euro) e fino a cinquanta milioni di lire (pari a 25823 euro)	Numero
E03	Oltre cinquanta milioni di lire (pari a 25823 euro)	Numero

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG56U

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG56U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG56U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G - Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che esercitano come attività prevalente quella di:
"**Laboratori di analisi cliniche**" – **85.14.1**, sia in qualità di imprenditori sia di esercenti arti e professioni.
Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare:
– dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata;
– dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei quadri F. e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'attività sono coerenti con i ricavi o i compensi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

ATTENZIONE

I soggetti interessati alla compilazione del presente modello, qualora non sia stato diversamente previsto nelle istruzioni, indicano i dati richiesti al netto dell'iva indetraibile.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.

Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– il numero progressivo dell'unità produttiva.
Il dato va fornito soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Non vanno considerate distintamente le unità locali ubicate nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano congiuntamente un'unica entità produttiva. È il caso, ad esempio, di un laboratorio di analisi in cui il titolare ha destinato un'unità locale all'accesso della clientela ed ai prelievi, ed una unità locale distinta nella quale vengono eseguiti gli esami di laboratorio.

Altre attività

Nei primi tre righi sono richieste le informazioni relative ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso, deve, altresì, essere indicato il numero delle ore settimanali di lavoro prestato; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella.
Nell'ultimo rigo, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata la casella appositamente predisposta qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.
Si precisa che i dati richiesti non vanno forniti nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni.

Altri dati

Sono di seguito richieste ulteriori informazioni relative all'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e alla categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività rientrante nel codice 85.14.1, riportando nella casella appositamente predisposta, il **codice 1**, se si tratta di reddito d'impresa ed il **codice 2**, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Il quadro è composto da tre sezioni. La prima (righi da A01 ad A05) deve essere compilata da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale alla quale appartiene il reddito dai medesimi prodotto. La seconda (rigo A06) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR. La terza (righi da A07 a A13) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo VI (redditi di impresa) del TUIR.
Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato, e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A06,** nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tem-

po, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09,** nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10,** nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11,** nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12,** nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. In presenza di più unità locali nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano un'unica entità produttiva, così come precisato nel paragrafo 8, i dati richiesti vanno forniti cumulativamente.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03,**la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati), ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
– nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– esercente l'attività di laboratorio di analisi e medico radiologo che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i soggetti, ecc.);
– medico generico ed esercente l'attività di laboratorio di analisi che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il medico generico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute all'esercente l'attività di laboratorio di analisi (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.);
– nel **rigo B06**, l'anno in cui il contribuente ha iniziato l'attività nell'unità locale;
– nel **rigo B07**, inserendo uno dei codici indicati sul modello, le caratteristiche peculiari del laboratorio;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio e/o ad archivio;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente a laboratorio;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'accesso dei clienti;
– nel **rigo B12**, con esclusivo riferimento alla sola attività di laboratorio di analisi cliniche, barrando la relativa casella se trattasi di laboratorio accreditato S.S.N.;
– nel **rigo B13**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

Caratteristiche organizzative

– nel **rigo B14**, il numero dei giorni in cui l'unità locale è aperta al pubblico durante la settimana;
– nel **rigo B15**, secondo la codifica riportata, l'orario giornaliero di apertura al pubblico;
– nel **rigo B16,** il numero di ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio;
– nel **rigo B17**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è collocata all'interno di casa di cura o centro polifunzionale privato.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative su alcuni aspetti che caratterizzano la concreta modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali anche se gli stessi sono già stati indicati nel quadro del "Personale addetto all'attività".
In particolare indicare:

Consumi

sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2001. Si precisa, che i valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato e non all'acquisto dei materiali indicati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo D01**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per biochimica clinica ed ematologia consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo D02,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per microbiologia e virologia consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo D03,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istologia, citologia ed amplificazione genica (PCR) consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo D04,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di materiale ausiliario consumato nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo D05,** il numero di esami che mediamente vengono effettuati nel corso di una giornata lavorativa;
– nel **rigo D06,** barrando l'apposita casella, se sono stipulate convenzioni particolari con Enti privati, aziende, Cral, ecc.;

Attività di laboratorio di analisi

– nei **righi** da **D07** a **D14**, distintamente per ciascuna specifica area individuata, in percentuale, i compensi o i ricavi percepiti o conseguiti in rapporto a quelli complessivamente realizzati con riferimento alla sola attività di laboratorio di analisi cliniche.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali

– nei **righi** da **D15** a **D22**, il numero degli addetti all'attività, suddivisi per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati. Per gli addetti che svolgono più mansioni (vengono cioè impiegati in più servizi), indicare la mansione svolta prevalentemente. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un fattorino ha prestato servizio per due mesi ed un altro fattorino per altri cinque mesi, nel rigo D22 andrà indicato il numero due;
– nel **rigo D23**, inserendo uno dei quattro codici indicati sul modello, la qualifica professionale posseduta dal Direttore Tecnico del laboratorio;

Elementi di costo specifici

– nel **rigo D24**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D25**, le spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
– nel **rigo D26**, le spese sostenute per il servizio di pulizia e sterilizzazione svolto da imprese esterne;
– nel **rigo D27**, le spese sostenute per esami effettuati da altri laboratori di analisi;
– nel **rigo D28**, le spese sostenute per prestazioni mediche e biologiche effettuate da medici e biologi esterni al laboratorio;
– nel **rigo D29**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tener conto, per gli esercenti l'attività d'impresa dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 74, comma 2, del TUIR e per gli esercenti arti e professioni, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D30**, il numero di giorni che mediamente il laboratorio deve attendere per l'incasso delle prestazioni rese in convenzione con il SSN;
– nel **rigo D31**, la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti dal ticket pagato dagli assistiti in rapporto ai ricavi o compensi complessivi;
– nel **rigo D32**, la percentuale dei ricavi/compensi conseguiti dalle prestazioni rese a tariffa non convenzionale (diversa da quella pattuita con il S.S.N.) rispetto ai ricavi/compensi complessivi;
– nel **rigo D33**, la percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti dalle prestazioni rese a domicilio, rispetto ai ricavi o compensi complessivi.

I righi D34 e D35 devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente. In particolare, va indicato:
– nel **rigo D34**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D35**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2001.
Si precisa, al riguardo, che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D34 e D35, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella tabella 2;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D36** a **D42**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, in percentuale, i ricavi o i compensi percepiti rispetto ai ricavi o compensi complessivi. Al riguardo si precisa che nel rigo D37 va considerato anche l'ammontare dei ticket relativi alle prestazioni rese.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semi-

lavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
- **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

Indicare:
– nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121- bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del

D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo possesso;
– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B04 del quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B05 del quadro B. Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali distintamente evidenziate in fattura, non vanno indicate nel rigo G04 in quanto, come spese relative agli immobili, non rilevano ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;
– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un

importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
• le quote di ammortamento;
• i canoni di locazione finanziaria;
• canoni di locazione non finanziaria;
• le spese relative agli immobili.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno **2001**, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'iva, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
– nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'iva sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'iva relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella prima colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese.

Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata.

In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G03 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
– nel **rigo Z15**, con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali le regioni (o le AUSL) applicano accordi (o vincoli contrattuali), il valore delle prestazioni effettuate in eccedenza rispetto all'ammontare contrattualmente stabilito;
– nel **rigo Z16**, la riduzione dell'ammontare dei ricavi, effettuata nel periodo d'imposta, a seguito di meccanismi di modulazione tariffaria. Si precisa che non si deve tener conto degli importi che sono stati imputati nei successivi periodi d'imposta a titolo di sopravvenienza passiva;
– nel **rigo Z17**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2001 per le manutenzioni;
– nel **rigo Z18**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2001 per la verifica esterna di qualità (VEQ);
– nel **rigo Z19**, la percentuale dei ricavi o compensi derivanti da attività diverse da quella di laboratorio di analisi cliniche, rispetto ai ricavi o compensi complessivi;
– nel **rigo Z20**, barrando la relativa casella, se il soggetto interessato alla compilazione del presente modello, è certificato ISO 9000;

Consumi

sono di seguito richiesti i dati relativi alle spese sostenute per alcuni tipi di materiali, specifici per l'attività, consumati nel corso del 2001. Si precisa, che i valori da indicare sono relativi al consumo effettivamente rilevato e non all'acquisto dei materiali indicati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo Z21**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per laboratorio di base consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo Z22,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per virologia consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo Z23,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per genetica consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo Z24,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto dei reagenti per istopatologia consumati nel corso dell'anno 2001;
– nel **rigo Z25,** l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisto di altro materiale ausiliario consumato nel corso dell'anno 2001;

Beni strumentali

– nei **righi Z26** e **Z27**, per ciascuna delle cinque classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo con riferimento al 31 dicembre 2001;
– nei **righi** da **Z28** a **Z34**, per ciascuna delle tre classi di costo individuate, il numero dei beni strumentali posseduti in comodato d'uso con riferimento al 31 dicembre 2001;

Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati

– nei **righi** da **Z35** a **Z47**, con riferimento agli esami indicati, solo se eseguiti all'interno del laboratorio di analisi, nella prima colonna, il costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test e, nella seconda colonna, la tariffa di rimborso applicata dal S.S.N.

Si fa presente che, in deroga a quanto previsto nel paragrafo 1, la versione del modello predisposta in euro, consente l'indicazione dei valori anche con i decimali dopo la virgola.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

TABELLA 2 - Calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto

Per i contribuenti che svolgono l'attività in qualità di imprenditori il calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" è effettuato secondo le tradizionali modalità previste nella "Nota metodologica " allegata al decreto di approvazione degli studi di settore.

Per i contribuenti che esercitano l'attività in qualità di professionisti, invece, l'indicatore della resa oraria è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del } \textbf{rigo G07} - \text{importo del } \textbf{rigo G03} - \text{importo del } \textbf{rigo G04}}{\text{“}\textbf{Numero addetti}\text{”} \times 40 \times 45}$$

dove:

– **rigo G07** = Compensi dichiarati;
– **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
– **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
– **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti e gli apprendisti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2001 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

***ESEMPIO*:**
Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2001 compensi pari a lire 80.000.000 pari a euro 41.316,55. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2000 lire 4.400.000 pari a euro 2.272,41.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{80.000.000 - 4.400.000}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{(1 \times 0{,}75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{3.150} = 24.000$$

In euro

$$\frac{41.316{,}55 - 2.272{,}41}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{39.044{,}14}{(1 \times 0{,}75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{39.044{,}14}{3.150} = 12{,}39$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
il **fattore correttivo** è pari a:

• [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/ numero soci o associati)/45].

***ESEMPIO*:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2001 compensi pari a 126.000.000 pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0{,}75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2{,}5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$

In euro

$$\frac{65.073{,}57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073{,}57}{[2 \times 0{,}75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073{,}57}{2{,}5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073{,}57}{4.500} = 14{,}46$$

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG56U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche

ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali
		Pensionato	Barrare la casella	
		Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI		Anno di inizio attività		
		Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)		

			Numero giornate retribuite	
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno		
	A02	Apprendisti		
	A03	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro		
			Numero	**Percentuale di lavoro prestato**
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio		
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
		Personale addetto all'attività di lavoro autonomo		
	A06	Soci o associati che prestano attività nello studio		
		Personale addetto all'attività di impresa		
	A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
	A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
	A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
	A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
	A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B01**	Comune		
	B02	Provincia		
	B03	Potenza impegnata		Kw
	B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	.000	
	B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	.000	
	B06	Anno di apertura		
	B07	Laboratorio: (1) Specialistico non aperto al pubblico; (2) Polifunzionale non aperto al pubblico; (3) Specialistico aperto al pubblico; (4) Polifunzionale aperto al pubblico		
	B08	Superficie destinata a magazzino		Mq
	B09	Superficie destinata a ufficio/archivio		Mq
	B10	Superficie destinata esclusivamente a laboratorio		Mq
	B11	Superficie destinata all'accesso clienti		Mq
	B12	Laboratorio di analisi accreditato S.S.N.		Barrare la casella
	B13	Uso promiscuo dell'abitazione		Barrare la casella
		Caratteristiche organizzative		
	B14	Giorni di apertura al pubblico nella settimana		Numero
	B15	Orario giornaliero di apertura al pubblico (1=fino a 4 ore; 2=fino a 8 ore; 3=più di 8 ore)		
	B16	Ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio		Numero
	B17	Esercizio collocato all'interno di case di cura o centri polifunzionali privati		Barrare la casella

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi:	
D01	Reagenti per biochimica clinica ed ematologia	.000
D02	Reagenti per microbiologia e virologia	.000
D03	Reagenti per istologia e citologia ed amplificazione genica (P.C.R)	.000
D04	Materiale ausiliario	.000
D05	Numero medio di esami al giorno	Numero
D06	Convenzioni con aziende, CRAL, ecc.	Barrare la casella
	Attività di laboratorio di analisi	Percentuale sui ricavi/compensi
D07	Ematologia e coagulazione	%
D08	Biochimica clinica	%
D09	Esami delle urine	%
D10	Immunometria	%
D11	Microbiologia	%
D12	Virologia	%
D13	Genetica	%
D14	Istopatologia	%
		TOT = 100%
	Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali	
D15	Medici	Numero
D16	Biologi	Numero
D17	Chimici	Numero
D18	Tecnici di laboratorio	Numero
D19	Tirocinanti	Numero
D20	Infermieri	Numero
D21	Personale amministrativo	Numero
D22	Autisti/Fattorini	Numero
D23	Direttore tecnico (1 = medico; 2 = biologo; 3 = chimico; 4 = altro)	
	Elementi di costo specifici	
D24	Spese per assicurazioni R.C.	.000
D25	Spese per smaltimento rifiuti speciali	.000
D26	Spese per servizi esterni di pulizia e sterilizzazione	.000
D27	Spese per esami effettuati da terzi	.000
D28	Spese per prestazioni mediche e biologiche effettuate da terzi	.000
D29	Acquisti ed abbonamenti di giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	.000
	Altri elementi specifici	
D30	Numero medio di giorni di attesa della liquidazione sui servizi in convenzione S.S.N.	Numero
D31	Percentuale sul fatturato proveniente dal ticket pagato	%
D32	Percentuale sul fatturato proveniente da prestazioni non in convenzione	%
D33	Percentuale sul fatturato realizzato per prestazioni a domicilio	%
D34	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D35	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG56U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Tipologia della clientela	Percentuale sui ricavi/compensi
D36	Attività non in convenzione con il S.S.N. (diversa da quella indicata nei righi da D38 a D42)	%
D37	Attività in convenzione con il S.S.N.	%
D38	Laboratori di analisi	%
D39	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, ospedali, cliniche, case di riposo, case di cura, studi medici o altre strutture sanitarie private	%
D40	Altre imprese e società	%
D41	Scuole, università, palestre, organizzazioni sindacali	%
D42	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

QUADRO E Beni strumentali

		Fino a 2 milioni di lire (pari a euro 1033)	oltre 2 milioni di lire (pari a euro 1033) fino a 5 milioni di lire (pari a euro 2582)	oltre 5 milioni di lire (pari a euro 2582) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	
E01	Ematologia e ematochimica						Numero
E02	Batteriologia, virologia e urine						Numero
E03	Istologia e citologia						Numero
E04	Immunodiagnostica						Numero
E05	Diagnostica isotopica						Numero
E06	Altre attrezzature specifiche						Numero

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG56U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali	.000
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	.000
G05	Consumi	.000
G06	Altre spese	.000
G07	Compensi dichiarati — adeguamento da studi di settore .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA	Barrare la casella
G09	Volume d'affari	.000
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	.000
G11	IVA sulle operazioni imponibili	.000
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10	Spese (lavoro interinale) .000 — di cui oneri retributivi e contributivi	.000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria	.000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria	.000

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	.000
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	.000
Z15	Valore delle prestazioni eccedenti gli accordi contrattuali con il S.S.N.	.000
Z16	Ammontare della modulazione tariffaria imputata a diminuzione dei ricavi del periodo d'imposta	.000
Z17	Ammontare delle spese sostenute per le manutenzioni	.000
Z18	Ammontare delle spese sostenute per la verifica esterna di qualità (VEQ)	.000
Z19	Ricavi/compensi provenienti da altre attività diverse da quella di laboratorio di analisi	%
Z20	Certificazione di qualità ISO 9000	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG56U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Consumi	
Z21	Reagenti per laboratorio di base	.000
Z22	Reagenti per virologia	.000
Z23	Reagenti per genetica	.000
Z24	Reagenti per istopatologia	.000
Z25	Materiale ausiliario	.000

	Beni strumentali	Fino a 2 milioni di lire (pari a euro 1033)	oltre 2 milioni di lire (pari a euro 1033) fino a 5 milioni di lire (pari a euro 2582)	oltre 5 milioni di lire (pari a euro 2582) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	
Z26	Altre attrezzature specifiche di laboratorio						Numero
Z27	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio						Numero

	Beni strumentali in comodato d'uso	oltre 5 milioni di lire (pari a euro 2582) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	
Z28	Ematologia e ematochimica				Numero
Z29	Batteriologia, virologia e urine				Numero
Z30	Istologia e citologia				Numero
Z31	Immunodiagnostica				Numero
Z32	Diagnostica isotopica				Numero
Z33	Altre attrezzature specifiche di laboratorio				Numero
Z34	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio				Numero

	Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati	Costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test	Tariffa di rimborso del S.S.N.
Z35	Glicemia	.000	.000
Z36	Colesterolo	.000	.000
Z37	Gamma GT	.000	.000
Z38	Urine	.000	.000
Z39	Calcio	.000	.000
Z40	Proteine totali	.000	.000
Z41	FT3	.000	.000
Z42	TSH	.000	.000
Z43	LH	.000	.000
Z44	FSH	.000	.000
Z45	CEA	.000	.000
Z46	Beta HCG	.000	.000
Z47	HBV	.000	.000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

85.14.1 Laboratori di analisi cliniche

ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali
		Pensionato	Barrare la casella	
		Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI		Anno di inizio attività		
		Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)		

			Numero giornate retribuite
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno	
	A02	Apprendisti	
	A03	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

A06	Soci o associati che prestano attività nello studio		

Personale addetto all'attività di impresa

A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B01**	Comune		
	B02	Provincia		
	B03	Potenza impegnata		Kw
	B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00	
	B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00	
	B06	Anno di apertura		
	B07	Laboratorio: (1) Specialistico non aperto al pubblico; (2) Polifunzionale non aperto al pubblico; (3) Specialistico aperto al pubblico; (4) Polifunzionale aperto al pubblico		
	B08	Superficie destinata a magazzino		Mq
	B09	Superficie destinata a ufficio/archivio		Mq
	B10	Superficie destinata esclusivamente a laboratorio		Mq
	B11	Superficie destinata all'accesso clienti		Mq
	B12	Laboratorio di analisi accreditato S.S.N.		Barrare la casella
	B13	Uso promiscuo dell'abitazione		Barrare la casella

Caratteristiche organizzative

B14	Giorni di apertura al pubblico nella settimana		Numero
B15	Orario giornaliero di apertura al pubblico (1=fino a 4 ore; 2=fino a 8 ore; 3=più di 8 ore)		
B16	Ore settimanali destinate esclusivamente all'attività di analisi di laboratorio		Numero
B17	Esercizio collocato all'interno di case di cura o centri polifunzionali privati		Barrare la casella

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Consumi:

D01	Reagenti per biochimica clinica ed ematologia	,00
D02	Reagenti per microbiologia e virologia	,00
D03	Reagenti per istologia e citologia ed amplificazione genica (P.C.R)	,00
D04	Materiale ausiliario	,00
D05	Numero medio di esami al giorno	Numero
D06	Convenzioni con aziende, CRAL, ecc.	Barrare la casella

Attività di laboratorio di analisi — Percentuale sui ricavi/compensi

D07	Ematologia e coagulazione	%
D08	Biochimica clinica	%
D09	Esami delle urine	%
D10	Immunometria	%
D11	Microbiologia	%
D12	Virologia	%
D13	Genetica	%
D14	Istopatologia	%
		TOT = 100%

Addetti all'attività distribuiti per mansioni e profili professionali

D15	Medici	Numero
D16	Biologi	Numero
D17	Chimici	Numero
D18	Tecnici di laboratorio	Numero
D19	Tirocinanti	Numero
D20	Infermieri	Numero
D21	Personale amministrativo	Numero
D22	Autisti/Fattorini	Numero
D23	Direttore tecnico (1 = medico; 2 = biologo; 3 = chimico; 4 = altro)	

Elementi di costo specifici

D24	Spese per assicurazioni R.C.	,00
D25	Spese per smaltimento rifiuti speciali	,00
D26	Spese per servizi esterni di pulizia e sterilizzazione	,00
D27	Spese per esami effettuati da terzi	,00
D28	Spese per prestazioni mediche e biologiche effettuate da terzi	,00
D29	Acquisti ed abbonamenti di giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	,00

Altri elementi specifici

D30	Numero medio di giorni di attesa della liquidazione sui servizi in convenzione S.S.N.	Numero
D31	Percentuale sul fatturato proveniente dal ticket pagato	%
D32	Percentuale sul fatturato proveniente da prestazioni non in convenzione	%
D33	Percentuale sul fatturato realizzato per prestazioni a domicilio	%
D34	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D35	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG56U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Tipologia della clientela — Percentuale sui ricavi/compensi

D36	Attività non in convenzione con il S.S.N. (diversa da quella indicata nei righi da D38 a D42)	%
D37	Attività in convenzione con il S.S.N.	%
D38	Laboratori di analisi	%
D39	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, ospedali, cliniche, case di riposo, case di cura, studi medici o altre strutture sanitarie private	%
D40	Altre imprese e società	%
D41	Scuole, università, palestre, organizzazioni sindacali	%
D42	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

QUADRO E Beni strumentali

		Fino a 2 milioni di lire (pari a euro 1033)	oltre 2 milioni di lire (pari a euro 1033) fino a 5 milioni di lire (pari a euro 2582)	oltre 5 milioni di lire (pari a euro 2582) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646)
E01	Ematologia e ematochimica					Numero
E02	Batteriologia, virologia e urine					Numero
E03	Istologia e citologia					Numero
E04	Immunodiagnostica					Numero
E05	Diagnostica isotopica					Numero
E06	Altre attrezzature specifiche					Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO G Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
G01	Valore dei beni strumentali		,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		,00
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore	,00	,00
	Imposta sul valore aggiunto		
G08	Esenzione IVA		Barrare la casella
G09	Volume d'affari		,00
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
G11	IVA sulle operazioni imponibili		,00
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10	Spese (lavoro interinale)	,00	di cui oneri retributivi e contributivi	,00

	Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria	,00
	Personale distaccato presso altre imprese	
Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria	,00
	Altri dati	
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00
Z15	Valore delle prestazioni eccedenti gli accordi contrattuali con il S.S.N.	,00
Z16	Ammontare della modulazione tariffaria imputata a diminuzione dei ricavi del periodo d'imposta	,00
Z17	Ammontare delle spese sostenute per le manutenzioni	,00
Z18	Ammontare delle spese sostenute per la verifica esterna di qualità (VEQ)	,00
Z19	Ricavi/compensi provenienti da altre attività diverse da quella di laboratorio di analisi	%
Z20	Certificazione di qualità ISO 9000	Barrare la casella

(segue)

pagina 4

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG56U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Consumi

Z21	Reagenti per laboratorio di base	,00
Z22	Reagenti per virologia	,00
Z23	Reagenti per genetica	,00
Z24	Reagenti per istopatologia	,00
Z25	Materiale ausiliario	,00

	Beni strumentali	Fino a 2 milioni di lire (pari a euro 1033)	oltre 2 milioni di lire (pari a euro 1033) fino a 5 milioni di lire (pari a euro 2582)	oltre 5 milioni di lire (pari a euro 2582) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646)
Z26	Altre attrezzature specifiche di laboratorio					Numero
Z27	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio					Numero

	Beni strumentali in comodato d'uso	oltre 5 milioni di lire (pari a euro 2582) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646)
Z28	Ematologia e ematochimica			Numero
Z29	Batteriologia, virologia e urine			Numero
Z30	Istologia e citologia			Numero
Z31	Immunodiagnostica			Numero
Z32	Diagnostica isotopica			Numero
Z33	Altre attrezzature specifiche di laboratorio			Numero
Z34	Altre attrezzature specifiche non di laboratorio			Numero

	Dati relativi ad alcune tipologie di esami effettuati	Costo unitario dei reagenti utilizzati per singolo test	Tariffa di rimborso del S.S.N.
Z35	Glicemia	,	,
Z36	Colesterolo	,	,
Z37	Gamma GT	,	,
Z38	Urine	,	,
Z39	Calcio	,	,
Z40	Proteine totali	,	,
Z41	FT3	,	,
Z42	TSH	,	,
Z43	LH	,	,
Z44	FSH	,	,
Z45	CEA	,	,
Z46	Beta HCG	,	,
Z47	HBV	,	,

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG58U

55.22.0 **Campeggi e aree attrezzate per roulottes;**

55.23.1 **Villaggi turistici.**

Agenzia delle Finanze

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG58U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG58U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B – Elementi strutturali;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Campeggi e aree attrezzate per roulottes" – 55.22.0;
"Villaggi turistici" – 55.23.1.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contri-

buenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – ELEMENTI STRUTTURALI

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla struttura e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare la struttura e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata la struttura;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, il numero complessivo delle persone alle quali è stato concesso alloggio nel corso dell'anno e il cui nominativo è stato comunicato all'Autorità di P.S.;
– nel **rigo B04**, il numero complessivo delle persone alloggiate, per ciascun giorno di apertura nel corso dell'anno (sommare il numero delle presenze giornaliere per ogni giorno di apertura dell'esercizio);
– nel **rigo B05**, il numero complessivo delle piazzole (posti equipaggio) occupati dalle persone alloggiate nel corso dell'anno (sommare il numero delle piazzole – posti equipaggio – occupati per ogni giorno di apertura dell'esercizio);
– nel **rigo B06**, il numero complessivo delle unità abitative occupate (tukul, gusci, capanni, bungalows, monolocali, bilocali, trilocali ed oltre), (sommare il numero delle unità abitative occupate per ogni giorno di apertura dell'esercizio);
– nel **rigo B07**, il numero dei giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno;

Ubicazione (distanza dal polo d'attrazione/magnete)

– nei **righi B08** e **B09**, per i poli di attrazione/ magnete individuati, la distanza della struttura ricettiva dagli stessi, utilizzando la legenda indicata;

Dimensioni della struttura ricettiva

– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata ad impianti sportivi;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a ristorazione (ristorante, self-service, ecc.);
– nel **rigo B12**, il numero dei bar con servizio ai tavoli gestiti direttamente dall'impresa interessata alla compilazione del modello;

Ristorazione

– nel **rigo B13**, il numero dei ristoranti con servizio ai tavoli (posti) gestiti direttamente dall'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo B14**, il numero dei posti a sedere interni ed esterni dei ristoranti di cui al rigo B13;

Caratteristiche della struttura ricettiva

– nel **rigo B15**, la classificazione ufficiale dell'attività, utilizzando la legenda indicata;
– nel **rigo B16**, il numero delle piazzole (posti equipaggio) senza posto auto, presenti nella struttura ricettiva;
– nel **rigo B17**, il numero delle piazzole (posti equipaggio) con posto auto, presenti nella struttura ricettiva;

Unità abitative

– nel **rigo B18**, il numero complessivo dei tukul, gusci e capanni in strutture rimovibili, presenti all'interno del campeggio o del villaggio turistico;
– nel **rigo B19**, il numero di tende da affittare, presenti nella struttura ricettiva;
– nel **rigo B20**, il numero di caravan e roulottes da affittare, presenti nella struttura ricettiva;

Bungalow e appartamenti

– nei **righi** da **B21** a **B23**, il numero dei bungalow e appartamenti distinti in monolocali, bilocali, trilocali ed oltre, rispettivamente con bagno o senza bagno, presenti nella struttura ricettiva;

Attrezzature ricettive

– nei **righi** da **B24** a **B26**, il numero di attrezzature ricettive presenti nella struttura, per ciascuna tipologia individuata;

Tariffe applicate

– nei **righi** da **B27** a **B34**, vanno indicate le tariffe applicate a ciascuna tipologia di servizio offerto, distinguendo, per le tariffe indicate nei righi da B27 a B32, i periodi di alta, media e bassa stagione.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare la tipologia dell'attività svolta e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Servizi e tipo di offerta

– nei **righi** da **D01** a **D10**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipo di utenza

– nei **righi** da **D11** a **D13**, per ciascuna tipologia di utenza individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
In particolare, al rigo D13, per i forfait mensili, stagionali e annuali, indicare solo quelli non inferiori al mese e non superiori all'anno;

Addetti all'attività dell'impresa

– nel **rigo D14**, indicare il numero di animatori addetti all'attività. Per l'individuazione del numero dei soggetti in esame, si devono sommare tutti gli addetti, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un animatore ha prestato servizio per due mesi ed un altro per altri cinque mesi, nel rigo D14 andrà indicato il numero due;

Attrezzature sportive, ricreative e servizi vari all'interno della struttura

– nel **rigo D15**, il numero di piscine presenti all'interno della struttura ricettiva gestite direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo D16**, il numero degli spacci alimentari presenti all'interno della struttura e gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo D17**, barrando la casella, per la tipologia di servizio individuata, presente all'interno della struttura ricettiva.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, va-

lutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'atti-

vità esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli appren-

disti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);
Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3
Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG58U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- [ ] 55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes
- [ ] 55.23.1 Villaggi turistici

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

Modello **SG58U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO B Elementi strutturali

B01	Comune			
B02	Provincia			
B03	Arrivi			Numero
B04	Presenze			Numero
B05	Piazzole (posti equipaggio) occupate			Numero
B06	Unità abitative occupate (tukul, gusci, capanni, monolocali, bilocali, trilocali ed oltre)			Numero
B07	Giorni di apertura			Numero
	Ubicazione (distanza dal polo d'attrazione/magnete)			
B08	Mare (distanza: 1= fino a 200 metri; 2 = fino a 500 metri; 3 = fino ad 1 km; 4 = fino a 3 km; 5 = fino a 10 km; 6 = oltre 10 km)			
B09	Impianti e piste da sci (distanza: 1= fino a 200 metri; 2 = fino a 500 metri; 3 = fino ad 1 km; 4 = fino a 3 km; 5 = fino a 10 km; 6 = oltre 10 km)			
	Dimensioni della struttura ricettiva			
B10	Area per impianti sportivi			Mq
B11	Area ristorazione (ristorante, self-service, ecc.)			Mq
B12	Bar con servizio ai tavoli (gestione diretta)			Numero
	Ristorazione			
B13	Ristoranti con servizio ai tavoli - posti (gestione diretta)			Numero
B14	Posti a sedere interni ed esterni			Numero
	Caratteristiche della struttura ricettiva			
B15	Classificazione (1= una stella, 2 = due stelle, 3 = tre stelle, 4 = quattro stelle)			
B16	Piazzole (posti equipaggio) senza posto auto			Numero
B17	Piazzole (posti equipaggio) con posto auto			Numero
	Unità abitative			
B18	Tukul, gusci, capanni (strutture rimovibili)			Numero
B19	Tende (da affittare)			Numero
B20	Caravan, roulottes (da affittare)			Numero
	Bungalow e appartamenti	con bagno	senza bagno	
B21	Monolocali			Numero
B22	Bilocali			Numero
B23	Trilocali ed oltre			Numero
	Attrezzature ricettive			
B24	Gabinetti			Numero
B25	Docce chiuse con acqua calda			Numero
B26	Punti distribuzione acqua			Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG58U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO B Elementi strutturali

Tariffe applicate

B27	Tariffa giornaliera per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (persona, piazzola, luce, acqua) - alta stagione	.000
B28	Tariffa giornaliera per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (persona, piazzola, luce, acqua) - media stagione	.000
B29	Tariffa giornaliera per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (persona, piazzola, luce, acqua) - bassa stagione	.000
B30	Tariffa settimanale per 2 adulti e 1 bambino in bilocale (luce, acqua, gas e posto auto) - alta stagione	.000
B31	Tariffa settimanale per 2 adulti e 1 bambino in bilocale (luce, acqua, gas e posto auto) - media stagione	.000
B32	Tariffa settimanale per 2 adulti e 1 bambino in bilocale (luce, acqua, gas e posto auto) - bassa stagione	.000
B33	Tariffa per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (piazzola, luce, acqua, posto auto) - a forfait stagionale	.000
B34	Tariffa per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (piazzola, luce, acqua, posto auto) - a forfait annuale	.000

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Servizi e tipo di offerta

		Percentuale sui ricavi
D01	Piazzole (posti equipaggio)	%
D02	Unità abitative (tukul, gusci, capanni, bungalow, monolocali, bilocali, trilocali ed oltre)	%
D03	Mezza pensione	%
D04	Pensione completa	%
D05	Affitto tende, caravan o roulottes	%
D06	Spaccio alimentare	%
D07	Ristorazione (ristorante/self-service)	%
D08	Bar	%
D09	Attività sportive, di spiaggia e ricreative	%
D10	Altro	%
		TOT = 100%

Tipo di utenza

		Percentuale sui ricavi
D11	Soggiorno/vacanze	%
D12	Breve sosta (fino a 3 giorni)	%
D13	Forfait mensili/stagionali/annuali	%
		TOT = 100%

Addetti all'attività dell'impresa

D14	Animatori	Numero

Attrezzature sportive, ricreative e servizi vari all'interno della struttura

D15	Piscina (gestione diretta)	Numero
D16	Spaccio alimentare-market (gestione diretta)	Numero
D17	Camper service	Barrare la casella

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG58U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG58U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

55.22.0 Campeggi e aree attrezzate per roulottes
55.23.1 Villaggi turistici
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Elementi strutturali

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Arrivi		Numero
B04	Presenze		Numero
B05	Piazzole (posti equipaggio) occupate		Numero
B06	Unità abitative occupate (tukul, gusci, capanni, monolocali, bilocali, trilocali ed oltre)		Numero
B07	Giorni di apertura		Numero
	Ubicazione (distanza dal polo d'attrazione/magnete)		
B08	Mare (distanza: 1= fino a 200 metri; 2 = fino a 500 metri; 3 = fino ad 1 km; 4 = fino a 3 km; 5 = fino a 10 km; 6 = oltre 10 km)		
B09	Impianti e piste da sci (distanza: 1= fino a 200 metri; 2 = fino a 500 metri; 3 = fino ad 1 km; 4 = fino a 3 km; 5 = fino a 10 km; 6 = oltre 10 km)		
	Dimensioni della struttura ricettiva		
B10	Area per impianti sportivi		Mq
B11	Area ristorazione (ristorante, self-service, ecc.)		Mq
B12	Bar con servizio ai tavoli (gestione diretta)		Numero
	Ristorazione		
B13	Ristoranti con servizio ai tavoli - posti (gestione diretta)		Numero
B14	Posti a sedere interni ed esterni		Numero
	Caratteristiche della struttura ricettiva		
B15	Classificazione (1= una stella, 2 = due stelle, 3 = tre stelle, 4 = quattro stelle)		
B16	Piazzole (posti equipaggio) senza posto auto		Numero
B17	Piazzole (posti equipaggio) con posto auto		Numero
	Unità abitative		
B18	Tukul, gusci, capanni (strutture rimovibili)		Numero
B19	Tende (da affittare)		Numero
B20	Caravan, roulottes (da affittare)		Numero

		con bagno	senza bagno	
	Bungalow e appartamenti			
B21	Monolocali			Numero
B22	Bilocali			Numero
B23	Trilocali ed oltre			Numero

	Attrezzature ricettive		
B24	Gabinetti		Numero
B25	Docce chiuse con acqua calda		Numero
B26	Punti distribuzione acqua		Numero

(segue)

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG58U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO B Elementi strutturali

Tariffe applicate

B27	Tariffa giornaliera per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (persona, piazzola, luce, acqua) - alta stagione	,00
B28	Tariffa giornaliera per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (persona, piazzola, luce, acqua) - media stagione	,00
B29	Tariffa giornaliera per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (persona, piazzola, luce, acqua) - bassa stagione	,00
B30	Tariffa settimanale per 2 adulti e 1 bambino in bilocale (luce, acqua, gas e posto auto) - alta stagione	,00
B31	Tariffa settimanale per 2 adulti e 1 bambino in bilocale (luce, acqua, gas e posto auto) - media stagione	,00
B32	Tariffa settimanale per 2 adulti e 1 bambino in bilocale (luce, acqua, gas e posto auto) - bassa stagione	,00
B33	Tariffa per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (piazzola, luce, acqua, posto auto) - a forfait stagionale	,00
B34	Tariffa per equipaggio (2 adulti e 1 bambino) dotato di propria attrezzatura (piazzola, luce, acqua, posto auto) - a forfait annuale	,00

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Servizi e tipo di offerta

		Percentuale sui ricavi
D01	Piazzole (posti equipaggio)	%
D02	Unità abitative (tukul, gusci, capanni, bungalow, monolocali, bilocali, trilocali ed oltre)	%
D03	Mezza pensione	%
D04	Pensione completa	%
D05	Affitto tende, caravan o roulottes	%
D06	Spaccio alimentare	%
D07	Ristorazione (ristorante/self-service)	%
D08	Bar	%
D09	Attività sportive, di spiaggia e ricreative	%
D10	Altro	%
		TOT = 100%

Tipo di utenza

		Percentuale sui ricavi
D11	Soggiorno/vacanze	%
D12	Breve sosta (fino a 3 giorni)	%
D13	Forfait mensili/stagionali/annuali	%
		TOT = 100%

Addetti all'attività dell'impresa

D14	Animatori	Numero

Attrezzature sportive, ricreative e servizi vari all'interno della struttura

D15	Piscina (gestione diretta)	Numero
D16	Spaccio alimentare-market (gestione diretta)	Numero
D17	Camper service	Barrare la casella

pagina 3

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG60U

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG60U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG60U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Elementi strutturali;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - 92.72.1.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1**, sono tenuti ad applicare il presente studio di settore SG60U anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:
a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina – codice di attività 55.30.1;
b) rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione – codice di attività 55.30.2;
c) servizi di ristorazione in self-service – codice di attività 55.30.4;
d) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.30.5;
e) bar e caffè – codice di attività 55.40.1;
f) gelaterie – codice di attività 55.40.2;
g) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.40.4.
In relazione allo svolgimento delle predette attività il contribuente non è tenuto ad osservare gli obblighi di annotazione separata previsti dal decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili

sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - ELEMENTI STRUTTURALI

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla struttura e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare la struttura e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie della struttura deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

– nel **rigo B01**, l'anno in cui il contribuente ha iniziato l'attività in tale struttura;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata la struttura;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la quantità di acqua consumata espressa in metri cubi;

Stato giuridico di possesso dell'area e dimensioni della struttura

– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'intera struttura ricettiva comprensiva di tutte le aree in concessione;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a spiaggia, pontile, piattaforme, palafitte, ecc.;

– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, di area coperta comprensiva di quella destinata ai servizi di cabina. Per le strutture sviluppate su più livelli (piani) sommare tutte le superfici;
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata ai servizi di cabina;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri lineari, di fronte mare;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a piscina, sia coperta che scoperta;
– nel **rigo B12**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a bar;
– nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata a ristorazione (ristorante, self-service, ecc.);
– nel **rigo B14**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, delle aree destinate a spaccio alimentare (market), discoteca al coperto, altri negozi, ecc.;
– nei **righi** da **B15** a **B18**, il numero complessivo delle cabine, degli ombrelloni, delle sedie a sdraio e dei lettini in dotazione;
– nel **rigo B19**, il numero totale delle docce presenti all'interno della struttura;
– nel **rigo B20**, il numero delle docce a pagamento presenti all'interno della struttura;
– nel **rigo B21**, il numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico;

Bar

– nel **rigo B22**, nella prima colonna, il numero dei bar e/o chioschi con solo servizio al banco gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello e, nella seconda colonna, il numero di quelli gestiti da terzi;
– nel **rigo B23**, nella prima colonna, il numero dei bar e/o chioschi con servizio ai tavoli gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello e, nella seconda colonna, il numero di quelli gestiti da terzi;
– nel **rigo B24**, il numero dei posti a sedere, interni ed esterni, dei bar e/o chioschi di gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione presente modello;
– nel **rigo B25**, il numero dei giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno;

Ristorazione

– nel **rigo B26**, nella prima colonna, il numero dei ristoranti e/o selfservice gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello e, nella seconda colonna, il numero di quelli gestiti da terzi;
– nel **rigo B27**, il numero dei posti a sedere interni ed esterni dei ristoranti gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello;
– nel **rigo B28**, il numero totale dei pasti serviti nei giorni di apertura dell'esercizio relativi ai ristoranti e/o selfservice gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello (sommare il totale dei pasti serviti dai ristoranti e/o self-service per ogni giorno di apertura dell'esercizio). Al riguardo, si precisa che per "pasto servito", si intende sia il pasto tradizionale, formato cioè da più portate, sia quello formato da un solo primo piatto o da una singola portata;
– nel **rigo B29**, il numero dei giorni di apertura dell'attività di ristorazione nel corso dell'anno.

Tariffe applicate

Nella presente sezione (**righi** da **B30** a **B39**) devono essere indicate le tariffe applicate a ciascuna tipologia di servizio offerto, distinguendo tra l'alta e la bassa stagione, il numero dei giorni di apertura e le relative tariffe applicate.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

– nel **rigo D01**, in percentuale, i ricavi conseguiti tramite convenzioni aziendali con enti, associazioni, aziende, alberghi ed altri operatori turistici, ecc., in rapporto ai ricavi complessivi;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D02** a **D11**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi di balneazione (affitto cabine, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini)

– nei **righi** da **D12** a **D17**, per ciascuna delle tipologie individuate, nella prima colonna (**righi** da **D12** a **D15**), il numero; nella seconda colonna (**righi D12** e **D17)**, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi vari all'interno della struttura

– nei **righi** da **D18** a **D26**, il tipo di servizio reso all'interno della struttura, barrando una o più caselle nella prima colonna, se gestito direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modelli e, nella seconda colonna, se gestito da terzi;
– nel **rigo D27**, il numero dei video giochi, dei jukebox, dei flipper e dei giochi elettrici per bambini gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del presente modello;

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni / profili professionali

– nei **righi** da **D28** a **D36**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati. Per gli addetti che svolgono più mansioni (vengono cioè impiegati in più servizi), indicare la mansione svolta prevalentemente. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività dell'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa (limitatamente alle mansioni/profili professionali individuati nei righi da D28 a D36), indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un animatore ha prestato servizio per due mesi ed un altro animatore per altri cinque mesi, nel rigo D34 andrà indicato il numero due;

– nel **rigo D37**, le spese sostenute nel corso dell'anno per l'acquisto esterno dei servizi di pulizia generale e di mantenimento delle aree verdi e piante ornamentali;
– nel **rigo D38**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, nonché di quelle per furto e incendio. Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettan-

te a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app =} \; 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app =} \; 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app =} \; 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SG60U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Elementi strutturali

B01	Anno di apertura		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Consumo di acqua		Mc

Stato giuridico di possesso dell'area e dimensioni della struttura

B06	Superficie totale dell'area		Mq
B07	Superficie totale di area scoperta (spiaggia, pontile, piattaforme, ecc.)		Mq
B08	Superficie totale di area coperta (incluse le cabine)		Mq
B09	Superficie area destinata ai servizi di cabina		Mq
B10	Fronte mare		Metri lineari
B11	Area totale destinata a piscina (coperta e scoperta)		Mq
B12	Area destinata a bar		Mq
B13	Area destinata a ristorazione		Mq
B14	Area destinata ad altri servizi (market, discoteca al coperto, altri negozi, ecc.)		Mq
B15	Cabine (in dotazione)		Numero
B16	Ombrelloni (in dotazione)		Numero
B17	Sedie a sdraio (in dotazione)		Numero
B18	Lettini (in dotazione)		Numero
B19	Docce		Numero
B20	di cui a pagamento		Numero
B21	Servizi igienici		Numero

(segue)

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG60U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

	Bar	Gestione diretta	Gestione indiretta
B22	Con solo servizio al banco	Numero	Numero
B23	Con servizio ai tavoli	Numero	Numero
B24	Posti a sedere interni ed esterni	Numero	
B25	Giorni di apertura	Numero	

	Ristorazione	Gestione diretta	Gestione indiretta
B26	Ristoranti/Self-service	Numero	Numero
B27	Posti a sedere interni ed esterni	Numero	
B28	Pasti serviti totali	Numero	
B29	Giorni di apertura	Numero	

	Tariffe applicate	Alta stagione	Bassa stagione
B30	Giorni di apertura	Numero	Numero
B31	Ingresso giornaliero	.000	.000
B32	Affitto giornaliero di una cabina	.000	.000
B33	Affitto giornaliero di un lettino	.000	.000
B34	Affitto giornaliero di un ombrellone	.000	.000
B35	Affitto giornaliero di una sedia a sdraio	.000	.000
	Due persone + noleggio ombrellone e due sedie a sdraio		
B36	Giornaliero	.000	.000
B37	Settimanale	.000	.000
B38	Mensile	.000	.000
	Due persone + noleggio ombrellone, due sedie a sdraio e cabina		
B39	Mensile	.000	.000

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Ricavi realizzati tramite convenzioni	%

	Servizi offerti	Percentuale sui ricavi
D02	Ingresso con servizi a pagamento (esclusi affitti da D03 a D04)	%
D03	Affitto ombrelloni, sedie a sdraio, e lettini	%
D04	Affitto cabine	%
D05	Piscina, impianti sportivi e corsi a pagamento	%
D06	Bar (compresi i distributori automatici)	%
D07	Ristorazione	%
D08	Noleggio attrezzature per sport d'acqua (imbarcazioni, moto d'acqua, pattini, pedalò, canoe, windsurf, ecc.)	%
D09	Attività commerciali (negozi)	%
D10	Video-giochi, juke-box, flipper, giochi elettrici per bambini	%
D11	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi di balneazione (affitto cabine, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini)		Percentuale sui ricavi
D12	Abbonamenti fino a 7 giorni	Numero	%
D13	Abbonamenti fino a 14 giorni	Numero	%
D14	Abbonamenti fino a 30 giorni	Numero	%
D15	Abbonamenti stagionali	Numero	%
D16	Ingressi giornalieri (dal lunedì al venerdì, esclusi gli abbonati)		%
D17	Ingressi giornalieri (sabato e domenica, esclusi gli abbonati)		%
			TOT = 100%

(segue)

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG60U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Servizi vari all'interno della struttura

		Gestione diretta	Gestione indiretta
D18	Piscina	Barrare la casella	Barrare la casella
D19	Corsi di discipline sportive varie	Barrare la casella	Barrare la casella
D20	Altri impianti sportivi	Barrare la casella	Barrare la casella
D21	Noleggio attrezzature per sport d'acqua (imbarcazioni, moto d'acqua, pattini, pedalò, canoe, windsurf, ecc.)	Barrare la casella	Barrare la casella
D22	Area attrezzata per bambini	Barrare la casella	Barrare la casella
D23	Discoteca	Barrare la casella	Barrare la casella
D24	Tabacchi	Barrare la casella	Barrare la casella
D25	Edicola	Barrare la casella	Barrare la casella
D26	Parcheggio riservato alla clientela	Barrare la casella	Barrare la casella
D27	Video-giochi, juke-box, flipper, giochi elettrici per bambini	Numero	

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

D28	Personale con brevetto di salvamento (assistenti ai bagnanti)	Numero
D29	Inservienti di stabilimento (assistenti ai servizi di spiaggia)	Numero
D30	Medico/Infermiere	Numero
D31	Istruttori e addetti alle discipline sportive	Numero
D32	Camerieri e addetti al servizio di bar	Numero
D33	Camerieri e addetti al servizio di ristorazione	Numero
D34	Animatori	Numero
D35	Baby sitter	Numero
D36	Addetti alle pulizie dei servizi igienici ed alla manutenzione	Numero
D37	Spese per manutenzione di aree verdi e piante ornamentali	.000
D38	Spese per assicurazione	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

92.72.1 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Elementi strutturali

B01	Anno di apertura		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Consumo di acqua		Mc

Stato giuridico di possesso dell'area e dimensioni della struttura

B06	Superficie totale dell'area		Mq
B07	Superficie totale di area scoperta (spiaggia, pontile, piattaforme, ecc.)		Mq
B08	Superficie totale di area coperta (incluse le cabine)		Mq
B09	Superficie area destinata ai servizi di cabina		Mq
B10	Fronte mare		Metri lineari
B11	Area totale destinata a piscina (coperta e scoperta)		Mq
B12	Area destinata a bar		Mq
B13	Area destinata a ristorazione		Mq
B14	Area destinata ad altri servizi (market, discoteca al coperto, altri negozi, ecc.)		Mq
B15	Cabine (in dotazione)		Numero
B16	Ombrelloni (in dotazione)		Numero
B17	Sedie a sdraio (in dotazione)		Numero
B18	Lettini (in dotazione)		Numero
B19	Docce		Numero
B20	di cui a pagamento		Numero
B21	Servizi igienici		Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG60U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

	Bar	Gestione diretta	Gestione indiretta
B22	Con solo servizio al banco	Numero	Numero
B23	Con servizio ai tavoli	Numero	Numero
B24	Posti a sedere interni ed esterni	Numero	
B25	Giorni di apertura	Numero	

	Ristorazione	Gestione diretta	Gestione indiretta
B26	Ristoranti/Self-service	Numero	Numero
B27	Posti a sedere interni ed esterni	Numero	
B28	Pasti serviti totali	Numero	
B29	Giorni di apertura	Numero	

	Tariffe applicate	Alta stagione	Bassa stagione
B30	Giorni di apertura	Numero	Numero
B31	Ingresso giornaliero	,00	,00
B32	Affitto giornaliero di una cabina	,00	,00
B33	Affitto giornaliero di un lettino	,00	,00
B34	Affitto giornaliero di un ombrellone	,00	,00
B35	Affitto giornaliero di una sedia a sdraio	,00	,00
	Due persone + noleggio ombrellone e due sedie a sdraio		
B36	Giornaliero	,00	,00
B37	Settimanale	,00	,00
B38	Mensile	,00	,00
	Due persone + noleggio ombrellone, due sedie a sdraio e cabina		
B39	Mensile	,00	,00

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

D01	Ricavi realizzati tramite convenzioni	%

	Servizi offerti	Percentuale sui ricavi
D02	Ingresso con servizi a pagamento (esclusi affitti da D03 a D04)	%
D03	Affitto ombrelloni, sedie a sdraio, e lettini	%
D04	Affitto cabine	%
D05	Piscina, impianti sportivi e corsi a pagamento	%
D06	Bar (compresi i distributori automatici)	%
D07	Ristorazione	%
D08	Noleggio attrezzature per sport d'acqua (imbarcazioni, moto d'acqua, pattini, pedalò, canoe, windsurf, ecc.)	%
D09	Attività commerciali (negozi)	%
D10	Video-giochi, juke-box, flipper, giochi elettrici per bambini	%
D11	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi di balneazione (affitto cabine, ombrelloni, sedie a sdraio, lettini)		Percentuale sui ricavi
D12	Abbonamenti fino a 7 giorni	Numero	%
D13	Abbonamenti fino a 14 giorni	Numero	%
D14	Abbonamenti fino a 30 giorni	Numero	%
D15	Abbonamenti stagionali	Numero	%
D16	Ingressi giornalieri (dal lunedì al venerdì, esclusi gli abbonati)		%
D17	Ingressi giornalieri (sabato e domenica, esclusi gli abbonati)		%
			TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG60U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Servizi vari all'interno della struttura	Gestione diretta	Gestione indiretta
D18	Piscina	Barrare la casella	Barrare la casella
D19	Corsi di discipline sportive varie	Barrare la casella	Barrare la casella
D20	Altri impianti sportivi	Barrare la casella	Barrare la casella
D21	Noleggio attrezzature per sport d'acqua (imbarcazioni, moto d'acqua, pattini, pedalò, canoe, windsurf, ecc.)	Barrare la casella	Barrare la casella
D22	Area attrezzata per bambini	Barrare la casella	Barrare la casella
D23	Discoteca	Barrare la casella	Barrare la casella
D24	Tabacchi	Barrare la casella	Barrare la casella
D25	Edicola	Barrare la casella	Barrare la casella
D26	Parcheggio riservato alla clientela	Barrare la casella	Barrare la casella
D27	Video-giochi, juke-box, flipper, giochi elettrici per bambini	Numero	

	Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali	
D28	Personale con brevetto di salvamento (assistenti ai bagnanti)	Numero
D29	Inservienti di stabilimento (assistenti ai servizi di spiaggia)	Numero
D30	Medico/Infermiere	Numero
D31	Istruttori e addetti alle discipline sportive	Numero
D32	Camerieri e addetti al servizio di bar	Numero
D33	Camerieri e addetti al servizio di ristorazione	Numero
D34	Animatori	Numero
D35	Baby sitter	Numero
D36	Addetti alle pulizie dei servizi igienici ed alla manutenzione	Numero
D37	Spese per manutenzione di aree verdi e piante ornamentali	,00
D38	Spese per assicurazione	,00

pagina 3

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61A

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61A

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco" – 51.17.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del

periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto

informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo.
A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività:
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche complessivamente impegnate;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti a deposito;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio, in caso di uso promiscuo dell'abitazione.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
  • uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.
Ad esempio, nell'anno 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D va indicato:
– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;
– nei **righi D02, D03, D04,** consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
– nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2001, per utenze telefoniche e fax, inclusi i telefoni cellulari;
– nel **rigo D06**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per viaggi effettuati dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, ecc.;
– nel **rigo D07**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per soggiorni e vitto in alberghi e ristoranti;
– nel **rigo D08**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;
– nel **rigo D09**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
– nel **rigo D10,** il numero dei subagenti;

Consumi

– nel **rigo D11**, la spesa complessiva per l'acquisto di gasolio per autotrazione.

13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipo-

tesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dei rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono

a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge

che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61A

Studi di settore

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali
161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica

180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61A**

CODICE FISCALE

LIRE

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

DOMICILIO FISCALE | Comune | Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo unità immobiliari	

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Potenza impegnata		Kw
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito		Mq
B04	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni
C02	Grande industria	.000
C03	Media industria	.000
C04	Piccola industria	.000
C05	Artigiani	.000
C06	Grossisti	.000
C07	Agenti di commercio	.000
C08	Servizi	.000
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti
C09	Industria	%
C10	Commercio all'ingrosso	%
C11	Iperdistribuzione	%
C12	Media e grande distribuzione	%
C13	Commercio al dettaglio	%
C14	Enti pubblici	%
C15	Consumatori privati	%
		TOT = 100%
	Altri dati	
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)	Codice
C17	Anno di inizio dell'attività	

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D05	Spese per utenze telefoniche/Fax	.000
D06	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, etc.)	.000
D07	Spese per alberghi e ristoranti	.000
D08	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero
D09	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D10	Subagenti	Numero
	Consumi	
D11	Gasolio	.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Altri automezzi (oltre le autovetture)	Numero
	Hardware	
E02	Personal computer	Numero
E03	Server	Numero
E04	Modem	Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61A**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 4

51.17.0 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo unità immobiliari

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Potenza impegnata		Kw
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito		Mq
B04	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio		Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni
C02	Grande industria	,00
C03	Media industria	,00
C04	Piccola industria	,00
C05	Artigiani	,00
C06	Grossisti	,00
C07	Agenti di commercio	,00
C08	Servizi	,00
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti
C09	Industria	%
C10	Commercio all'ingrosso	%
C11	Iperdistribuzione	%
C12	Media e grande distribuzione	%
C13	Commercio al dettaglio	%
C14	Enti pubblici	%
C15	Consumatori privati	%
		TOT = 100%
	Altri dati	
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)	Codice
C17	Anno di inizio dell'attività	

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D05	Spese per utenze telefoniche/Fax	,00
D06	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, etc.)	,00
D07	Spese per alberghi e ristoranti	,00
D08	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero
D09	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D10	Subagenti	Numero
	Consumi	
D11	Gasolio	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Altri automezzi (oltre le autovetture)	Numero
	Hardware	
E02	Personal computer	Numero
E03	Server	Numero
E04	Modem	Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61B

51.15.0 **Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta" – 51.15.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è

però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività:
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti ad uso ufficio.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
  • uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A	
Codice	**Regioni**
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B	
Codice	**Macroaree**
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.
Ad esempio, nell'anno d'imposta 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D va indicato:
– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;
– nei **righi D02, D03, D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
– nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per viaggi effettuati dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, ecc.;
– nel **rigo D06**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
– nel **righi D07**, il numero dei venditori, viaggiatori, piazzisti;
– nel **righi D08**, il numero dei subagenti.

13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente

dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali

161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica
180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

CODICE FISCALE

LIRE

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo delle unità immobiliari

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02 Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a ufficio Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività	**C01**	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
		Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
	C02	Grande industria	.000	
	C03	Media industria	.000	
	C04	Piccola industria	.000	
	C05	Artigiani	.000	
	C06	Grossisti	.000	
	C07	Agenti di commercio	.000	
	C08	Servizi	.000	
		Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
	C09	Industria		%
	C10	Commercio all'ingrosso		%
	C11	Iperdistribuzione		%
	C12	Media e grande distribuzione		%
	C13	Commercio al dettaglio		%
	C14	Enti pubblici		%
	C15	Consumatori privati		%
			TOT = 100%	
		Altri dati		
	C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
	C17	Anno di inizio dell'attività		
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D05	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, etc.)	.000	
	D06	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000	
	D07	Venditori, viaggiatori, piazzisti		Numero
	D08	Subagenti		Numero
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Altri automezzi (oltre le autovetture)		Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

CODICE FISCALE

EURO

51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo delle unità immobiliari

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02 Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a ufficio — Mq

pagina 1

EURO

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività	**C01**	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	Barrare la casella
		Tipologia aziende	Volume delle provvigioni
	C02	Grande industria	,00
	C03	Media industria	,00
	C04	Piccola industria	,00
	C05	Artigiani	,00
	C06	Grossisti	,00
	C07	Agenti di commercio	,00
	C08	Servizi	,00
		Tipologia clientela	Percentuale dei clienti
	C09	Industria	%
	C10	Commercio all'ingrosso	%
	C11	Iperdistribuzione	%
	C12	Media e grande distribuzione	%
	C13	Commercio al dettaglio	%
	C14	Enti pubblici	%
	C15	Consumatori privati	%
			TOT = 100%
		Altri dati	
	C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)	Codice
	C17	Anno di inizio dell'attività	
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
	D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
	D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
	D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
	D05	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, etc.)	,00
	D06	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
	D07	Venditori, viaggiatori, piazzisti	Numero
	D08	Subagenti	Numero
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Altri automezzi (oltre le autovetture)	Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61C

51.16.0 **Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61C

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio" – 51.16.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione ri-

guardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività:
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche complessivamente impegnate;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti ad uso ufficio;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti a deposito;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti ad esposizione;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio, nel caso di uso promiscuo dell'abitazione.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
- uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività. Ad esempio, nell'anno 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12 QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D indicare:

– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;

– nei **righi D02, D03, D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;

– nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2001, per utenze telefoniche e fax, inclusi i telefoni cellulari;

– nel **rigo D06**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;

– nel **rigo D07**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

– nel **righi D08**, il numero dei venditori, viaggiatori, piazzisti;

– nel **rigo D09**, il numero dei subagenti;

Consumi

– nel **rigo D10**, la spesa complessiva per l'acquisto di gasolio per autotrazione.

13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel li-

bro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché

di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali

161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica
180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

CODICE FISCALE

LIRE

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità immobiliari		

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Potenza impegnata		Kw
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a ufficio		Mq
B04	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito		Mq
B05	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a esposizione		Mq
B06	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio		Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61C**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni
C02	Grande industria	.000
C03	Media industria	.000
C04	Piccola industria	.000
C05	Artigiani	.000
C06	Grossisti	.000
C07	Agenti di commercio	.000
C08	Servizi	.000
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti
C09	Industria	%
C10	Commercio all'ingrosso	%
C11	Iperdistribuzione	%
C12	Media e grande distribuzione	%
C13	Commercio al dettaglio	%
C14	Enti pubblici	%
C15	Consumatori privati	%
		TOT = 100%
	Altri dati	
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)	Codice
C17	Anno di inizio dell'attività	

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D05	Spese per utenze telefoniche/Fax	.000
D06	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero
D07	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D08	Venditori, viaggiatori, piazzisti	Numero
D09	Subagenti	Numero
	Consumi	
D10	Gasolio	.000

QUADRO E Beni strumentali

E01	Altri automezzi (oltre le autovetture)	Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità immobiliari	

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Potenza impegnata		Kw
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a ufficio		Mq
B04	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito		Mq
B05	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a esposizione		Mq
B06	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività	**C01**	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
		Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
	C02	Grande industria	,00	
	C03	Media industria	,00	
	C04	Piccola industria	,00	
	C05	Artigiani	,00	
	C06	Grossisti	,00	
	C07	Agenti di commercio	,00	
	C08	Servizi	,00	
		Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
	C09	Industria		%
	C10	Commercio all'ingrosso		%
	C11	Iperdistribuzione		%
	C12	Media e grande distribuzione		%
	C13	Commercio al dettaglio		%
	C14	Enti pubblici		%
	C15	Consumatori privati		%
			TOT = 100%	
		Altri dati		
	C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
	C17	Anno di inizio dell'attività		
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D05	Spese per utenze telefoniche/Fax	,00	
	D06	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero
	D07	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00	
	D08	Venditori, viaggiatori, piazzisti		Numero
	D09	Subagenti		Numero
		Consumi		
	D10	Gasolio	,00	
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Altri automezzi (oltre le autovetture)		Numero

pagina 2

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi – Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

pagina 3

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61D

51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61D

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61D va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a." – 51.18.0;
"Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno" – 51.19.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra-

contabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la pro-

vincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività:
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la potenza elettrica complessivamente impegnata espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche complessivamente impegnate;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti a deposito;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti ad esposizione;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio, nel caso di uso promiscuo dell'abitazione.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscua-

mente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
- uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.

Ad esempio, nell'anno d'imposta 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D indicare:

– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;

– nei **righi D02, D03, D04**, consultando la tadella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;

– nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2001 per utenze telefoniche e fax, inclusi i telefoni cellulari;

– nel **rigo D06**, l'ammontare complessivo delle spese per viaggi effettuati dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, ecc.;

– nel **rigo D07**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per soggiorni e vitto in alberghi e ristoranti;

– nel **rigo D08**, con riferimento al campionario l'ammontare complessivo del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi al furto, ecc.;

– nel **rigo D09**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;

– nel **rigo D10**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

– nel **righi D11**, il numero dei venditori, viaggiatori, piazzisti;

– nel **rigo D12**, il numero dei subagenti.

13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabili-

to nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui co-

sto unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché

di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali

161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica
180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a
- [ ] 51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità immobiliari	
	Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
B02	Potenza impegnata	Kw
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito	Mq
B04	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a esposizione	Mq
B05	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio	Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61D**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	.000	
C03	Media industria	.000	
C04	Piccola industria	.000	
C05	Artigiani	.000	
C06	Grossisti	.000	
C07	Agenti di commercio	.000	
C08	Servizi	.000	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Spese per utenze telefoniche/Fax	.000	
D06	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, ecc.)	.000	
D07	Spese per alberghi e ristoranti	.000	
D08	Spese assicurative per la copertura del campionario	.000	
D09	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero
D10	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000	
D11	Venditori, viaggiatori, piazzisti		Numero
D12	Subagenti		Numero

QUADRO E Beni strumentali

E01	Autovetture		Numero
E02	Altri automezzi (oltre le autovetture)		Numero
	Hardware		
E03	Personal computer		Numero
E04	Server		Numero
E05	Modem		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

pagina 4

EURO

☐ 51.18.0 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a
☐ 51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune | Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità immobiliari	

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Potenza impegnata		Kw
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito		Mq
B04	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a esposizione		Mq
B05	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	,00	
C03	Media industria	,00	
C04	Piccola industria	,00	
C05	Artigiani	,00	
C06	Grossisti	,00	
C07	Agenti di commercio	,00	
C08	Servizi	,00	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Spese per utenze telefoniche/Fax	,00	
D06	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, ecc.)	,00	
D07	Spese per alberghi e ristoranti	,00	
D08	Spese assicurative per la copertura del campionario	,00	
D09	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero
D10	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00	
D11	Venditori, viaggiatori, piazzisti		Numero
D12	Subagenti		Numero

QUADRO E Beni strumentali

E01	Autovetture		Numero
E02	Altri automezzi (oltre le autovetture)		Numero
	Hardware		
E03	Personal computer		Numero
E04	Server		Numero
E05	Modem		Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

pagina 3

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61E

51.14.0 **Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61E

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61E va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio" – 51.14.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicatacome attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
- donazioni;
- trasformazioni;
- scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra-

contabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;

– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
- uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.
Ad esempio, nell'anno d'imposta 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D indicare:
– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;
– nei **righi D02**, **D03**, **D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
– nel **rigo D05**, il numero dei venditori, viaggiatori, piazzisti;
– nel **rigo D06**, il numero dei subagenti;

Consumi

– nel **rigo D07**, l'ammontare complessivo della spesa per l'acquisto di gpl;
– nel **rigo D08**, l'ammontare complessivo della spesa per l'acquisto di gasolio per autotrazione.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di

lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi

fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza co-**

lonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali

161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica
180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

CODICE FISCALE

LIRE

51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	Barrare la casella

	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni
C02	Grande industria	.000
C03	Media industria	.000
C04	Piccola industria	.000
C05	Artigiani	.000
C06	Grossisti	.000
C07	Agenti di commercio	.000
C08	Servizi	.000

	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti
C09	Industria	%
C10	Commercio all'ingrosso	%
C11	Iperdistribuzione	%
C12	Media e grande distribuzione	%
C13	Commercio al dettaglio	%
C14	Enti pubblici	%
C15	Consumatori privati	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)	Codice
C17	Anno di inizio dell'attività	

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D05	Venditori, viaggiatori, piazzisti		Numero
	D06	Subagenti		Numero
		Consumi		
	D07	GPL	.000	
	D08	Gasolio	.000	
QUADRO E Beni strumentali		**Hardware**		
	E01	Personal computer		Numero
	E02	Server		Numero
	E03	Modem		Numero
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000	
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000	
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000	
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000	
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000	
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000	
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000	
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000	
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000	
	F10	Costo per la produzione di servizi	.000	
	F11	Valore dei beni strumentali	.000	
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000	
	F13	Spese per acquisti di servizi	.000	
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore .000	.000	
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	.000	
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000	
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari	.000	
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000	
	F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000	
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000	
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000	
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000	
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000	
	X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000	
	X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000	
	X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria		Barrare la casella
	X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000	
	X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000	

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

51.14.0 Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio)

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	Barrare la casella

	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni
C02	Grande industria	,00
C03	Media industria	,00
C04	Piccola industria	,00
C05	Artigiani	,00
C06	Grossisti	,00
C07	Agenti di commercio	,00
C08	Servizi	,00

	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti
C09	Industria	%
C10	Commercio all'ingrosso	%
C11	Iperdistribuzione	%
C12	Media e grande distribuzione	%
C13	Commercio al dettaglio	%
C14	Enti pubblici	%
C15	Consumatori privati	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)	Codice
C17	Anno di inizio dell'attività	

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)	Codice
D05	Venditori, viaggiatori, piazzisti	Numero
D06	Subagenti	Numero
	Consumi	
D07	GPL	,00
D08	Gasolio	,00

QUADRO E Beni strumentali

	Hardware	
E01	Personal computer	Numero
E02	Server	Numero
E03	Modem	Numero

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi	
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00
	Imposta sul valore aggiunto	
F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 3

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61F

51.11.0 **Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61F

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61F va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
• quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati" – 51.11.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.
Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si av-

valgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti a deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti ad esposizione.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
  - uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.
Ad esempio, nell'anno d'imposta 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D indicare:
– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite. A tal fine si consulti la tabella allegata;
– nei **righi D02**, **D03**, **D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
– nel **rigo D05**, l'ammontare complessivo delle spese per viaggi effettuati dall'agente o da suoi venditori, viaggiatori, piazzisti e subagenti, per pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, ecc.;
– nel **rigo D06**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti dalla disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e va-

lori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;

– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, inclu-

se quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla ge-

stione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contradddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61F

Studi di settore

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali
161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica

180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61F**

CODICE FISCALE

LIRE

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo delle unità immobiliari

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito	Mq
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a esposizione	Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61F**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	.000	
C03	Media industria	.000	
C04	Piccola industria	.000	
C05	Artigiani	.000	
C06	Grossisti	.000	
C07	Agenti di commercio	.000	
C08	Servizi	.000	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Spese di viaggio (pedaggi. biglietti aerei e ferroviari, ecc.)	.000	
D06	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000	

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61F**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 4

EURO

51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo delle unità immobiliari

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a deposito	Mq
B03	Locali destinati esclusivamente all'attività - superficie adibita a esposizione	Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	,00	
C03	Media industria	,00	
C04	Piccola industria	,00	
C05	Artigiani	,00	
C06	Grossisti	,00	
C07	Agenti di commercio	,00	
C08	Servizi	,00	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Spese di viaggio (pedaggi. biglietti aerei e ferroviari, ecc.)	,00	
D06	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00	

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61G

51.12.0 **Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61G

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61G va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria" – 51.12.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extra-

contabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:

– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, solo nel caso di uso promiscuo dell'abitazione, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività:
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
  • uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

- uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

- il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
- il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;

– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.
Ad esempio, nell'anno d'imposta 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12. QUADRO D –ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D indicare:
– nel **rigo D01**, consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;
– nei **righi D02, D03, D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
– nel **rigo D05**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'am-

montare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).
– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quie-

scenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a con-

tratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire, pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al perso-

nale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali

161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica
180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

CODICE FISCALE

LIRE

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo delle unità immobiliari (da indicare solo in caso di uso promiscuo dell'abitazione)

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02 Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61G**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	.000	
C03	Media industria	.000	
C04	Piccola industria	.000	
C05	Artigiani	.000	
C06	Grossisti	.000	
C07	Agenti di commercio	.000	
C08	Servizi	.000	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria

DOMICILIO FISCALE		Comune		Provincia

			Numero giornate retribuite
QUADRO A Personale addetto all'attività	**A01**	Dipendenti a tempo pieno	
	A02	Dipendenti a tempo parziale	
	A03	Apprendisti	
	A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

			Numero	Percentuale di lavoro prestato
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
	A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
	A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
	A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
	A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
	A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività	**B01**	Numero complessivo delle unità immobiliari (da indicare solo in caso di uso promiscuo dell'abitazione)	
		Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
	B02	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio	Mq

pagina 1

EURO

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	,00	
C03	Media industria	,00	
C04	Piccola industria	,00	
C05	Artigiani	,00	
C06	Grossisti	,00	
C07	Agenti di commercio	,00	
C08	Servizi	,00	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG61H

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG61H

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG61H va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione" – 51.13.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le

modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con

quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità immobiliari;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità immobiliare è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite.
Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità immobiliari che, a qualsiasi titolo, sono utilizzate per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità immobiliari da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, solo nel caso di uso promiscuo dell'abitazione, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività:
– in corrispondenza di **"Progressivo unità immobiliare"**, attribuire a ciascuna delle unità immobiliari di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti ad uffici;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente all'attività, adibiti a deposito.

11. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alla tipologia dell'attività svolta e alla modalità di svolgimento della stessa.
In particolare indicare:
– nel **rigo C01**, barrando la relativa casella, se il contribuente esercita promiscuamente attività di agente con commercio e/o concessione;

Tipologia aziende

– nei **righi** da **C02** a **C08**, per ciascuna delle tipologie individuate, il volume delle provvigioni realizzato;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **C09** a **C15**, per ciascuna delle tipologie individuate, la percentuale dei clienti, rispetto al totale dei clienti stessi. Al riguardo si precisa che nell'ambito dei consumatori privati (rigo C15) vanno compresi anche gli agricoltori.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo C16**,
• uno dei codici riportati nella tabella "A" se l'attività è esercitata all'interno di una sola delle seguenti regioni:

TABELLA A

Codice	Regioni
01	Piemonte
02	Valle D'Aosta
03	Lombardia
04	Trentino Alto Adige
05	Veneto
06	Friuli Venezia Giulia
07	Liguria
08	Emilia Romagna
09	Toscana
10	Umbria
11	Marche
12	Lazio
13	Campania
14	Abruzzo
15	Molise
16	Puglia
17	Basilicata
18	Calabria
19	Sicilia
20	Sardegna

TABELLA B

Codice	Macroaree
21	Nord Ovest (Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria)
22	Nord Est (Veneto, Trentino A. A., Friuli V. G., Emilia R.)
23	Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
24	Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

• uno dei codici riportati nella tabella "B", se l'attività è esercitata in più regioni comprese all'interno di una sola delle seguenti macroaree:
• il codice 25, qualora l'attività venga esercitata in più regioni comprese all'interno di più macroaree;
• il codice 26, qualora l'attività venga esercitata anche al di fuori del territorio nazionale;
– nel **rigo C17**, l'anno d'inizio dell'attività di intermediario. In base a tale indicazione, il software GE.RI.CO. applica una percentuale di riduzione del ricavo finale per i primi 5 anni di esercizio dell'attività di intermediario tenuto conto di quanto indicato nella seguente tabella.

Anni di esercizio dell'attivita di intermediario	Percentuale di abbattimento del ricavo finale
1	15%
2	12%
3	9%
4	6%
5	4%

Gli anni di esercizio dell'attività di intermediario si calcolano come differenza tra l'anno d'imposta di applicazione dello studio e l'anno di inizio attività.
Ad esempio, nell'anno d'imposta 2001, per un intermediario che abbia iniziato l'attività nel 1998 gli anni di esercizio dell'attività sono pari a 3 (2001 – 1998=3).

12. QUADRO D –ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D indicare:
– nel **rigo D01**,consultando la tabella allegata, il codice corrispondente al settore merceologico prevalente nell'esercizio dell'attività, in relazione all'ammontare complessivo delle vendite;
– nei **righi D02, D03, D04**, consultando la tabella allegata, gli eventuali ulteriori codici corrispondenti ad altri settori merceologici oggetto dell'attività;
– nel **rigo D05**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;

Consumi

– nel **rigo D06**, la spesa complessiva per l'acquisto di gasolio per autotrazione.

13. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fis-

so (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del

periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita

di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.
– nel **rigo X03**, il valore complessivo dei veicoli utilizzati nell'attività d'impresa;
– nel **rigo X04**, il valore di cui al rigo X03, determinato tenuto conto della riduzione pari al 20% del costo fiscalmente riconosciuto del veicolo utilizzato nell'attività di impresa (pari all'80% del costo originario fino ad un massimo di 50 milioni di lire,

pari a euro 25.822,84). Il costo fiscalmente riconosciuto va calcolato tenendo conto delle disposizioni dell'art. 121 bis del TUIR;
– nel **rigo X05**, barrando la relativa casella, se il collaboratore familiare o il coniuge svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa, che non assume rilievo ai fini della promozione delle vendite effettuata dall'intermediario. Nel determinare il numero dei "collaboratori familiari e coniuge dell'azienda coniugale" da indicare al campo A07 del quadro "personale addetto all'attività" dell'applicazione GE.RI.CO., va considerato anche il collaboratore o il coniuge che svolge esclusivamente attività di segreteria nell'impresa;
– nel **rigo X06**, l'ammontare totale delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti e lubrificanti impiegati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo X07**, l'ammontare delle spese di cui al rigo X06, utilizzato ai fini del calcolo del ricavo finale. Al riguardo si precisa che il valore da indicare va determinato applicando al totale delle stesse una riduzione pari al 10%.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:
Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi Z15 e Z16**, barrando la casella corrispondente, se si esercita l'attività di intermediario con deposito o di intermediario di consorzi agrari.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Settori merceologici
001 Abbigliamento, uomo, donna e bambino
002 Abbigliamento per neonato, gestante
003 Abbigliamento in pelle
004 Abbigliamento sportivo
005 Abbigliamento intimo
006 Abiti da lavoro
007 Costumi da bagno
008 Camiceria
009 Maglieria uomo, donna e bambino
010 Calzetteria
011 Guanti - Cappelli
012 Cravatte - Foulards - Sciarpe
013 Articoli vari per merceria

Agricoltura - Giardinaggio - Zootecnica
014 Alimenti zootecnici - Additivi
015 Antiparassitari
016 Fertilizzanti
017 Bulbi - Piante e fiori
018 Impianti per irrigazione
019 Macchine agricole
020 Utensileria
021 Accessori
022 Prodotti per il giardinaggio

Alimentari
023 Alimenti dietetici e integrali
024 Alimenti liofilizzati
025 Alimenti per l'infanzia
026 Alimenti surgelati - preparati
027 Alimenti con olio, con aceto o in salamoia
028 Carni fresche, surgelate, congelate, conservate
029 Pesce fresco, surgelato, congelato, conservato
030 Carni stagionate e insaccate
031 Paste alimentari - Riso - Farine
032 Legumi secchi e conservati
033 Cereali secchi e conservati
034 Frutta fresca, secca e conservata - Ortaggi
035 Conserve alimentari
036 Olii alimentari
037 Aceto
038 Estratti alimentari
039 Dati per brodo e gelatine
040 Funghi e tartufi
041 Aromi - Essenze e spezie
042 Caffè - The e prodotti per infusione
043 Latte e derivati
044 Formaggi
045 Uova
046 Prodotti da forno (non dolci)

Arredamento e Mobili
047 Mobili in genere
048 Mobili imbottiti
049 Mobili per esterno
050 Mobili e accessori per il bagno
051 Mobili e complementi in giunco - Vimini - Rattan
052 Mobili per alberghi, ristoranti, bar, negozi
053 Mobili per l'industria, ospedali, scuole, comunità
054 Mobili e complementi in vetro e cristallo - Specchi - Cornici
055 Materassi - Cuscini - Reti
056 Accessori

Articoli Diversi
057 Articoli in paglia
058 Articoli da regalo
059 Articoli promozionali
060 Articoli per fumatori
061 Articoli in metallo e legno per la casa
062 Coltelleria - Posaterie - Attrezzi per la cucina
063 Pentole
064 Bomboniere
065 Fiori e piante artificiali

Attrezzature e forniture per
066 Alberghi
067 Ristoranti
068 Bar - Caffè
069 Negozi
070 Scuole - Comunità
071 Ospedali
072 Uffici

Bevande
073 Acque gassate e minerali
074 Aperitivi - Vini aromatizzati
075 Bevande analcoliche
076 Bevande superalcoliche
077 Vini
078 Birra
079 Sciroppi - Succhi

Carta - Cancelleria - Libri
080 Carta per stampa, scrittura, disegno
081 Carte da parati
082 Carte da imballo
083 Carte chimiche
084 Cartone
085 Nastri adesivi autoadesivi
086 Articoli vari di cartotecnica
087 Articoli vari usa e getta
088 Articoli vari di cancelleria per scuole, per uffici
089 Strumenti per scrivere
090 Articoli ed attrezzature per il disegno
091 Agende - Calendari - Posters - Cartoline - Cartoncini
092 Accessori
093 Scatole
094 Buste
095 Libri

Cuoio - Calzature - Ombrelli - Pelletteria - Pellicceria
096 Borse
097 Calzature
098 Cuoio e pelli conciate
099 Pelletteria
100 Pellicceria
101 Valigeria
102 Ombrelli
103 Accessori

Edilizia
104 Attrezzature varie
105 Bruciatori - Caldaie
106 Cementi e materiali diversi
107 Prefabbricati
108 Ferro e travi metalliche
109 Legname
110 Impianti antincendio
111 Impianti di condizionamento
112 Impianti di riscaldamento
113 Impianti igienico-sanitari
114 Impianti elettrici
115 Marmi - Graniti
116 Pavimenti in linoleum, gomma, legno, moquette
117 Mattoni e tegole
118 Piscine
119 Rivestimenti
120 Cristalli e vetri
121 Serramenti e porte
122 Controsoffitti
123 Dispositivi di allarme
124 Prodotti laterizi ed articoli di terracotta
125 Materiali isolanti
126 Materiali per idraulica
127 Ascensori - Scale mobili
128 Macchine ed accessori vari

Elettrotecnica ed elettronica
129 Generatori - Convertitori
130 Motori elettrici - Trasformatori
131 Accumulatori - Pile
132 Materiali per impianti elettrici
133 Apparecchi elettrotermici
134 Forni elettrici industriali
135 Lampade ed apparecchi per illuminazione
136 Apparecchi di comunicazione
137 Radio - TV - TVCC - Videoregistratori - Telecamere
138 Elettrodomestici
139 Macchine da scrivere - Calcolatrici
140 Computer e materiali EDP
141 Fotocopiatrici - Telefax
142 Dischi - Nastri magnetici
143 Registratori di cassa
144 Accessori
145 Bilance
146 Antifurti - Controllo accessi
147 Elettronica in genere

Ferramenta
148 Ferramenta e piccola utensileria
149 Serrature
150 Lucchetti - Catene
151 Coltelleria - Forbici ecc.
152 Minuteria metallica e affini
153 Utensili vari
154 Accessori
155 Fai da te

Finanziari - Assicurativi
156 Assicurativi
157 Raccolta di risparmio privato
158 Erogazione di mezzi di finanziamento

Foto ottica
159 Apparecchi per ottica - Oftalmia e optometria
160 Lenti - Occhiali - Binocoli -Cannocchiali

161 Macchine fotocinematografiche
162 Pellicole fotografiche
163 Strumenti per astronomia
164 Accessori
165 Astucci - Custodia

Giocattoli - Articoli per bambini
166 Giocattoli
167 Modellismo
168 Articoli didattici
169 Articoli veri per bambini
170 Accessori

Legno e Bricolage
171 Legname da costruzione
172 Legno - Compenso - Tranciato - Laminato - ecc.
173 Carpenteria e falegnameria
174 Imballaggio
175 Articoli vari per l'industria della calzatura
176 Articoli vari per fumatori
177 Fai da te
178 Accessori

Macchine e attrezzature per l'industria
179 Macchine per l'industria meccanica
180 Macchine per l'industria tessile
181 Macchine per l'industria alimentare
182 Macchine per l'industria enologica
183 Macchine per lavorazione carta e cartone
184 Macchine per lavorazione maglieria e calzetteria
185 Macchine per lavorazione pelli, cuoio, pellicceria
186 Macchine per lavorazione legno
187 Macchine per lavorazione marmo, granito
188 Macchine per lavorazione gomma e plastica
189 Macchine per lavorazione vetro e cristallo
190 Macchine per calzaturificio
191 Macchine per panificazione e pasticceria
192 Macchine per gelati
193 Macchine da cucire e loro accessori
194 Macchine da stampa
195 Macchine da imballo
196 Impianti per lavanderie e stirerie
197 Impianti per magazzino
198 Impianti frigoriferi
199 Impianti di trasporto industriali
200 Forni
201 Affrancatrici
202 Cellofanatrici
203 Motori
204 Carrelli elevatori
205 Apparecchi di misura e controllo
206 Presse, pompe e compressori
207 Strumenti di precisione
208 Utensili
209 Accessori

Materie plastiche e Gomma
210 Pneumatici
211 Cinghie e nastri
212 Lastre - Laminati - Film
213 Tubi e profilati
214 Manufatti
215 Materie prime e semilavorate
216 Nastri adesivi
217 Buste - Shopper ecc.
218 Ondulati plastici
219 Resine espanse
220 Accessori
221 Oggettistica varia
222 Contenitori

Metallurgia - Siderurgia
223 Prodotti siderurgici
224 Prodotti metallurgici
225 Metalli e leghe non ferrose
226 Lamiere
227 Rubinetterie ed accessori vari per tubazioni
228 Fili - Corde - Reti metalliche
229 Materie prime e minerari
230 Accessori

Mezzi di trasporto
231 Autoveicoli
232 Autoveicoli industriali e rimorchi
233 Biciclette
234 Ciclomotori - motociclette
235 Accessori
236 Imbarcazioni a vela e motore
237 Accessori per imbarcazioni a vela e motore
238 Motori
239 Roulottes - Campers ed accessori
240 Batterie
241 Ricambi elettrici
242 Ricambi meccanici
243 Ricambi carrozzerie
244 Attrezzature e forniture per garage
245 Autoradio

Oreficeria - Argenteria - Orologeria
246 Orologi da polso
247 Orologi per arredamento
248 Pietre preziose - Perle
249 Gioielli
250 Argenteria
251 Accessori
252 Astucci

Porcellana - Ceramica - Vetro
253 Per uso casalingo
254 Per uso elettrico
255 Per arredamento
256 Articoli di vetro per laboratori
257 Articoli di vetro per uso alimentare, farmac. e profum.
258 Vetri, piatti, vetrate
259 Contenitori
260 Accessori

Prodotti chimici
261 Prodotti chimici
262 Gas compressi e liquefatti
263 Anticrittogamici - Insetticidi - Prodotti protettivi
264 Olii essenziali balsamici e oleoresina
265 Coloranti - Vernici e smalti
266 Inchiostri
267 Detersivi - Candeggianti - Combustibili
268 Cere - Candele
269 Colle e sigillanti
270 Olii industriali
271 Materie plastiche
272 Disincrostanti

Prodotti farmaceutici - Erboristeria
273 Specialità farmaceutiche e prodotti da banco
274 Prodotti diagnostici
275 Prodotti veterinari
276 Prodotti per erboristeria
277 Prodotti omeopatici
278 Apparecchi fisioelettromedicali
279 Articoli per medici, dentisti, veterinari
280 Articoli sanitari
281 Accessori

Prodotti dolciari
282 Prodotti da forno
283 Estratti per dolci, budini, creme
284 Cioccolato - Caramelle ecc.
285 Gelati e preparati per
286 Prodotti per pasticceria
287 Dolciumi in genere
288 Prodotti dolci surgelati
289 Pasticceria

Profumeria
290 Articoli vari
291 Biglietteria
292 Cosmesi
293 Prodotti di bellezza e igienici
294 Profumi
295 Accessori

Pubblicità
296 Editoriale
297 Radio TV
298 Cinema
299 Esterna
300 Fiere e mostre
301 Oggettistica

Sport e tempo libero
302 Abbigliamento
303 Caccia e pesca
304 Campeggio
305 Nautica
306 Sci e sport invernali
307 Sport vari
308 Accessori

Tessili
309 Biancheria
310 Biancheria per la casa
311 Biancheria per alberghi, comunità, ecc.
312 Coperte - Trapunte - Piumini
313 Fibre tessili e filati
314 Tappeti - Arazzi - Moquettes
315 Tendaggi
316 Tessuti in genere
317 Tessuti per l'arredamento
318 Tessuti plastici - Cuoio artificiale
319 Accessori

Varie
320 Distributori automatici
321 Mobili antichi e antichità
322 Articoli ed arredi sacri
323 Impianti trattamento acque
324 Gruppo elettrogeni e motori diesel
325 Strumenti per controllo dei processi industriali
326 Strumenti di laboratorio
327 Strumenti musicali
328 Mobili per ufficio
329 Articoli per cerimonia
330 Prodotti per tabaccheria
331 Combustibili e oli
332 Consulenza e servizi professionali
333 Informazioni commerciali
334 Servizi di sicurezza aziendale (L. 626)
335 Servizi di certificazione aziendale
336 Impianti generici
337 Apparecchi ed accessori DVD
338 Strumenti medici diagnostici

Settore ambientale
339 Servizi di smaltimento e riciclaggio di rifiuti
340 Trattamento residui di lavorazione
341 Prodotti ecologici
342 Prodotti per imballaggio

Hardware, Software, Office automation
343 Hardware
344 Software
345 Servizi internet
346 Servizi vari
347 Accessori hardware e software

Telecomunicazioni
348 Apparecchiature
349 Fornitura di servizi
350 Accessori

Fiori e piante
351 Naturali
352 Accessori

Musica
353 Spartiti
354 Accessori
355 Spettacoli
356 Dischi, nastri magnetici, CD

Attività e prodotti vari
999 Attività e prodotti non precedentemente classificati

Modello **SG61H**

CODICE FISCALE

LIRE

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01 Numero complessivo delle unità immobiliari (da indicare solo in caso di uso promiscuo dell'abitazione)

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02 Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio Mq

B03 Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a deposito Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61H**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
	Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
C02	Grande industria	.000	
C03	Media industria	.000	
C04	Piccola industria	.000	
C05	Artigiani	.000	
C06	Grossisti	.000	
C07	Agenti di commercio	.000	
C08	Servizi	.000	
	Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
C09	Industria		%
C10	Commercio all'ingrosso		%
C11	Iperdistribuzione		%
C12	Media e grande distribuzione		%
C13	Commercio al dettaglio		%
C14	Enti pubblici		%
C15	Consumatori privati		%
		TOT = 100%	
	Altri dati		
C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
C17	Anno di inizio dell'attività		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

D01	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
D05	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero
	Consumi		
D06	Gasolio	.000	

QUADRO E Beni strumentali

E01	Altri automezzi (oltre le autovetture)		Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG61H**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	.000
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	.000
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	.000
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Intermediari con deposito — barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari — barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia	

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità immobiliari (da indicare solo in caso di uso promiscuo dell'abitazione)	

Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a ufficio	Mq
B03	Locali uso promiscuo dell'abitazione - superficie adibita a deposito	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

Quadro	Rigo	Descrizione	Valore	
QUADRO C Modalità di svolgimento dell'attività	**C01**	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione		Barrare la casella
		Tipologia aziende	Volume delle provvigioni	
	C02	Grande industria	,00	
	C03	Media industria	,00	
	C04	Piccola industria	,00	
	C05	Artigiani	,00	
	C06	Grossisti	,00	
	C07	Agenti di commercio	,00	
	C08	Servizi	,00	
		Tipologia clientela	Percentuale dei clienti	
	C09	Industria		%
	C10	Commercio all'ingrosso		%
	C11	Iperdistribuzione		%
	C12	Media e grande distribuzione		%
	C13	Commercio al dettaglio		%
	C14	Enti pubblici		%
	C15	Consumatori privati		%
			TOT = 100%	
		Altri dati		
	C16	Area di esercizio dell'attività (vedere codici delle tabelle allegate alle istruzioni)		Codice
	C17	Anno di inizio dell'attività		
QUADRO D Elementi specifici dell'attività	**D01**	Settore merceologico prevalente (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D02	Altri settori - a) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D03	Altri settori - b) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D04	Altri settori - c) (vedere codici della tabella allegata alle istruzioni)		Codice
	D05	Giorni di partecipazione a fiere e mostre		Numero
		Consumi		
	D06	Gasolio	,00	
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Altri automezzi (oltre le autovetture)		Numero

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi ☐ Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	☐ Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Ammontare complessivo del valore degli autoveicoli	,00
X04	Ammontare del valore di cui al rigo X03 utilizzato ai fini del calcolo	,00
X05	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	☐ Barrare la casella
X06	Ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti	,00
X07	Ammontare del valore di cui al rigo X06 utilizzato ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO €

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Intermediari con deposito barrare la casella

Z16 Intermediari di consorzi agrari barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG62U

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG62U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG62U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo" - 55.30.5.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1,** anche se svolgono come attività prevalente quella di "Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo" - codice attività 55.30.5, sono tenuti ad applicare lo studio di settore SG60U. Per maggiori chiarimenti vedere le istruzioni per la compilazione del modello SG60U.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono

indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;

- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva (a disposizione del pubblico), espressa in metri quadrati, degli spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, ottenuta sommando quella relativa a tutti gli spazi e locali destinati a magazzino delle merci, retrobottega o ad altri utilizzi similari, contigui e non al punto di produzione dei servizi;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti alla preparazione dei prodotti destinati alla vendita e/o somministrazione (laboratorio, cucina);
- nel **rigo B07**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi

destinati esclusivamente all'intrattenimento e spettacolo;
– nel **rigo B09**, il **codice 1**, **2** o **3**, secondo le tre fasce di apertura dell'unità locale riportate;
– nel **rigo B10**, barrando la relativa casella, nell'ipotesi in cui l 'attività commerciale viene svolta all'interno di un complesso alberghiero;
– nel **rigo B11**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

Servizi offerti

– nei **righi** da **D01** a **D04**, per ciascuna tipologia individuata, il tipo di attività svolta, barrando una o più caselle;
– nel **rigo D05**, in percentuale, i ricavi derivanti dalle vendite di biglietti e consumazioni obbligatorie per intrattenimento e spettacolo, relativi alle diverse modalità di ammissione del pubblico (ingresso con biglietto comprensivo del diritto a consumazione; ingresso con biglietto e consumazione obbligatoria; ingresso libero e consumazione obbligatoria; ingresso con biglietto e consumazione facoltativa), in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D06**, barrando la casella se si affittano sale o locali per feste private;

Tipologia di intrattenimento

– nei **righi D07** e **D08**, per ciascuna tipologia individuata, il tipo di intrattenimento offerto, barrando una o più caselle;

Elementi specifici

– nel **rigo D09** , il numero dei posti a sedere situati all'esterno del locale;
– nel **rigo D10**, il costo sostenuto per prestazioni di artisti, intrattenitori, animatori, presentatori, disc-jockey, ecc., escluso il personale dipendente.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al possesso e/o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni strumentali alla data del 31 dicembre 2001, barrando una o più caselle.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazio-

ni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre ope-

razioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro auto-

nomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B05	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B06	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B07	Potenza impegnata		Kw
B08	Spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e allo spettacolo		Mq
B09	Orario d'apertura (1=solo pranzo, 2=solo cena, 3=pranzo e cena)		
B10	Localizzazione in alberghi		Barrare la casella
B11	Apertura stagionale (1=fino a 3 mesi, 2=fino a 6 mesi, 3=fino a 9 mesi)		

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività		**Modalità di espletamento dell'attività**	
		Servizi offerti	
	D01	Ristorante	Barrare la casella
	D02	Trattoria	Barrare la casella
	D03	Pizzeria	Barrare la casella
	D04	Birreria con cucina	Barrare la casella
	D05	Intrattenimento e spettacolo	%
	D06	Affitto sale/locale per feste private	Barrare la casella
		Tipologia di intrattenimento	
	D07	Dancing	Barrare la casella
	D08	Musica riprodotta (video, nastri,CD, ecc.)	Barrare la casella
		Elementi specifici	
	D09	Posti a sedere (esterni)	Numero
	D10	Costo sostenuto per prestazioni di artisti ed intrattenitori	.000
QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Pista da ballo	Barrare la casella
	E02	Palco	Barrare la casella
QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
	F10	Costo per la produzione di servizi	.000
	F11	Valore dei beni strumentali	.000
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
	F13	Spese per acquisti di servizi	.000
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore .000	.000
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	.000
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000
		Imposta sul valore aggiunto	
	F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
	F18	Volume d'affari	.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG62U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 3

55.30.5 Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B05	Superficie utilizzata per deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B06	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B07	Potenza impegnata		Kw
B08	Spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e allo spettacolo		Mq
B09	Orario d'apertura (1=solo pranzo, 2=solo cena, 3=pranzo e cena)		
B10	Localizzazione in alberghi		Barrare la casella
B11	Apertura stagionale (1=fino a 3 mesi, 2=fino a 6 mesi, 3=fino a 9 mesi)		

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

Servizi offerti

D01	Ristorante	Barrare la casella
D02	Trattoria	Barrare la casella
D03	Pizzeria	Barrare la casella
D04	Birreria con cucina	Barrare la casella
D05	Intrattenimento e spettacolo	%
D06	Affitto sale/locale per feste private	Barrare la casella

Tipologia di intrattenimento

D07	Dancing	Barrare la casella
D08	Musica riprodotta (video, nastri,CD, ecc.)	Barrare la casella

Elementi specifici

D09	Posti a sedere (esterni)	Numero
D10	Costo sostenuto per prestazioni di artisti ed intrattenitori	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Pista da ballo	Barrare la casella
E02	Palco	Barrare la casella

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 2

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 3

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG63U

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG63U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG63U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo" - 55.40.4.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di **"Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1**, anche se svolgono come attività prevalente quella di "Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo" - codice attività 55.40.4, sono tenuti ad applicare lo studio di settore SG60U. Per maggiori chiarimenti vedere le istruzioni per la compilazione del modello SG60U.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ri-

cerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai

singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'e-

sistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la superficie complessiva (a disposizione del pubblico), espressa in metri quadrati, degli spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a magazzino delle merci o ad altri utilizzi similari;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi adibiti alla preparazione dei prodotti destinati alla vendita e/o somministrazione (laboratorio, cucina);
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e spettacolo;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a camerino;
- nel **rigo B09**, il **codice 1**, **2** o **3**, secondo le tre fasce orarie di apertura dell'unità locale riportate;
- nel **rigo B10**, barrare la relativa casella, se l'unità locale effettua esclusivamente l'apertura serale dalle ore 18.00 in poi.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività
Servizi offerti

– nei **righi** da **D01** a **D09**, per ciascuna tipologia individuata, in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. In particolare, nel rigo D09, vanno indicati, in percentuale, i ricavi derivanti dalle vendite di biglietti per intrattenimento e spettacolo.
I ricavi derivanti dalle consumazioni (pasti, bevande, ecc.) non pagate con il biglietto di ingresso, vanno indicati nei precedenti righi da D01 a D07;
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia di intrattenimento

– nei **righi** da **D10** a **D14**, per ciascuna tipologia individuata, il tipo di intrattenimento offerto, barrando una o più caselle;
– nel **rigo D15**, la trasmissione su video, televisori e schermi, di eventi sportivi e musicali (gare, concerti, ecc.), in ripresa diretta da TV, PAY-TV, ecc., barrando la relativa casella;

Elementi specifici

– nei **righi D16** e **D17**, rispettivamente, il numero dei posti a sedere rispettivamente situati all'interno e all'esterno del locale;
– nel **rigo D18**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati.

Al riguardo si precisa che tra gli addetti all'attività d'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: le collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un animatore ha prestato servizio per due mesi ed un altro animatore per altri cinque mesi, nel rigo D18, andrà indicato il numero due;
– nel **rigo D19**, il costo sostenuto per prestazioni di artisti, intrattenitori, animatori, presentatori, disc-jockey, ecc., escluso il personale dipendente;
– nel **rigo D20**, l'importo dei diritti di autore versati alla SIAE.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative alla presenza, barrando le rispettive caselle, o al numero, dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono

intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un proget-

to realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo del-

le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG63U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)	Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione	Mq
B05	Spazi destinati a deposito (retrobottega, magazzino)	Mq
B06	Spazi destinati alla preparazione (laboratorio, cucina)	Mq
B07	Spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e spettacolo	Mq
B08	Spazi destinati a camerino	Mq
B09	Orario di apertura (1=fino ad 8 ore; 2=fino a 14 ore; 3=oltre le 14 ore)	
B10	Solo apertura serale dalle 18.00 in poi	Barrare la casella

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG63U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività

Servizi offerti

		Percentuale sui ricavi
D01	Caffetteria e lieviti	%
D02	Somministrazione bevande	%
D03	Somministrazione di alcolici e superalcolici	%
D04	Gastronomia (panini, tramezzini, ecc.)	%
D05	Somministrazione di cibi caldi e precotti	%
D06	Pasticceria	%
D07	Gelateria	%
D08	Affitto sale/locale per feste private	%
D09	Intrattenimento e spettacolo	%
		TOT = 100%

Tipologia di intrattenimento

D10	Musica dal vivo	Barrare la casella
D11	Dancing	Barrare la casella
D12	Video bar	Barrare la casella
D13	Musica riprodotta (video, nastri,CD, ecc.)	Barrare la casella
D14	Disco bar	Barrare la casella
D15	Trasmissione di eventi sportivi e musicali	Barrare la casella

Elementi specifici

D16	Posti a sedere (interni)	Numero
D17	Posti a sedere (esterni)	Numero
D18	Animatore/presentatore/disc-jockey	Numero
D19	Costo sostenuto per prestazioni di artisti ed intrattenitori	.000
D20	Diritti di autore versati alla SIAE	.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Impianto luci	Barrare la casella
E02	Pista da ballo	Barrare la casella
E03	Video/televisori/monitor	Numero
E04	Schermi	Numero

pagina 2

Modello **SG63U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG63U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

55.40.4 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)		Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione		Mq
B05	Spazi destinati a deposito (retrobottega, magazzino)		Mq
B06	Spazi destinati alla preparazione (laboratorio, cucina)		Mq
B07	Spazi destinati esclusivamente all'intrattenimento e spettacolo		Mq
B08	Spazi destinati a camerino		Mq
B09	Orario di apertura (1=fino ad 8 ore; 2=fino a 14 ore; 3=oltre le 14 ore)		
B10	Solo apertura serale dalle 18.00 in poi		Barrare la casella

pagina 1

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività – Servizi offerti	Percentuale sui ricavi
D01	Caffetteria e lieviti	%
D02	Somministrazione bevande	%
D03	Somministrazione di alcolici e superalcolici	%
D04	Gastronomia (panini, tramezzini, ecc.)	%
D05	Somministrazione di cibi caldi e precotti	%
D06	Pasticceria	%
D07	Gelateria	%
D08	Affitto sale/locale per feste private	%
D09	Intrattenimento e spettacolo	%
		TOT = 100%

	Tipologia di intrattenimento	
D10	Musica dal vivo	Barrare la casella
D11	Dancing	Barrare la casella
D12	Video bar	Barrare la casella
D13	Musica riprodotta (video, nastri,CD, ecc.)	Barrare la casella
D14	Disco bar	Barrare la casella
D15	Trasmissione di eventi sportivi e musicali	Barrare la casella

	Elementi specifici	
D16	Posti a sedere (interni)	Numero
D17	Posti a sedere (esterni)	Numero
D18	Animatore/presentatore/disc-jockey	Numero
D19	Costo sostenuto per prestazioni di artisti ed intrattenitori	,00
D20	Diritti di autore versati alla SIAE	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Impianto luci	Barrare la casella
E02	Pista da ballo	Barrare la casella
E03	Video/televisori/monitor	Numero
E04	Schermi	Numero

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG64U

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG64U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG64U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Bottiglierie ed enoteche con somministrazione" - 55.40.3.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'u-

nità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all' unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva (a disposizione del pubblico), espressa in metri quadrati, degli spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi adibiti alla preparazione dei prodotti destinati alla vendita e/o somministrazione (laboratorio, cucina);
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a cantina e/o cava, per il deposito e/o l'esposizione delle bottiglie.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

Servizi

– nei **righi** da **D01** a **D06**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
Prodotti offerti

– nei **righi** da **D07** a **D09**, il numero delle etichette trattate ed offerte alla clientela, di-

stinte per vini nazionali, spumanti, acquaviti e distillati;

Cibi affiancati (piatti freddi, precotti, ecc.)

– nei **righi** da **D10** a **D15**, barrando una o più caselle, le diverse tipologie individuate di prodotti e di cibi offerti;

Elementi specifici

– nel **rigo D16**, il numero dei posti a sedere situati all'interno del locale;
– nel **rigo D17**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per la mansione o profilo professionale individuato. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività dell'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: le collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un cameriere ha prestato servizio per due mesi ed un altro cameriere per altri cinque mesi, nel rigo D17, andrà indicato il numero due.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo ri-

go. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i com-

pensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SG64U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)	Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione	Mq
B05	Spazi destinati alla preparazione (laboratorio)	Mq
B06	Spazi destinati a cantina/cave	Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	
	Servizi	Percentuale sui ricavi
D01	Degustazione di vini	%
D02	Degustazione di distillati	%
D03	Somministrazione di cibi	%
D04	Vendita bottiglie (alcolici e superalcolici per asporto)	%
D05	Vendita di altre bevande (non comprese nei righi precedenti)	%
D06	Vendita di specialità gastronomiche (inclusi olio d'oliva e aceto)	%
		TOT = 100%
	Prodotti offerti	Numero etichette
D07	Vini nazionali	
D08	Spumanti	
D09	Acquaviti/distillati	
	Cibi affiancati (piatti freddi, precotti, ecc.)	
D10	Insaccati	Barrare la casella
D11	Formaggi	Barrare la casella
D12	Verdure/insalate	Barrare la casella
D13	Zuppe/pasta	Barrare la casella
D14	Secondi/sfornati	Barrare la casella
D15	Dolci	Barrare la casella
	Elementi specifici	
D16	Posti a sedere (interni)	Numero
D17	Camerieri ai tavoli	Numero

QUADRO E Beni Strumentali

E01	Forni microonde	Numero
E02	Forni elettrici	Numero

pagina 2

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

55.40.3 Bottiglierie ed enoteche con somministrazione

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Spazi interni destinati alla vendita ed alla somministrazione (a disposizione del pubblico)	Mq
B04	Spazi esterni destinati alla vendita ed alla somministrazione	Mq
B05	Spazi destinati alla preparazione (laboratorio)	Mq
B06	Spazi destinati a cantina/cave	Mq

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	
	Servizi	Percentuale sui ricavi
D01	Degustazione di vini	%
D02	Degustazione di distillati	%
D03	Somministrazione di cibi	%
D04	Vendita bottiglie (alcolici e superalcolici per asporto)	%
D05	Vendita di altre bevande (non comprese nei righi precedenti)	%
D06	Vendita di specialità gastronomiche (inclusi olio d'oliva e aceto)	%
		TOT = 100%
	Prodotti offerti	Numero etichette
D07	Vini nazionali	
D08	Spumanti	
D09	Acquaviti/distillati	
	Cibi affiancati (piatti freddi, precotti, ecc.)	
D10	Insaccati	Barrare la casella
D11	Formaggi	Barrare la casella
D12	Verdure/insalate	Barrare la casella
D13	Zuppe/pasta	Barrare la casella
D14	Secondi/sfornati	Barrare la casella
D15	Dolci	Barrare la casella
	Elementi specifici	
D16	Posti a sedere (interni)	Numero
D17	Camerieri ai tavoli	Numero

QUADRO E Beni Strumentali

E01	Forni microonde	Numero
E02	Forni elettrici	Numero

pagina 2

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG65U

55.23.4 **Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;**
55.23.6 **Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG65U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG65U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B – Elementi strutturali;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze" – 55.23.4;
"Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences)" – 55.23.6.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è

però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'u-

nità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – ELEMENTI STRUTTURALI

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla struttura e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare la struttura e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata la struttura;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la quantità di gasolio consumata, espressa in metri cubi;
– nel **rigo B05**, la quantità di acqua consumata, espressa in metri cubi;
– nel **rigo B06**,il numero complessivo delle persone alle quali è stato concesso alloggio nel corso dell'anno e il cui nominativo è stato comunicato all'Autorità di P.S.;
– nel **rigo B07**, il numero complessivo delle persone alloggiate, per ciascun giorno di apertura nel corso dell'anno (sommare il numero delle presenze giornaliere nel periodo di apertura dell'esercizio);
– nel **rigo B08**, il numero complessivo delle camere/unità abitative occupate dalle persone alloggiate nel corso dell'anno (sommare il numero delle camere/unità abitative occupate per ogni giorno di apertura dell'esercizio);
– nel **rigo B09**, il numero dei giorni di apertura dell'esercizio nel corso dell'anno;

Caratteristiche della struttura ricettiva

– nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2**, **3**, **4**, o **5**, a seconda della tipologia dell'attività esercitata;
– nel **rigo B11**, la classificazione ufficiale dell'attività riportando il **codice 1**, **2**, o **3**. Il rigo va compilato solo dai contribuenti con codice di attività 55.23.6;
– nel **rigo B12**, la classificazione ufficiale dell'attività, utilizzando la legenda indicata. Il rigo va compilato solo dai contribuenti con codice di attività 55.23.4;
– nei **righi** da **B13** a **B17**, rispettivamente, il numero delle camere, dei monolocali, dei

bilocali, dei trilocali, dei quadrilocali ed oltre, distinguendo quelle/i con bagno e quelle/i senza bagno;
– nel **rigo B18**, il numero dei bagni comuni destinati esclusivamente all'utilizzo degli alloggiati;

Dimensioni della struttura ricettiva

– nel **rigo B19**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata alla ricezione (reception) degli ospiti e ai servizi amministrativi (uffici). Il rigo va compilato solo dai contribuenti con codice di attività 55.23.6;
– nel **rigo B20**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dell'area destinata ad impianti sportivi. Il rigo va compilato solo dai contribuenti con codice di attività 55.23.6;
– nel **rigo B21**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a sale comuni (sala TV, sale giochi, ecc.);

Ristorante/Self-service (a gestione diretta)

– nel **rigo B22**, il numero medio giornaliero di pasti serviti, relativi ai ristoranti e/o selfservice gestiti direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del questionario. Al riguardo, si precisa che per "pasto servito", si intende sia il pasto tradizionale, formato cioè da più portate, sia quello formato da un solo primo piatto o da una singola portata.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Servizi

– nei **righi** da **D01** a **D06**, in percentuale, per ciascuna tipologia di servizi individuata, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi in camera/unità abitativa (Presenza in percentuale rispetto al totale)

– nei **righi** da **D07** a **D09**, la percentuale di presenza, per ciascuna tipologia di servizi individuata, rispetto al totale delle camere/unità abitative;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D10** a **D12**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

– nei **righi** da **D13** a **D17**, il numero degli addetti all'attività dell'impresa, per ciascuna delle mansioni o dei profili professionali individuati. Per gli addetti che svolgono più mansioni (vengono cioè impiegati in più servizi), indicare la mansione svolta prevalentemente. Al riguardo, si precisa che tra gli addetti all'attività dell'impresa devono essere compresi, oltre ai lavoratori dipendenti, anche coloro che non sono lavoratori dipendenti (ad esempio: i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e coloro che effettuano prestazioni occasionali); per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un cameriere ha prestato servizio per due mesi ed un altro cameriere per altri cinque mesi, nel rigo D15 andrà indicato il numero due.
In particolare, nel rigo D16, vanno indicati i giardinieri, gli addetti alle pulizie delle aree e dei bagni comuni, ecc.;
– nel **rigo D18**, va indicato il costo sostenuto nel corso dell'anno per l'acquisto dei servizi esterni di pulizia generale e delle unità abitative;

Attrezzature sportive, ricreative e servizi vari all'interno della struttura

– nei **righi** da **D19** a **D20**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero delle attrezzature sportive (impianti) e ricreative presenti all'interno della struttura ricettiva gestite direttamente dal soggetto interessato alla compilazione del modello.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di du-

rata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);

– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;

– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;

– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli appren-

disti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
- nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
- nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
- nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

- nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
- nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

- **TriTot** è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;
- **Tri1** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);
- **Tri12** è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG65U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

☐ 55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze
☐ 55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences)
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Elementi strutturali

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Consumo di gasolio		Metri cubi
B05	Consumo di acqua		Metri cubi
B06	Arrivi		Numero
B07	Presenze		Numero
B08	Camere/unità abitative occupate		Numero
B09	Giorni di apertura		Numero

Caratteristiche della struttura ricettiva

B10	Classificazione per tipo (1=Affittacamere; 2=Case per vacanze; 3=RTA - Residenza Turistico Alberghiera; 4=Villaggio albergo; 5=Locanda)	
B11	Classificazione per stelle (1=due stelle; 2=tre stelle; 3=quattro stelle)	
B12	Classificazione per categoria (1=prima categoria; 2=seconda categoria; 3=terza categoria; 4=quarta categoria)	

		Con bagno	Senza bagno	
B13	Camere			Numero
B14	Monolocali			Numero
B15	Bilocali			Numero
B16	Trilocali			Numero
B17	Quadrilocali ed oltre			Numero
B18	Bagni comuni di stretta pertinenza delle camere/unità abitative			Numero

Dimensioni della struttura ricettiva

B19	Area ricezione e servizi amministrativi (solo per R.T.A. e villaggi albergo)		Mq
B20	Area destinata ad impianti sportivi (solo per R.T.A. e villaggi albergo)		Mq
B21	Area destinata a sale comuni		Mq

Ristorante/Self-service (a gestione diretta)

B22	Pasti serviti giornalmente (in media)		Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG65U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Servizi

		Percentuale sui ricavi	
D01	Camere/unità abitative		%
D02	Ristorante/Self-service		%
D03	Fornitura di servizio di vitto (solo per affittacamere)		%
D04	Servizio bar (bar, frigo bar, ecc.)		%
D05	Attività sportive		%
D06	Altro		%
		TOT = 100%	

Servizi in camera/unità abitativa (Presenza in percentuale rispetto al totale)

D07	Televisione		%
D08	Frigo bar		%
D09	Telefono		%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi	
D10	Clientela d'affari		%
D11	Vacanze		%
D12	Altro		%
		TOT = 100%	

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

D13	Personale amministrativo/ricezione		Numero
D14	Cuoco e aiuto cuoco		Numero
D15	Camerieri ai tavoli (solo per il servizio di ristorante)		Numero
D16	Tecnici addetti alla manutenzione		Numero
D17	Addetti ai servizi di riassetto delle camere/unità abitative		Numero
D18	Costo per acquisto di servizi esterni di pulizia	.000	

Attrezzature sportive, ricreative e servizi vari all'interno della struttura

D19	Piscina (gestione diretta)		Numero
D20	Sauna (gestione diretta)		Numero

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG65U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG65U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 4

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- ☐ 55.23.4 Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze
- ☐ 55.23.6 Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences)

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Elementi strutturali

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Consumo di gasolio		Metri cubi
B05	Consumo di acqua		Metri cubi
B06	Arrivi		Numero
B07	Presenze		Numero
B08	Camere/unità abitative occupate		Numero
B09	Giorni di apertura		Numero

Caratteristiche della struttura ricettiva

B10	Classificazione per tipo (1=Affittacamere; 2=Case per vacanze; 3=RTA - Residenza Turistico Alberghiera; 4=Villaggio albergo; 5=Locanda)	
B11	Classificazione per stelle (1=due stelle; 2=tre stelle; 3=quattro stelle)	
B12	Classificazione per categoria (1=prima categoria; 2=seconda categoria; 3=terza categoria; 4=quarta categoria)	

		Con bagno	Senza bagno	
B13	Camere			Numero
B14	Monolocali			Numero
B15	Bilocali			Numero
B16	Trilocali			Numero
B17	Quadrilocali ed oltre			Numero
B18	Bagni comuni di stretta pertinenza delle camere/unità abitative			Numero

Dimensioni della struttura ricettiva

B19	Area ricezione e servizi amministrativi (solo per R.T.A. e villaggi albergo)		Mq
B20	Area destinata ad impianti sportivi (solo per R.T.A. e villaggi albergo)		Mq
B21	Area destinata a sale comuni		Mq

Ristorante/Self-service (a gestione diretta)

B22	Pasti serviti giornalmente (in media)		Numero

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Servizi	Percentuale sui ricavi
D01	Camere/unità abitative	%
D02	Ristorante/Self-service	%
D03	Fornitura di servizio di vitto (solo per affittacamere)	%
D04	Servizio bar (bar, frigo bar, ecc.)	%
D05	Attività sportive	%
D06	Altro	%
		TOT = 100%
	Servizi in camera/unità abitativa (Presenza in percentuale rispetto al totale)	
D07	Televisione	%
D08	Frigo bar	%
D09	Telefono	%
	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D10	Clientela d'affari	%
D11	Vacanze	%
D12	Altro	%
		TOT = 100%
	Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali	
D13	Personale amministrativo/ricezione	Numero
D14	Cuoco e aiuto cuoco	Numero
D15	Camerieri ai tavoli (solo per il servizio di ristorante)	Numero
D16	Tecnici addetti alla manutenzione	Numero
D17	Addetti ai servizi di riassetto delle camere/unità abitative	Numero
D18	Costo per acquisto di servizi esterni di pulizia	,00
	Attrezzature sportive, ricreative e servizi vari all'interno della struttura	
D19	Piscina (gestione diretta)	Numero
D20	Sauna (gestione diretta)	Numero

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG67U

93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG67U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG67U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità" – 93.01.1;
"Servizi delle lavanderie a secco, tintorie" – 93.01.2.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è

però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione

degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale, il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che a qualsiasi titolo viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati all'accesso dei clienti, intendendo per tali, tutti quelli dove avvengono le operazioni di consegna e ritiro dei capi;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi utilizzati per le lavorazioni (lavaggio, tintura, stiratura, piccole riparazioni, ecc.);
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a retrobottega, magazzino o ad altri utilizzi similari;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi adibiti ad uffici.

Tariffe applicate per servizio completo di lavaggio e stiratura

In questa sezione vanno indicate le tariffe applicate per il servizio completo di lavaggio e stiratura (per i **righi** da **B08** a **B15** e da **B18** a **B22**; si precisa, inoltre, che i **righi B21** e **B22**, vanno compilati solo da chi fornisce lavaggio self-service in acqua) per ciascuna tipologia di prestazione/capo individuata. Nel caso in cui vengano adottate più tariffe per le medesime prestazioni/capi, occorrerà indicare una media delle tariffe stesse.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare indicare:

Consumi

– nel **rigo D01**, la quantità di detergenti a secco (additivi/rafforzatori per il lavaggio a secco) consumata, espressa in litri;
– nel **rigo D02**, la quantità di detergenti ad acqua consumata, espressa in litri;
– nel **rigo D03**, la quantità di ipoclorito consumata, espressa in litri;
– nel **rigo D04**, la quantità di solventi consumata, espressa in chilogrammi;
– nel **rigo D05**, il numero di grucce metalliche a perdere utilizzate;
– nel **rigo D06**, la quantità di carta per pacchi utilizzata, espressa in chilogrammi;
– nel **rigo D07**, la quantità di cellophane consumata, espressa in chilogrammi;
– nel **rigo D08**, la quantità di acqua consumata, espressa in metri cubi;
– nel **rigo D09**, la quantità di gas/metano consumata, espressa in metri cubi.

Mezzi di trasporto

In questa sezione sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **D10** a **D12**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D10 a D12 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
Nel **rigo D13**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Modalità di espletamento dell'attività

Tipologia prestazioni di servizio

– nei **righi** da **D14** a **D22**, barrare la casella, per ciascuna delle tipologie di servizi individuate.

In particolare, si precisa che il rigo D21, dovrà essere compilato solo se i ricavi provenienti dal servizio di lavaggio a gettone sono superiori al 50% rispetto al totale dei ricavi conseguiti;

Prestazioni di servizio effettuate

– nei **righi** da **D23** a **D30**, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei capi lavorati, in rapporto al totale dei capi complessivamente trattati, inclusi quelli la cui lavorazione è stata effettuata da terzi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi

– nei **righi** da **D31** a **D33**, per ciascuna tipologia individuata, le spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi;

Altri elementi specifici

– nei **righi** da **D34** a **D36**, per ciascuna tipologia individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D37**, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli impianti e dei locali;
– nel **rigo D38**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta. Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio);
– nel **rigo D39**, le spese sostenute per la frequenza di corsi di aggiornamento professionale (ad esempio per trattamento e pulitura di nuovi tessuti e/o materiali);

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D40** a **D46**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. In particolare nel rigo D40, vanno indicate le persone fisiche che non esercitano le attività previste nei successivi righi da D41 a D45.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero e alla capacità di lavaggio, espressa in Kg. dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare:
– nei **righi** da **E01** a **E03**, indicare, nel **primo campo**, il numero dei beni strumentali individuati e, nel **secondo campo**, la potenza di lavaggio espressa in chilogrammi per lavaggio. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più beni strumentali della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative potenze di lavaggio complesive;
– nel **rigo E10**, indicare il possesso e/o la detenzione del bene strumentale, barrando la casella.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze ini-

ziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi con-

seguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presen-

te modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG67U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

- [ ] 93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità
- [ ] 93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Spazi destinati all'accesso dei clienti	Mq
B05	Spazi destinati alle lavorazioni	Mq
B06	Spazi destinati a deposito (retrobottega, magazzino)	Mq
B07	Spazi destinati ad uffici	Mq

Tariffe applicate per servizio completo di lavaggio e stiratura

B08	Camicia	.000
B09	Pantalone	.000
B10	Gonna	.000
B11	Giacca	.000
B12	Tailleur	.000
B13	Cappotto	.000
B14	Coperta matrimoniale	.000
B15	Lenzuolo matrimoniale	.000
B16	Capi in pelle	.000
B17	Pellicce	.000
B18	Tappeti a Kg.	.000
B19	Tariffa mono-prezzo a capo	.000
B20	Tariffa a chilogrammo per biancheria e tovagliame	.000
B21	Gettone lavatrice da 5 Kg.	.000
B22	Gettone lavatrice da 10 Kg.	.000

pagina 1

Modello **SG67U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Consumi

D01	Detergenti a secco		Litri
D02	Detergenti ad acqua		Litri
D03	Ipoclorito		Litri
D04	Solventi		Kg
D05	Grucce metalliche a perdere utilizzate		Numero
D06	Carta per pacchi utilizzata		Kg
D07	Cellophane		Kg
D08	Acqua		Metri cubi
D09	Gas / Metano		Metri cubi

Mezzi di trasporto

D10	Autovetture		Numero
D11	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D12	Autocarri		Numero
D13	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

Modalità di espletamento dell'attività
Tipologia prestazioni di servizio

D14	Lavanderia ad acqua		Barrare la casella
D15	Lavanderia a secco, tintoria		Barrare la casella
D16	Pulitura e trattamento dei capi in pelle		Barrare la casella
D17	Stireria		Barrare la casella
D18	Lavaggio, trattamento e stiratura di maglieria e confezioni conto terzi		Barrare la casella
D19	Monoprezzo		Barrare la casella
D20	Lavaggio rapido		Barrare la casella
D21	A gettone (lavaggio self-service in acqua) (vedere istruzioni)		Barrare la casella
D22	Servizi di prelievo e consegna a domicilio		Barrare la casella

	Prestazioni di servizio effettuate	Percetuale di capi lavorati	
D23	Capi in tessuto e maglieria		%
D24	Capi in pelle		%
D25	Pellicce		%
D26	Tappeti e moquette		%
D27	Coperte / piumoni		%
D28	Tovagliame		%
D29	Biancheria per la casa		%
D30	Altro		%
		TOT = 100%	

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG67U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi	
D31	Per tintura	.000
D32	Per stiratura	.000
D33	Per piccole riparazioni	.000
	Altri elementi specifici	Percentuale sui ricavi
D34	Servizio di noleggio di biancheria e tovagliame	%
D35	Contratti di manutenzione	%
D36	Servizio di lavanderia per biancheria e tovagliame a chilogrammo	%
D37	Spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli impianti e dei locali	.000
D38	Spese per assicurazione	.000
D39	Spese per corsi di aggiornamento professionale	.000
	Tipologia della clientela	Percentuale sui ricavi
D40	Persone fisiche	%
D41	Alberghi	%
D42	Ristoranti	%
D43	Enti e comunità	%
D44	Strutture sanitarie pubbliche e private	%
D45	Altre lavanderie e tintorie	%
D46	Altri	%
		TOT = 100%

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero	Potenza di lavaggio (Kg. per lavaggio)
E01	Lavasecco a circuito aperto		
E02	Lavasecco a circuito chiuso		
E03	Lavatrici		
E04	Essiccatoi		
E05	Ferri da stiro		
E06	Stiratrici		
E07	Caldaie		
E08	Nastro trasportatore (capi contenuti)		
E09	Computer		
E10	Impianto di aspirazione e condizionamento		Barrare la casella

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG67U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

☐ 93.01.1 Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità
☐ 93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Spazi destinati all'accesso dei clienti	Mq
B05	Spazi destinati alle lavorazioni	Mq
B06	Spazi destinati a deposito (retrobottega, magazzino)	Mq
B07	Spazi destinati ad uffici	Mq

Tariffe applicate per servizio completo di lavaggio e stiratura

B08	Camicia	,00
B09	Pantalone	,00
B10	Gonna	,00
B11	Giacca	,00
B12	Tailleur	,00
B13	Cappotto	,00
B14	Coperta matrimoniale	,00
B15	Lenzuolo matrimoniale	,00
B16	Capi in pelle	,00
B17	Pellicce	,00
B18	Tappeti a Kg.	,00
B19	Tariffa mono-prezzo a capo	,00
B20	Tariffa a chilogrammo per biancheria e tovagliame	,00
B21	Gettone lavatrice da 5 Kg.	,00
B22	Gettone lavatrice da 10 Kg.	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Consumi

D01	Detergenti a secco		Litri
D02	Detergenti ad acqua		Litri
D03	Ipoclorito		Litri
D04	Solventi		Kg
D05	Grucce metalliche a perdere utilizzate		Numero
D06	Carta per pacchi utilizzata		Kg
D07	Cellophane		Kg
D08	Acqua		Metri cubi
D09	Gas / Metano		Metri cubi

Mezzi di trasporto

D10	Autovetture		Numero
D11	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D12	Autocarri		Numero
D13	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

Modalità di espletamento dell'attività
Tipologia prestazioni di servizio

D14	Lavanderia ad acqua		Barrare la casella
D15	Lavanderia a secco, tintoria		Barrare la casella
D16	Pulitura e trattamento dei capi in pelle		Barrare la casella
D17	Stireria		Barrare la casella
D18	Lavaggio, trattamento e stiratura di maglieria e confezioni conto terzi		Barrare la casella
D19	Monoprezzo		Barrare la casella
D20	Lavaggio rapido		Barrare la casella
D21	A gettone (lavaggio self-service in acqua) (vedere istruzioni)		Barrare la casella
D22	Servizi di prelievo e consegna a domicilio		Barrare la casella

	Prestazioni di servizio effettuate	Percetuale di capi lavorati	
D23	Capi in tessuto e maglieria		%
D24	Capi in pelle		%
D25	Pellicce		%
D26	Tappeti e moquette		%
D27	Coperte / piumoni		%
D28	Tovagliame		%
D29	Biancheria per la casa		%
D30	Altro		%
		TOT = 100%	

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG67U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Spese sostenute per lavorazioni effettuate da terzi	
D31	Per tintura	,00
D32	Per stiratura	,00
D33	Per piccole riparazioni	,00

	Altri elementi specifici	Percentuale sui ricavi
D34	Servizio di noleggio di biancheria e tovagliame	%
D35	Contratti di manutenzione	%
D36	Servizio di lavanderia per biancheria e tovagliame a chilogrammo	%
D37	Spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature, degli impianti e dei locali	,00
D38	Spese per assicurazione	,00
D39	Spese per corsi di aggiornamento professionale	,00

	Tipologia della clientela	Percentuale sui ricavi
D40	Persone fisiche	%
D41	Alberghi	%
D42	Ristoranti	%
D43	Enti e comunità	%
D44	Strutture sanitarie pubbliche e private	%
D45	Altre lavanderie e tintorie	%
D46	Altri	%
		TOT = 100%

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero	Potenza di lavaggio (Kg. per lavaggio)
E01	Lavasecco a circuito aperto		
E02	Lavasecco a circuito chiuso		
E03	Lavatrici		
E04	Essiccatoi		
E05	Ferri da stiro		
E06	Stiratrici		
E07	Caldaie		
E08	Nastro trasportatore (capi contenuti)		
E09	Computer		
E10	Impianto di aspirazione e condizionamento	Barrare la casella	

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

Rigo	Descrizione		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

Rigo	Descrizione	
F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Rigo	Descrizione	
X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG69A

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG69A

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG69A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Demolizione di edifici e sistemazione del terreno" – 45.11.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
   Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;

– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, escludendo quelle situate all'interno dei cantieri. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.

In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In presenza di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare

Consumi

– nel **rigo D01,** la quantità, espressa in litri, di petrolio e derivati (uso industriale e carte carburante) consumata nel corso del 2001;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,
– nei **righi** da **D02** a **D04**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D02 a D04 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);

– nel **rigo D05**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D06**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D07**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa privata di nuova costruzione in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D08**, la percentuale di lavori di edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garages, parcheggi) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D09**, la percentuale di lavori pubblici in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D06;
– nel **rigo D10**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D06 (abitativo) e D09 (non abitativo);
– nel **rigo D11**, la percentuale dei lavori complementari in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminiere, forni e impianti industriali; rivestimenti rifrattari e antiacidi; posatori di pavimenti;
– nel **rigo D12**, la percentuale dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D13** a **D19,** distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord -Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord-Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi** da **D20** a **D22,** distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2001, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2001.

Si precisa, inoltre, che, nel rigo D20 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D22, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/realizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nei **righi D23** e **D24**, rispettivamente, il numero dei consorzi, anche se costituiti in forma societaria, e delle associazioni temporanee di impresa ai quali si è partecipato nel corso del 2001. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operativi nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;
– nel **rigo D25**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2001, o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi** da **D26** a **D29**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Non devono essere indicate le attrezzature di valore unitario inferiore a dieci milioni di lire, pari a euro 5.164,57. Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Spese per noli

– nei **righi D30** e **D31**, i costi sostenuti nel 2001 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

Funzioni di produzione

Attività

con riferimento ai dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'ambito delle diverse direzioni dell'impresa,
– nel **rigo D32**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa-finanziaria (acquisti, amministrazione, badget, controllo di gestione, finanziario, promozione vendita); nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa;
– nel **rigo D33**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività tecnica (gare, gestione commessa, progettazione, qualità); nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa;
– nel **rigo D34**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di direzione del personale, degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e delle relazioni industriali; nella **seconda**

colonna, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre, per il personale dipendente, va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell'anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro e, per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa, va indicato il numero degli stessi alla data del 31 dicembre.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposi-

zioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, ol-

tre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti"

non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo Z15,** il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo Z16**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;

Modalità di realizzazione dei lavori

– nel **rigo Z17**, la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);
– nel **rigo Z18**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Beni strumentali

– nei **righi** da **Z19** a **Z53**, per ciascuna tipologia individuata, il numero o la super-

ficie (espressa in metri quadrati), dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Per i beni di cui al rigo Z47, nel secondo campo, va altresì indicata la capacità espressa in litri;

Attività di restauro

– nel **rigo Z54**, barrando la relativa casella, se viene svolta (anche o in modo esclusivo) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39;

Specializzazioni

– nei **righi** da **Z55** a **Z73**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di specializzazione di lavori individuata, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,

– nei **righi Z74** e **Z75**, per ciascuna tipologia individuata, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione;

– **nel rigo Z76**, nel **primo campo**, il numero e nel **secondo campo**, la portata complessiva dei motocarri, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi Z74 e Z75 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo Z76, vanno indicati veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

Altri elementi specifici

– nel rigo Z77, indicare la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in tutto o in parte negli anni precedenti, rispetto al totale dei ricavi di competenza dell'esercizio.

Ad esempio, se nel periodo d'imposta 2001 sono stati conseguiti ricavi per lire 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28 dalla vendita di tre immobili del valore di lire 400.000.000, pari a euro 206.582,76 ciascuno, andrà indicata la percentuale del 100% se i tre immobili risultavano ultimati alla data del 31 dicembre 2000.

Se a tale data invece, due immobili risultavano ultimati ed uno era stato realizzato in misura pari al 25%, nel rigo in esame andrà indicata la percentuale del 75% (ottenuta moltiplicando 900.000.000, pari a euro 464.811,21 per 100 diviso 1.200.000.000), pari a euro 619.748,28 in cui 900.000.000, pari a euro 464.811,21 è pari al valore di due immobili ultimati più il 25% di quello in corso di realizzazione.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Consumi

D01	Petrolio e derivati	Litri

Mezzi di trasporto

D02	Autovetture	Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D04	Autocarri	Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

Tipologia dell'attività

		Attività
D06	Edilizia abitativa pubblica	%
D07	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)	%
D08	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)	%
D09	Lavori pubblici	%
D10	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)	%
D11	Lavori complementari	%
D12	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato	%
		TOT = 100%

Localizzazione dell'attività
Italia

		Attività
D13	Nord-Est	%
D14	Nord-Ovest	%
D15	Centro	%
D16	Sud	%
D17	Isole	%

Estero

D18	U.E.	%
D19	Extra U.E.	%
		TOT = 100%

Modalità di acquisizione dei lavori

		Attività
D20	In appalto	%
D21	In subappalto	%
D22	Di propria promozione	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D23	Partecipazione a consorzi	Numero
D24	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
D25	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero

Attrezzature di cantiere

		Numero in proprietà	Numero in locazione
D26	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D27	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		
D28	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
D29	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

Spese per noli

D30	A caldo	.000
D31	A freddo	.000

Funzioni di produzione
Attività

		Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici	Affidata a terzi (numero consulenti)
D32	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella	
D33	Direzione tecnica		Barrare la casella	
D34	Direzione personale		Barrare la casella	

pagina 2

Modello **SG69A**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69A**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

	Modalità di realizzazione dei lavori	Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
MINISTERO DELLE FINANZE
Modello **SG69A**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Beni strumentali

Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine per perforazione e sondaggio

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre	Numero
Z32	Gru automontanti	Numero
Z33	Autogru	Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z35	Piattaforme aeree	Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z37	Mini escavatori	Numero
Z38	Pale caricatrici	Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)	Numero
Z40	Terna	Numero
Z41	Grader	Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z43	Spruzzatrici	Numero
Z44	Finitrici	Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z46	Costipatori	Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69A**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Specializzazioni

		Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermealizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

Mezzi di trasporto

Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

Altri elementi specifici

Z77	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

45.11.0 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia	

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi		
D01	Petrolio e derivati		Litri
	Mezzi di trasporto		
D02	Autovetture		Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D04	Autocarri		Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	
	Tipologia dell'attività	Attività	
D06	Edilizia abitativa pubblica		%
D07	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D09	Lavori pubblici		%
D10	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D11	Lavori complementari		%
D12	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
	Localizzazione dell'attività **Italia**	Attività	
D13	Nord-Est		%
D14	Nord-Ovest		%
D15	Centro		%
D16	Sud		%
D17	Isole		%
	Estero		
D18	U.E.		%
D19	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività	
D20	In appalto		%
D21	In subappalto		%
D22	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D23	Partecipazione a consorzi		Numero
D24	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa		Numero
D25	Contratti per fornitura energia elettrica		Numero

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
D26	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D27	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		
D28	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
D29	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

	Spese per noli	
D30	A caldo	,00
D31	A freddo	,00

	Funzioni di produzione **Attività**	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici	Affidata a terzi (numero consulenti)
D32	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella	
D33	Direzione tecnica		Barrare la casella	
D34	Direzione personale		Barrare la casella	

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

(segue)

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Beni strumentali

Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine per perforazione e sondaggio

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre	Numero
Z32	Gru automontanti	Numero
Z33	Autogru	Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z35	Piattaforme aeree	Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z37	Mini escavatori	Numero
Z38	Pale caricatrici	Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)	Numero
Z40	Terna	Numero
Z41	Grader	Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z43	Spruzzatrici	Numero
Z44	Finitrici	Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z46	Costipatori	Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermealizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto		
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

	Altri elementi specifici	
Z77	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG69B

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG69B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG69B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Trivellazioni e perforazioni" – 45.12.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
   Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e

quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni

per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non

coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, escludendo quelle situate all'interno dei cantieri. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In presenza di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare

Consumi

– nel **rigo D01,** la quantità, espressa in litri, di petrolio e derivati (uso industriale e carte carburante) consumata nel corso del 2001;

Mezzi di trasporto

Con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,
– nei **righi D02 e D03**, rispettivamente il numero delle autovetture e degli autocarri.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D02 a D03 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).
– nel **rigo D04**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D05**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D06**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa privata di nuova costruzione in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D07**, la percentuale di lavori di edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garages, parcheggi), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D08**, la percentuale di lavori pubblici, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D05;
– nel **rigo D09**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D05 (abitativo) e D08 (non abitativo);
– nel **rigo D10**, la percentuale dei lavori complementari, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminiere, forni e impianti industriali; rivestimenti rifrattari e antiacidi; posatori di pavimenti;
– nel **rigo D11**, la percentuale dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D12** a **D18,** distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord -Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord-Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi** da **D19** a **D21,** distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2001, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2001.

Si precisa, inoltre, che, nel rigo D19 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D21, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/realizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Spese per noli

– nei **righi D22** e **D23**, i costi sostenuti nel 2001 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

Funzioni di produzione

Attività

– nel **rigo D24**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'attività di direzione amministrativo-finanziaria per l'impresa;
– nel **rigo D25**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'attività di direzione tecnica per l'impresa;
– nel **rigo D26**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'attività di direzione del personale per l'impresa.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre, va indicato il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa alla data del 31 dicembre.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo Z15**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo Z16**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;

Modalità di realizzazione dei lavori

– nel **rigo Z17**, la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);
– nel **rigo Z18**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Beni strumentali

– nei **righi** da **Z19** a **Z53**, per ciascuna tipologia individuata, il numero o la superficie (espressa in metri quadrati), dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Per i beni di cui al rigo Z47, nel secondo campo, va altresì indicata la capacità espressa in litri;

Attività di restauro

– nel **rigo Z54**, barrando la relativa casella, se viene svolta (anche o in modo esclusivo) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39;

Specializzazioni

– nei **righi** da **Z55** a **Z73**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di specializzazione di lavori individuata, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2000,
– nei **righi** da **Z74 a Z76**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli (righi Z74 e Z76) e/o la portata complessiva degli stessi (righi Z74, Z75 e Z76), espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi Z74 e Z75 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo Z76, vanno indicati veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

Altri elementi specifici

– nei **righi Z77** e **Z78**, rispettivamente, il numero dei consorzi, anche se costituiti in forma societaria, e delle associazioni temporanee di impresa ai quali si è partecipato nel corso del 2001. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operativi nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;

– nel **rigo Z79**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2001, o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;
– nel **rigo Z80**, indicare la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in tutto o in parte negli anni precedenti, rispetto al totale dei ricavi di competenza dell'esercizio.

Ad esempio, se nel periodo d'imposta 2001 sono stati conseguiti ricavi per lire 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28 dalla vendita di tre immobili del valore di lire 400.000.000, pari a euro 206.582,76 ciascuno, andrà indicata la percentuale del 100% se i tre immobili risultavano ultimati alla data del 31 dicembre 2000.
Se a tale data invece, due immobili risultavano ultimati ed uno era stato realizzato in misura pari al 25%, nel rigo in esame andrà indicata la percentuale del 75% (ottenuta moltiplicando 900.000.000, pari a euro 464.811,21 per 100 diviso 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28), in cui 900.000.000, pari a euro 464.811,21 è pari al valore di due immobili ultimati più il 25% di quello in corso di realizzazione;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi** da **Z81** a **Z84**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Non devono essere indicate le attrezzature di valore unitario inferiore a dieci milioni di lire, pari a euro 5.164,57. Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Funzioni di produzione

Attività

– nel **rigo Z85**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa-finanziaria (acquisti, amministrazione, badget, controllo di gestione, finanziario, promozione vendita) e nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici;
– nel **rigo Z86**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività tecnica (gare, gestione commessa, progettazione, qualità) e nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici;
– nel **rigo Z87**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di direzione del personale, degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e delle relazioni industriali e nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell'anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi		
D01	Petrolio e derivati		Litri
	Mezzi di trasporto		
D02	Autovetture		Numero
D03	Autocarri		Numero
D04	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	
	Tipologia dell'attività	Attività	
D05	Edilizia abitativa pubblica		%
D06	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D07	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Lavori pubblici		%
D09	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D10	Lavori complementari		%
D11	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
	Localizzazione dell'attività		
	Italia	Attività	
D12	Nord-Est		%
D13	Nord-Ovest		%
D14	Centro		%
D15	Sud		%
D16	Isole		%
	Estero		
D17	U.E.		%
D18	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività	
D19	In appalto		%
D20	In subappalto		%
D21	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	
	Spese per noli		
D22	A caldo	.000	
D23	A freddo	.000	
	Funzioni di produzione		
	Attività	Affidata a terzi (Numero consulenti)	
D24	Direzione amministrativo-finanziaria		
D25	Direzione tecnica		
D26	Direzione personale		

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

Modello **SG69B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69B**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre		Numero
Z32	Gru automontanti		Numero
Z33	Autogru		Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)		Numero
Z35	Piattaforme aeree		Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)		Numero
Z37	Mini escavatori		Numero
Z38	Pale caricatrici		Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)		Numero
Z40	Terna		Numero
Z41	Grader		Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto		Numero
Z43	Spruzzatrici		Numero
Z44	Finitrici		Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)		Numero
Z46	Costipatori		Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69B**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto		
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

	Altri elementi specifici	
Z77	Partecipazione a consorzi	Numero
Z78	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
Z79	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
Z80	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
Z81	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
Z82	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		
Z83	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
Z84	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

	Funzioni di produzione **Attività**	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici
Z85	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella
Z86	Direzione tecnica		Barrare la casella
Z87	Direzione personale		Barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 6

CODICE FISCALE

EURO

45.12.0 Trivellazioni e perforazioni

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

CODICE FISCALE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi		
D01	Petrolio e derivati		Litri
	Mezzi di trasporto		
D02	Autovetture		Numero
D03	Autocarri		Numero
D04	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	
	Tipologia dell'attività	Attività	
D05	Edilizia abitativa pubblica		%
D06	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D07	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Lavori pubblici		%
D09	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D10	Lavori complementari		%
D11	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
	Localizzazione dell'attività		
	Italia	Attività	
D12	Nord-Est		%
D13	Nord-Ovest		%
D14	Centro		%
D15	Sud		%
D16	Isole		%
	Estero		
D17	U.E.		%
D18	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività	
D19	In appalto		%
D20	In subappalto		%
D21	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	
	Spese per noli		
D22	A caldo	,00	
D23	A freddo	,00	
	Funzioni di produzione		
	Attività	Affidata a terzi (Numero consulenti)	
D24	Direzione amministrativo-finanziaria		
D25	Direzione tecnica		
D26	Direzione personale		

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10	Spese (lavoro interinale)	,00	di cui oneri retributivi e contributivi	,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria	,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria	,00

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
Z16	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00

	Modalità di realizzazione dei lavori	Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre		Numero
Z32	Gru automontanti		Numero
Z33	Autogru		Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)		Numero
Z35	Piattaforme aeree		Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)		Numero
Z37	Mini escavatori		Numero
Z38	Pale caricatrici		Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)		Numero
Z40	Terna		Numero
Z41	Grader		Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto		Numero
Z43	Spruzzatrici		Numero
Z44	Finitrici		Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)		Numero
Z46	Costipatori		Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto		
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

	Altri elementi specifici	
Z77	Partecipazione a consorzi	Numero
Z78	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
Z79	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
Z80	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
Z81	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
Z82	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		
Z83	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
Z84	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

	Funzioni di produzione **Attività**	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici
Z85	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella
Z86	Direzione tecnica		Barrare la casella
Z87	Direzione personale		Barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista | Firma

pagina 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG69C

45.23.0 **Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG69C

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG69C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi" – 45.23.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569. Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi,

sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni

per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, escludendo quelle situate all'interno dei cantieri. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In presenza di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Consumi

– nel **rigo D01,** la quantità, espressa in litri, di petrolio e derivati (uso industriale e carte carburante) consumata nel corso del 2001;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,
– nei **righi** da **D02** a **D04**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D02 a D04 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
– nel **rigo D05**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D06**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D07**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa privata di nuova costruzione in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D08**, la percentuale di lavori di edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garages, parcheggi) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D09**, la percentuale di lavori pubblici in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D06;
– nel **rigo D10**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D06 (abitativo) e D09 (non abitativo);
– nel **rigo D11**, la percentuale dei lavori complementari in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminiere, forni e impianti industriali; rivestimenti rifrattari e antiacidi; posatori di pavimenti;
– nel **rigo D12**, la percentuale dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D13** a **D19,** distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord -Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord-Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi** da **D20** a **D22,** distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2001, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2001.

Si precisa, inoltre, che, nel rigo D20 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D22, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/realizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nei **righi D23** e **D24**, rispettivamente, il numero dei consorzi, anche se costituiti in forma societaria, e delle associazioni temporanee di impresa ai quali si è partecipato nel corso del 2001. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operativi nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;
– nel **rigo D25**, il valore delle rimanenze di opere e servizi, di durata sia annuale che ultrannuale, da valutare sulla base dei corrispettivi pattuiti, indipendentemente dalla valutazione fiscale effettuata ai sensi degli articoli 59 e 60, comma 5, del TUIR;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi D26 e D27**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Non devono essere indicate le attrezzature di valore unitario inferiore a dieci milioni di lire, pari a euro 5.164,57. Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Spese per noli

– nei **righi D28** e **D29**, i costi sostenuti nel 2001 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal

TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione

del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettan-

te a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo Z15**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo Z16**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;

Modalità di realizzazione dei lavori

– nel **rigo Z17**, la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);
– nel **rigo Z18**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Beni strumentali

– nei **righi** da **Z19** a **Z53**, per ciascuna tipologia individuata, il numero o la superficie (espressa in metri quadrati), dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Per i beni di cui al rigo Z47, nel secondo campo, va altresì indicata la capacità espressa in litri;

Attività di restauro

– nel **rigo Z54**, barrando la relativa casella, se viene svolta (anche o in modo esclusivo) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39;

Specializzazioni

– nei **righi** da **Z55** a **Z73**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di specializzazione di lavori individuata, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,

– nei **righi Z74** e **Z75**, per ciascuna tipologia individuata, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione;
– nel rigo Z76, nel primo campo, il numero e nel secondo campo, la portata complessiva dei motocarri, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi Z74 e Z75 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo Z76, vanno indicati veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

Altri elementi specifici

– nel **rigo Z77**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2001, o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;
– **nel rigo Z78**, indicare la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in tutto o in parte negli anni precedenti, rispetto al totale dei ricavi di competenza dell'esercizio.

Ad esempio, se nel periodo d'imposta 2001 sono stati conseguiti ricavi per lire 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28 dalla vendita di tre immobili del valore di lire 400.000.000, pari a euro 206.582,76 ciascuno, andrà indicata la percentuale del 100% se i tre immobili risultavano ultimati alla data del 31 dicembre 2000.

Se a tale data invece, due immobili risultavano ultimati ed uno era stato realizzato in misura pari al 25%, nel rigo in esame andrà indicata la percentuale del 75% (ottenuta moltiplicando 900.000.000, pari a euro 464.811,21 per 100 diviso 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28), in cui 900.000.000, pari a euro 464.811,21 è pari al valore di due immobili ultimati più il 25% di quello in corso di realizzazione;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi Z79** e **Z80**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Funzioni di produzione

Attività

con riferimento ai dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'ambito delle diverse direzioni dell'impresa,
– nel **rigo Z81**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa-finanziaria (acquisti, amministrazione, badget, controllo di gestione, finanziario, promozione vendita); nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa;
– nel **rigo Z82**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività tecnica (gare, gestione commessa, progettazione, qualità); nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa;
– nel **rigo Z83**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di direzione del personale, degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e delle relazioni industriali; nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre, per il personale dipendente, va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell'anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro e, per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa, va indicato il numero degli stessi alla data del 31 dicembre.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\%\ app = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\%\ app = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\%\ app = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = 28{,}5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi		
D01	Petrolio e derivati		Litri
	Mezzi di trasporto		
D02	Autovetture		Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D04	Autocarri		Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	
	Tipologia dell'attività	Attività	
D06	Edilizia abitativa pubblica		%
D07	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D09	Lavori pubblici		%
D10	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D11	Lavori complementari		%
D12	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
	Localizzazione dell'attività		
	Italia	Attività	
D13	Nord-Est		%
D14	Nord-Ovest		%
D15	Centro		%
D16	Sud		%
D17	Isole		%
	Estero		
D18	U.E.		%
D19	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività	
D20	In appalto		%
D21	In subappalto		%
D22	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D23	Partecipazione a consorzi		Numero
D24	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa		Numero
D25	Rimanenze di opere e servizi da valutarsi sulla base dei corrispettivi pattuiti	.000	

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
D26	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D27	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		

	Spese per noli	
D28	A caldo	.000
D29	A freddo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69C**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69C**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto		
Z31	Gru a torre		Numero
Z32	Gru automontanti		Numero
Z33	Autogru		Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)		Numero
Z35	Piattaforme aeree		Numero
	Macchine movimento terra		
Z36	Escavatori (gommati, cingolati)		Numero
Z37	Mini escavatori		Numero
Z38	Pale caricatrici		Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)		Numero
Z40	Terna		Numero
Z41	Grader		Numero
	Macchine e attrezzature stradali e per compattazione		
Z42	Fresa semovente per asfalto		Numero
Z43	Spruzzatrici		Numero
Z44	Finitrici		Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)		Numero
Z46	Costipatori		Numero
	Macchine e attrezzature per calcestruzzo		
Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq
	Attività di restauro		
Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39		Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69C**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto		
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

	Altri elementi specifici	
Z77	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
Z78	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
Z79	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
Z80	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

	Funzioni di produzione **Attività**	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici	Affidata a terzi (numero consulenti)
Z81	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella	
Z82	Direzione tecnica		Barrare la casella	
Z83	Direzione personale		Barrare la casella	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 6

CODICE FISCALE

EURO

45.23.0 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

DOMICILIO FISCALE | Comune | Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi		
D01	Petrolio e derivati		Litri
	Mezzi di trasporto		
D02	Autovetture		Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D04	Autocarri		Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	
	Tipologia dell'attività	Attività	
D06	Edilizia abitativa pubblica		%
D07	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D09	Lavori pubblici		%
D10	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D11	Lavori complementari		%
D12	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
	Localizzazione dell'attività		
	Italia	Attività	
D13	Nord-Est		%
D14	Nord-Ovest		%
D15	Centro		%
D16	Sud		%
D17	Isole		%
	Estero		
D18	U.E.		%
D19	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività	
D20	In appalto		%
D21	In subappalto		%
D22	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	
	Altri elementi specifici		
D23	Partecipazione a consorzi		Numero
D24	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa		Numero
D25	Rimanenze di opere e servizi da valutarsi sulla base dei corrispettivi pattuiti	,00	

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
D26	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D27	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		

	Spese per noli	
D28	A caldo	,00
D29	A freddo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre	Numero
Z32	Gru automontanti	Numero
Z33	Autogru	Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z35	Piattaforme aeree	Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z37	Mini escavatori	Numero
Z38	Pale caricatrici	Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)	Numero
Z40	Terna	Numero
Z41	Grader	Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z43	Spruzzatrici	Numero
Z44	Finitrici	Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z46	Costipatori	Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto		
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

	Altri elementi specifici	
Z77	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
Z78	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
Z79	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
Z80	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

	Funzioni di produzione **Attività**	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici	Affidata a terzi (numero consulenti)
Z81	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella	
Z82	Direzione tecnica		Barrare la casella	
Z83	Direzione personale		Barrare la casella	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

pagina 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG69D

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG69D

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG69D va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Costruzione di opere idrauliche" – 45.24.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
   Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di

per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istru-

zioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, escludendo quelle situate all'interno dei cantieri. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In presenza di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare

Consumi

– nel **rigo D01,** la quantità, espressa in litri, di petrolio e derivati (uso industriale e carte carburante) consumata nel corso del 2001;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,
– nei **righi** da **D02** a **D04**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D02 a D04 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
– nel **rigo D05**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D06**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D07**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa privata di nuova costruzione svolti in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D08**, la percentuale di lavori di edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garages, parcheggi) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D09**, la percentuale di lavori pubblici svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D06;
– nel **rigo D10**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D06 (abitativo) e D09 (non abitativo);
– nel **rigo D11**, la percentuale dei lavori complementari svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminiere, forni e impianti industriali; rivestimenti rifrattari e antiacidi; posatori di pavimenti;
– nel **rigo D12**, la percentuale dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D13** a **D19,** distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord -Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord-Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi** da **D20** a **D22,** distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2001, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2001.

Si precisa, inoltre, che, nel rigo D20 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D22, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/realizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi D23 e D24**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Non devono essere indicate le attrezzature di valore unitario inferiore a dieci milioni di lire, pari a euro 5.164,57. Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Spese per noli

– nei **righi D25** e **D26**, i costi sostenuti nel 2001 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei

beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo Z15**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo Z16**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;

Modalità di realizzazione dei lavori

– nel **rigo Z17**, la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/realizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);
– nel **rigo Z18**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Beni strumentali

– nei **righi** da **Z19** a **Z53**, per ciascuna tipologia individuata, il numero o la superficie (espressa in metri quadrati), dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Per i beni di cui al rigo Z47, nel secondo campo, va altresì indicata la capacità espressa in litri;

Attività di restauro

– nel **rigo Z54**, barrando la relativa casella, se viene svolta (anche o in modo esclusivo) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39;

Specializzazioni

– nei **righi** da **Z55** a **Z73**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di specializzazione di lavori individuata, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,

– nei **righi Z74** e **Z75**, per ciascuna tipologia individuata, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione;
– **nel rigo Z76**, nel **primo campo**, il numero e nel **secondo campo**, la portata complessiva dei motocarri, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi Z74 e Z75 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo Z76, vanno indicati veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

Altri elementi specifici

– nei **righi Z77** e **Z78**, rispettivamente, il numero dei consorzi, anche se costituiti in forma societaria, e delle associazioni temporanee di impresa ai quali si è partecipato nel corso del 2001. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operativi nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;
– nel **rigo Z79**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2001, o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;
– **nel rigo Z80**, indicare la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili realizzati in tutto o in parte negli anni precedenti, rispetto al totale dei ricavi di competenza dell'esercizio.

Ad esempio, se nel periodo d'imposta 2000 sono stati conseguiti ricavi per lire 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28 dalla vendita di tre immobili del valore di lire 400.000.000, pari a euro 206.582,76 ciascuno, andrà indicata la percentuale del 100% se i tre immobili risultavano ultimati alla data del 31 dicembre 2000.

Se a tale data invece, due immobili risultavano ultimati ed uno era stato realizzato in misura pari al 25%, nel rigo in esame andrà indicata la percentuale del 75% (ottenuta moltiplicando 900.000.000, pari a euro 464.811,21 per 100 diviso 1.200.000.000, pari a euro 619.748,28) in cui 900.000.000, pari a euro 464.811,21 è pari al valore di due immobili ultimati più il 25% di quello in corso di realizzazione;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi Z81** e **Z82**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del Tuir;

Funzioni di produzione

Attività

con riferimento ai dipendenti e/o collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'ambito delle diverse direzioni dell'impresa,
– nel **rigo Z83**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa-finanziaria (acquisti, amministrazione, budget, controllo di gestione, finanziario, promozione vendita); **nella seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa;
– nel **rigo Z84**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività tecnica (gare, gestione commessa, progettazione, qualità); nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; **nella terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa;
– nel **rigo Z85**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di direzione del personale, degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e delle relazioni industriali; nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici; nella **terza colonna**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono le suddette attività per l'impresa.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre, per il personale dipendente, va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell'anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro e, per i collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa, va indicato il numero degli stessi alla data del 31 dicembre.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69D**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Consumi

D01	Petrolio e derivati		Litri

Mezzi di trasporto

D02	Autovetture		Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D04	Autocarri		Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

Tipologia dell'attività

		Attività	
D06	Edilizia abitativa pubblica		%
D07	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D09	Lavori pubblici		%
D10	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D11	Lavori complementari		%
D12	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	

Localizzazione dell'attività

Italia

		Attività	
D13	Nord-Est		%
D14	Nord-Ovest		%
D15	Centro		%
D16	Sud		%
D17	Isole		%

Estero

D18	U.E.		%
D19	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	

Modalità di acquisizione dei lavori

		Attività	
D20	In appalto		%
D21	In subappalto		%
D22	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	

Attrezzature di cantiere

		Numero in proprietà	Numero in locazione
D23	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D24	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		

Spese per noli

D25	A caldo	.000
D26	A freddo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69D**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

pagina 4

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69D**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre		Numero
Z32	Gru automontanti		Numero
Z33	Autogru		Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)		Numero
Z35	Piattaforme aeree		Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)		Numero
Z37	Mini escavatori		Numero
Z38	Pale caricatrici		Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)		Numero
Z40	Terna		Numero
Z41	Grader		Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto		Numero
Z43	Spruzzatrici		Numero
Z44	Finitrici		Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)		Numero
Z46	Costipatori		Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69D**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto		
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

	Altri elementi specifici	
Z77	Partecipazione in consorzi	Numero
Z78	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
Z79	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
Z80	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
Z81	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
Z82	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

	Funzioni di produzione **Attività**	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici	Affidata a terzi (numero consulenti)
Z83	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella	
Z84	Direzione tecnica		Barrare la casella	
Z85	Direzione personale		Barrare la casella	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

45.24.0 Costruzione di opere idrauliche

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi		
D01	Petrolio e derivati		Litri
	Mezzi di trasporto		
D02	Autovetture		Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D04	Autocarri		Numero
D05	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	
	Tipologia dell'attività	Attività	
D06	Edilizia abitativa pubblica		%
D07	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D08	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D09	Lavori pubblici		%
D10	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D11	Lavori complementari		%
D12	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato		%
		TOT = 100%	
	Localizzazione dell'attività		
	Italia	Attività	
D13	Nord-Est		%
D14	Nord-Ovest		%
D15	Centro		%
D16	Sud		%
D17	Isole		%
	Estero		
D18	U.E.		%
D19	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività	
D20	In appalto		%
D21	In subappalto		%
D22	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	

	Attrezzature di cantiere	Numero in proprietà	Numero in locazione
D23	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D24	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		

	Spese per noli	
D25	A caldo	,00
D26	A freddo	,00

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10	Spese (lavoro interinale)	,00	di cui oneri retributivi e contributivi	,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria	,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria	,00

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
Z16	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre	Numero
Z32	Gru automontanti	Numero
Z33	Autogru	Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z35	Piattaforme aeree	Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z37	Mini escavatori	Numero
Z38	Pale caricatrici	Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders)	Numero
Z40	Terna	Numero
Z41	Grader	Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z43	Spruzzatrici	Numero
Z44	Finitrici	Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z46	Costipatori	Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività di restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Specializzazioni

		Attività
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

Mezzi di trasporto

Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Portata in quintali
Z75	Autocarri		Portata in quintali
Z76	Motocarri	Numero	Portata in quintali

Altri elementi specifici

Z77	Partecipazione in consorzi	Numero
Z78	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
Z79	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
Z80	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

Attrezzature di cantiere

		Numero in proprietà	Numero in locazione
Z81	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
Z82	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

Funzioni di produzione

	Attività	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici	Affidata a terzi (numero consulenti)
Z83	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella	
Z84	Direzione tecnica		Barrare la casella	
Z85	Direzione personale		Barrare la casella	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG69E

45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG69E

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG69E va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile" – 45.21.0;
"Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici" – 45.22.0;
"Altri lavori speciali di costruzione" – 45.25.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;

– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali

è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'e-

sistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, escludendo quelle situate all'interno dei cantieri. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In presenza di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Consumi

– nel **rigo D01,** la quantità, espressa in litri, di petrolio e derivati (uso industriale e carte carburante) consumata nel corso del 2001;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,
– nei **righi** da **D02** a **D05**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D02 a D04 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo D05, vanno indicati i veicoli di cui alla lettera d) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;
– nel **rigo D06**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D07**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D08**, la percentuale di lavori di edilizia abitativa privata di nuova costruzione svolti in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D09**, la percentuale di lavori di edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garages, parcheggi) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D10**, la percentuale di lavori pubblici svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D07;
– nel **rigo D11**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457) svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D07 (abitativo) e D10 (non abitativo);
– nel **rigo D12**, la percentuale dei lavori complementari svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminiere, forni e impianti industriali; rivestimenti rifrattari e antiacidi; posatori di pavimenti;
– nel **rigo D13**, la percentuale dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, prodotto in stabilimenti a tal fine attrezzati, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D14** a **D20,** distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord -Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord-Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi** da **D21** a **D23,** distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2001, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2001.

Si precisa, inoltre, che, nel rigo D21 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D23, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/realizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nei **righi D24** e **D25**, rispettivamente, il numero dei consorzi, anche se costituiti in forma societaria, e delle associazioni temporanee di impresa ai quali si è partecipato nel corso del 2001. Si precisa che il dato si riferisce solo ai consorzi e alle associazioni temporanee operativi nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;
– nel **rigo D26**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2001, o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;
– nel **rigo D27**, il valore delle rimanenze di opere e servizi, di durata sia annuale che ultrannuale, da valutare sulla base dei corrispettivi pattuiti, indipendentemente dalla valutazione fiscale effettuata ai sensi degli articoli 59 e 60, comma 5, del TUIR;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi** da **D28 e D31**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Non devono essere indicate le attrezzature di valore unitario inferiore a dieci milioni di lire, pari a euro 5164,57. Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Spese per noli

– nei **righi D32** e **D33**, i costi sostenuti nel 2001 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura);

Funzioni di produzione

Attività

– nel **rigo D34**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività amministrativa-finanziaria (acquisti, amministrazione, badget, controllo

di gestione, finanziario, promozione vendita) e nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici;
– nel **rigo D35**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività tecnica (gare, gestione commessa, progettazione, qualità) e nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici;
– nel **rigo D36**, nella **prima colonna**, il numero dei dipendenti addetti allo svolgimento dell'attività di direzione del personale, degli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e delle relazioni industriali e nella **seconda colonna**, barrando l'apposita casella, se l'attività viene svolta utilizzando strumenti informatici.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre va indicato il numero di tutti i lavoratori dipendenti utilizzati nell'anno a prescindere dalla sussistenza alla data del 31 dicembre del rapporto di lavoro.

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;

– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione

dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo Z15**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo Z16**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;

Modalità di realizzazione dei lavori

– nel **rigo Z17**, la percentuale dei lavori realizzati attraverso l'utilizzo di mezzi, strutture e risorse proprie, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si considerano realizzati con mezzi, strutture e risorse proprie anche i lavori eseguiti/rea-

lizzati con l'ausilio di attrezzature prese in noleggio/locazione finanziaria (leasing);
– nel **rigo Z18**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese (a terzi estranei all'impresa), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Beni strumentali

– nei **righi** da **Z19** a **Z53**, per ciascuna tipologia individuata, il numero o la superficie (espressa in metri quadrati) dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Per i beni di cui al rigo Z47, nel secondo campo, va altresì indicata la capacità espressa in litri;

Attività di restauro

– nel **rigo Z54**, barrando la relativa casella, se viene svolta (anche o in modo esclusivo) attività di restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della Legge 1089/39;

Specializzazioni

– nei **righi** da **Z55** a **Z73**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di specializzazione di lavori individuata, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001;
– nei **righi** da **Z74** e **Z76**, per ciascuna tipologia individuata, la portata complessiva degli stessi, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi Z74 e Z75 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo Z76, vanno indicati veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

Funzioni di produzione

Attività

– nel **rigo Z77**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'attività di direzione amministrativo-finanziaria per l'impresa;
– nel **rigo Z78**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'attività di direzione tecnica per l'impresa;
– nel **rigo Z79**, il numero di collaboratori coordinati e continuativi che svolgono l'attività di direzione del personale per l'impresa.

Si precisa che, qualora un soggetto svolga più funzioni di produzione, dovranno essere compilati i righi corrispondenti alle diverse funzioni svolte. Inoltre va indicato il numero dei collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività nell'impresa alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69E**

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
- [ ] 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
- [ ] 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Consumi

D01	Petrolio e derivati	Litri

Mezzi di trasporto

D02	Autovetture	Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D04	Autocarri	Numero
D05	Motocarri	Numero
D06	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

Tipologia dell'attività

		Attività
D07	Edilizia abitativa pubblica	%
D08	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)	%
D09	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)	%
D10	Lavori pubblici	%
D11	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)	%
D12	Lavori complementari	%
D13	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato	%
		TOT = 100%

Localizzazione dell'attività
Italia

		Attività
D14	Nord-Est	%
D15	Nord-Ovest	%
D16	Centro	%
D17	Sud	%
D18	Isole	%

Estero

D19	U.E.	%
D20	Extra U.E.	%
		TOT = 100%

Modalità di acquisizione dei lavori

		Attività
D21	In appalto	%
D22	In subappalto	%
D23	Di propria promozione	%
		TOT = 100%

Altri elementi specifici

D24	Partecipazione in consorzi	Numero
D25	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
D26	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
D27	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

Attrezzature di cantiere

		Numero in Proprietà	Numero in locazione
D28	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D29	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		
D30	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
D31	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

(segue)

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Spese per noli		
D32	A caldo		.000
D33	A freddo		.000
	Funzioni di produzione		
	Attività	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici
D34	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella
D35	Direzione tecnica		Barrare la casella
D36	Direzione personale		Barrare la casella

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale .000

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta Mq	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69E**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z31	Gru a torre	Numero
Z32	Gru automontanti	Numero
Z33	Autogru	Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z35	Piattaforme aeree	Numero

Macchine movimento terra

Z36	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z37	Mini escavatori	Numero
Z38	Pale caricatrici	Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders) Numero	Numero
Z40	Terna	Numero
Z41	Grader	Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z42	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z43	Spruzzatrici	Numero
Z44	Finitrici	Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z46	Costipatori	Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Attività da restauro

Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG69E**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Percentuale sui ricavi
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte,linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto	
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Portata in quintali
Z75	Autocarri	Portata in quintali
Z76	Motocarri	Portata in quintali

	Funzioni di produzione **Attività**	Affidata a terzi (numero consulenti)
Z77	Direzione amministrativo-finanziaria	
Z78	Direzione tecnica	
Z79	Direzione personale	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 45.21.0 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;
- [ ] 45.22.0 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;
- [ ] 45.25.0 Altri lavori speciali di costruzione.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE | Comune | Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi	
D01	Petrolio e derivati	Litri
	Mezzi di trasporto	
D02	Autovetture	Numero
D03	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero
D04	Autocarri	Numero
D05	Motocarri	Numero
D06	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00
	Tipologia dell'attività	Attività
D07	Edilizia abitativa pubblica	%
D08	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)	%
D09	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)	%
D10	Lavori pubblici	%
D11	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)	%
D12	Lavori complementari	%
D13	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato	%
		TOT = 100%
	Localizzazione dell'attività	
	Italia	Attività
D14	Nord-Est	%
D15	Nord-Ovest	%
D16	Centro	%
D17	Sud	%
D18	Isole	%
	Estero	
D19	U.E.	%
D20	Extra U.E.	%
		TOT = 100%
	Modalità di acquisizione dei lavori	Attività
D21	In appalto	%
D22	In subappalto	%
D23	Di propria promozione	%
		TOT = 100%
	Altri elementi specifici	
D24	Partecipazione in consorzi	Numero
D25	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa	Numero
D26	Contratti per fornitura energia elettrica	Numero
D27	Ricavi conseguiti dalla vendita di immobili realizzati in anni precedenti	%

	Attrezzature di cantiere	Numero in Proprietà	Numero in locazione
D28	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino a 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D29	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		
D30	Oltre 250 milioni di lire (pari a 129114 euro) fino a 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		
D31	Oltre 1000 milioni di lire (pari a 516457 euro)		

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Spese per noli		
D32	A caldo		,00
D33	A freddo		,00
	Funzioni di produzione		
	Attività	Svolta in proprio (numero dipendenti)	Utilizzo strumenti informatici
D34	Direzione amministrativo-finanziaria		Barrare la casella
D35	Direzione tecnica		Barrare la casella
D36	Direzione personale		Barrare la casella

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Modalità di realizzazione dei lavori

		Attività
Z17	In proprio	%
Z18	Affidata a terzi	%
		TOT = 100%

Beni strumentali
Macchine per perforazione e sondaggio

Z19	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z20	Sonde	Numero
Z21	Trivelle	Numero
Z22	Macchine per micropali	Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z23	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z24	Motocompressori	Numero
Z25	Motosaldatrici	Numero
Z26	Pompe d'acqua	Numero
Z27	Sabbiatrici	Numero
Z28	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z29	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta Mq	Mq
Z30	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto		
Z31	Gru a torre		Numero
Z32	Gru automontanti		Numero
Z33	Autogru		Numero
Z34	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)		Numero
Z35	Piattaforme aeree		Numero
	Macchine movimento terra		
Z36	Escavatori (gommati, cingolati)		Numero
Z37	Mini escavatori		Numero
Z38	Pale caricatrici		Numero
Z39	Mini pale caricatrici (skid loaders) Numero		Numero
Z40	Terna		Numero
Z41	Grader		Numero
	Macchine e attrezzature stradali e per compattazione		
Z42	Fresa semovente per asfalto		Numero
Z43	Spruzzatrici		Numero
Z44	Finitrici		Numero
Z45	Rulli (compressori, vibranti)		Numero
Z46	Costipatori		Numero
	Macchine e attrezzature per calcestruzzo		
Z47	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z48	Autobetoniere	Numero	
Z49	Dumper	Numero	
Z50	Pompe CLS	Numero	
Z51	Macchine jetting	Numero	
Z52	Macchine spritz beton	Numero	
Z53	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq
	Attività da restauro		
Z54	Restauro e manutenzione dei beni immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39		Barrare la casella

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Specializzazioni	Percentuale sui ricavi
Z55	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
Z56	Lavori di fondazione e palificazione	%
Z57	Lavori generali di costruzione di edifici	%
Z58	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte,linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
Z59	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
Z60	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
Z61	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
Z62	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
Z63	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
Z64	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
Z65	Demolizione di edifici e altre strutture	%
Z66	Microdemolizione	%
Z67	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
Z68	Movimento terra	%
Z69	Drenaggi di terreni/cantieri	%
Z70	Scavo di pozzi d'acqua	%
Z71	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
Z72	Conduzione gru	%
Z73	Altro	%
		TOT = 100%

	Mezzi di trasporto	
Z74	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Portata in quintali
Z75	Autocarri	Portata in quintali
Z76	Motocarri	Portata in quintali

	Funzioni di produzione **Attività**	Affidata a terzi (numero consulenti)
Z77	Direzione amministrativo-finanziaria	
Z78	Direzione tecnica	
Z79	Direzione personale	

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG70U

74.70.1 Servizi di pulizia.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG70U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG70U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Servizi di pulizia" – 74.70.1
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;

– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare le unità locali e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01**,il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B02**,il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente, con esclusione di quelle relative a telefoni "cellulari";
– nel **rigo B03**,la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**,la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, ecc).

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di rilevare la natura e le modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

Pulizia civile

– nei **righi** da **D01** a **D10**, per ciascuna tipologia di attività individuata, nella **prima colonna**, il numero complessivo delle ore lavorate nell'anno 2001; nella **seconda co-**

lonna, il numero complessivo di appalti nell'anno 2001 ed infine, nella **terza colonna**, in percentuale, i ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate nella terza colonna deve risultare pari a 100;

Elementi relativi all'attività

– nel **rigo D11**, in percentuale, per i servizi svolti in appalto, i ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D12** a **D15**, in percentuale per ciascuna tipologia di clientela individuata, i ricavi realizzati in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Ulteriori elementi specifici

– nei **righi D16** e **D17**, barrando la casella corrispondente, se si partecipa rispettivamente ad un consorzio ovvero ad una associazione temporanea di impresa;
– nei **rigo D18**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D19**, l'ammontare delle spese sostenute per i prodotti igienici forniti.

Consumi

Sono di seguito richiesti i dati relativi ad alcuni tipi di prodotti consumati nel corso del 2001.
In particolare, indicare:
– nel **rigo D20**, la quantità di detergenti consumati, espressa in litri;
– nel **rigo D21**, la quantità di cere e deceranti consumati, espressa in litri;
– nel **rigo D22**, la quantità di anticalcari consumati, espressa in litri;
– nel **rigo D23**, la quantità di insetticidi consumati, espressa in chilogrammi;
– nel **rigo D24**, la quantità di derattizzanti consumati, espressa in chilogrammi.

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.

In particolare indicare:
– nel **rigo D25**, il numero di autovetture possedute e/o detenute;
– nei **righi** da **D26** a **D28**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto indicata, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D25 a D27 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nel rigo D28 va indicato il veicolo di cui alla lettera d) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;
– nel **rigo D29**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pub-

blici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
  Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
  Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti sta-

biliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei con-

fronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale uti-

lizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

74.70.1 Servizi di pulizia.

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità locali		Numero

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Utenze telefoniche		Numero
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati a magazzino		Mq
B05	Superficie dei locali destinati ad uffici		Mq
B06	Superficie dei locali destinati ad altri servizi		Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG70U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Pulizia civile	Numero ore lavorate nell'anno	Numero di appalti nell'anno	Percentuale sui ricavi
D01	Abitazioni			%
D02	Uffici e negozi			%
D03	Pulizia tecnica di reparti industriali			%
D04	Pulizia strutture ospedaliere ed ambulatori			%
D05	Pulizia mezzi di trasporto			%
D06	Disinfestazione e derattizzazione			%
D07	Manutenzione ordinaria di immobili			%
D08	Manutenzione aree verdi			%
D09	Pulizia tecnica o specifica			%
D10	Altro			%
				TOT = 100%

	Elementi relativi all'attività	
D11	Ricavi derivanti da attività in appalto	%

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D12	Pubblica Amministrazione	%
D13	Enti pubblici	%
D14	Imprese - Società - Enti privati - Studi professionali	%
D15	Condomini e altre persone fisiche	%
		TOT = 100%

	Ulteriori elementi specifici	
D16	Partecipazione a consorzi	Barrare la casella
D17	Partecipazione in associazione temporanea di impresa	Barrare la casella
D18	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D19	Spese per prodotti igienici forniti	.000

	Consumi	
D20	Detergenti	Litri
D21	Cere e deceranti	Litri
D22	Anticalcari	Litri
D23	Insetticidi	Kg
D24	Derattizzanti	Kg

	Mezzi di trasporto	
D25	Autovetture	Numero
D26	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Portata in quintali
D27	Autocarri	Portata in quintali
D28	Motocarri	Portata in quintali
D29	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO E Beni strumentali	**E01**	Aspirapolveri / Aspiraliquidi	Numero
	E02	Battitappeto / Lavamoquettes	Numero
	E03	Monospazzole	Numero
	E04	Motospazzatrici	Numero
	E05	Motospazzatrici di cui con personale a bordo	Numero
	E06	Lavasciuga	Numero
	E07	Lavasciuga di cui con personale a bordo	Numero
	E08	Impalcature a castello	Numero
	E09	Nebulizzatori a turbina	Numero
	E10	Cisterna	Numero
	E11	Piattaforma aerea	Numero
	E12	Idropulitrici	Numero

QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**		
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
	F10	Costo per la produzione di servizi		.000
	F11	Valore dei beni strumentali		.000
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
	F13	Spese per acquisti di servizi		.000
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
		Imposta sul valore aggiunto		
	F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
	F18	Volume d'affari		.000
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
	F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

74.70.1 Servizi di pulizia.

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Numero complessivo delle unità locali		Numero

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B02	Utenze telefoniche		Numero
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie dei locali destinati a magazzino		Mq
B05	Superficie dei locali destinati ad uffici		Mq
B06	Superficie dei locali destinati ad altri servizi		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Pulizia civile	Numero ore lavorate nell'anno	Numero di appalti nell'anno	Percentuale sui ricavi
D01	Abitazioni			%
D02	Uffici e negozi			%
D03	Pulizia tecnica di reparti industriali			%
D04	Pulizia strutture ospedaliere ed ambulatori			%
D05	Pulizia mezzi di trasporto			%
D06	Disinfestazione e derattizzazione			%
D07	Manutenzione ordinaria di immobili			%
D08	Manutenzione aree verdi			%
D09	Pulizia tecnica o specifica			%
D10	Altro			%
				TOT = 100%

	Elementi relativi all'attività	
D11	Ricavi derivanti da attività in appalto	%

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D12	Pubblica Amministrazione	%
D13	Enti pubblici	%
D14	Imprese - Società - Enti privati - Studi professionali	%
D15	Condomini e altre persone fisiche	%
		TOT = 100%

	Ulteriori elementi specifici	
D16	Partecipazione a consorzi	Barrare la casella
D17	Partecipazione in associazione temporanea di impresa	Barrare la casella
D18	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D19	Spese per prodotti igienici forniti	,00

	Consumi	
D20	Detergenti	Litri
D21	Cere e deceranti	Litri
D22	Anticalcari	Litri
D23	Insetticidi	Kg
D24	Derattizzanti	Kg

	Mezzi di trasporto	
D25	Autovetture	Numero
D26	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Portata in quintali
D27	Autocarri	Portata in quintali
D28	Motocarri	Portata in quintali
D29	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Aspirapolveri / Aspiraliquidi	Numero
E02	Battitappeto / Lavamoquettes	Numero
E03	Monospazzole	Numero
E04	Motospazzatrici	Numero
E05	Motospazzatrici di cui con personale a bordo	Numero
E06	Lavasciuga	Numero
E07	Lavasciuga di cui con personale a bordo	Numero
E08	Impalcature a castello	Numero
E09	Nebulizzatori a turbina	Numero
E10	Cisterna	Numero
E11	Piattaforma aerea	Numero
E12	Idropulitrici	Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG71U

45.45.1 **Attività non specializzate di lavori edili;**

45.45.2 **Altri lavori di completamento di edifici.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG71U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG71 va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Attività non specializzate di lavori edili" – 45.45.1;
"Altri lavori di completamento di edifici" – 45.45.2.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569.
   Ai fini della verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del Tuir;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di

per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni

per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14, legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. I dati richiesti riguardano esclusivamente l'unità locale e le superfici destinate permanentemente a tali scopi, escludendo quelle situate all'interno dei cantieri. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:
– nel **rigo B01**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In presenza di più contatori, sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B02**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino o deposito;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad ufficio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare

Mezzi di trasporto

con riferimento ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001,
– nei **righi D01** e **D02** e da **D04** a **D06**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei veicoli;
– nel **rigo D03,** la portata complessiva de-

gli autocarri, espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente, nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D01 a D03 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei righi da D04 a D06, vanno indicati i veicoli di cui alle lettere a) c) e d) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo;

– nel **rigo D07**, le spese complessivamente sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nel **rigo D08**, la percentuale dei lavori di completamento per l'edilizia abitativa pubblica di nuova costruzione o di riqualificazione e recupero (manutenzione, restauro e ristrutturazione), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D09**, la percentuale dei lavori di completamento per l'edilizia abitativa privata di nuova costruzione, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D10**, la percentuale dei lavori di completamento per l'edilizia non abitativa privata di nuova costruzione (ad esempio, capannoni industriali, uffici, negozi, garages, parcheggi) in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D11**, la percentuale dei lavori di completamento nell'ambito dei lavori pubblici, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che per lavori pubblici si intendono quelli relativi all'edilizia non abitativa pubblica e alle opere infrastrutturali (ad esempio, edifici assimilati, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autostrade, ferrovie, opere marittime, portuali e aeroportuali, ecc.). Sono compresi anche i lavori di manutenzione, riqualificazione e recupero di tali edifici e opere. Non sono compresi, invece, i lavori relativi ad edifici di edilizia abitativa pubblica, che devono essere indicati nel rigo D08;
– nel **rigo D12**, la percentuale dei lavori di riqualificazione e recupero su edifici privati di qualsiasi tipo (interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457), in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non vanno indicati in questo rigo i lavori di recupero di edifici pubblici da indicare nel rigo D08 (abitativo) e D11 (non abitativo);
– nel **rigo D13**, la percentuale dei lavori complementari svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Si precisa che sono complementari i seguenti lavori: impermeabilizzazioni; stuccature e verniciature civili e industriali; isolamento termico, acustico e antiumido; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato; manutenzione di ciminiere, forni e impianti industriali; rivestimenti rifrattari e antiacidi; predisposizione per interventi di altre organizzazioni (ad esempio: impianti telefonici, di irrigazione e termoidraulici);
– nel **rigo D14**, la percentuale dell'attività derivante dall'installazione di piscine private, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D15**, la percentuale dell'attività di lavori di pulizia a vapore e sabbiatura delle pareti esterne degli edifici, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;
– nel **rigo D16**, la percentuale dei lavori relativi a specifici interventi di attività specializzata di completamento abitativo e non abitativo, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Localizzazione dell'attività

– nei **righi** da **D17** a **D23,** distintamente per ciascuna localizzazione geografica individuata (territorio nazionale ed estero), in percentuale, l'attività effettivamente svolta in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Al riguardo, si precisa che, ai soli fini degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella Tabella "A" allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, nel Nord-Ovest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia, nel Nord Est rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità di acquisizione dei lavori

– nei **righi** da **D24** a **D26,** distintamente per ciascuna modalità di acquisizione dei lavori individuata, in percentuale, i lavori effettivamente svolti, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze. Non devono essere indicati i lavori che, pur acquisiti nell'anno, non sono ancora cominciati al 31 dicembre 2001, mentre, invece, vanno computati i lavori acquisiti negli anni precedenti ma eseguiti nel corso del 2001.

Si precisa, inoltre, che, nel rigo D24 vanno indicati i lavori acquisiti da committenti sia pubblici sia privati e che, nel rigo D26, mentre vanno indicati i lavori eseguiti/realizzati per proprio conto, non sono da comprendere i lavori acquisiti in appalto, in subappalto, da committenti o su commessa.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D27**, il numero delle associazioni temporanee di impresa alle quali si è partecipato nel corso del 2001. Si precisa che il dato si riferisce solo alle associazioni temporanee operative nel corso dell'anno, ancorché tale attività non abbia dato luogo a ricavi nell'esercizio;
– nel **rigo D28**, il numero di contratti per fornitura di energia elettrica stipulati nel corso del 2001, o comunque attivi in tale periodo, anche se stipulati in anni precedenti;
– nel **rigo D29**, il numero dei cantieri aperti nel corso dell'anno 2001 o comunque attivi in tale periodo, anche se aperti in anni precedenti. Si precisa che devono essere indicati anche quei cantieri aperti da altre imprese nei quali il compilatore del presente modello comunque effettua lavori;

Modalità di esecuzione

– nel **rigo D30**, la percentuale dei lavori concessi in appalto o in subappalto ad altre imprese ovvero in affidamento a soci, in rapporto all'intera produzione che, nell'anno 2001, ha generato ricavi ovvero incrementi di rimanenze;

Attrezzature di cantiere

– nei **righi** da **D31** a **D33**, per ciascun intervallo di valore individuato, il numero delle attrezzature di cantiere acquisite in proprietà e/o in locazione anche finanziaria per l'esercizio dell'attività (ad esempio, gru, macchine movimento terra, betoniere, compressori, ponteggi tradizionali ed autosollevanti). Non devono essere indicate le attrezzature di valore unitario inferiore a un

milione di lire. Nel caso di attrezzature costituite da un insieme di beni (ad esempio, ponteggi), occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni stessi. Si precisa che per la determinazione del valore si deve fare riferimento alla nozione di costo di cui all'articolo 76, comma 1, del TUIR;

Spese per noli

– nei **righi D34** e **D35**, i costi sostenuti nel 2001 per il noleggio delle attrezzature, distinguendo quelli sostenuti per noli a caldo (attrezzatura con manovratore) da quelli sostenuti per noli a freddo (noleggio della sola attrezzatura).

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della

legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);

– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabi-

le indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z sono richieste informazioni relative ai dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

– nel **rigo Z15**, il valore delle esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo Z16**, il valore delle rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi di durata non ultrannuale, valutate ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUIR;

Beni strumentali

– nei **righi** da **Z17** a **Z51**, per ciascuna tipologia individuata, il numero o la superficie espressa in metri quadrati dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. Per i beni di cui al rigo Z45, nel secondo campo, va altresì indicata la capacità espressa in litri.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG71U**

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
- [ ] 45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Mezzi di trasporto

D01	Autovetture		Numero
D02	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D03	Autocarri		Portata in quintali
D04	Motocicli		Numero
D05	Motoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D06	Motocarri		Numero
D07	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

Tipologia dell'attività

		Attività	
D08	Interventi di completamento per l'edilizia abitativa pubblica		%
D09	Interventi di completamento per l'edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D10	Interventi di completamento per l'edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D11	Interventi di completamento e di riqualificazione nell'ambito dei lavori pubblici		%
D12	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D13	Altri lavori complementari di completamento e finitura degli edifici		%
D14	Installazione di piscine private		%
D15	Pulizia a vapore, sabbiatura delle pareti esterne degli edifici		%
D16	Specifici interventi di attività specializzata di completamento abitativo e non		%
		TOT = 100%	

Localizzazione dell'attività

Italia

		Attività	
D17	Nord-Est		%
D18	Nord-Ovest		%
D19	Centro		%
D20	Sud		%
D21	Isole		%

Estero

D22	U.E.		%
D23	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	

Modalità di acquisizione dei lavori

		Attività	
D24	In appalto		%
D25	In subappalto e/o in affidamento		%
D26	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	

Altri elementi specifici

D27	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa		Numero
D28	Contratti per fornitura energia elettrica		Numero
D29	Cantieri aperti		Numero

Modalità di esecuzione

		Attività	
D30	In appalto, in subappalto e/o in affidamento a soci		%

Attrezzature di cantiere

		Numero in proprietà	Numero in locazione
D31	Da 1 milione di lire (pari a 516 euro) a 10 milioni di lire (pari a 5165 euro)		
D32	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D33	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		

Spese per noli

D34	A caldo	.000
D35	A freddo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG71U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10	Spese (lavoro interinale) .000 — di cui oneri retributivi e contributivi	.000
	Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	
Z11	Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria	.000
	Personale distaccato presso altre imprese	
Z12	Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria	.000
	Altri dati	
Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	.000
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	.000
	Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	
Z15	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	.000
Z16	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	.000

	Beni strumentali	
	Macchine per perforazione e sondaggio	
Z17	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)	Numero
Z18	Sonde	Numero
Z19	Trivelle	Numero
Z20	Macchine per micropali	Numero
	Macchine e attrezzature generiche	
Z21	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)	Numero
Z22	Motocompressori	Numero
Z23	Motosaldatrici	Numero
Z24	Pompe d'acqua	Numero
Z25	Sabbiatrici	Numero
Z26	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)	Numero
Z27	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta	Mq
Z28	Ponteggi autosollevanti	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG71U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

	Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto	
Z29	Gru a torre	Numero
Z30	Gru automontanti	Numero
Z31	Autogru	Numero
Z32	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z33	Piattaforme aeree	Numero
	Macchine movimento terra	
Z34	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z35	Mini escavatori	Numero
Z36	Pale caricatrici	Numero
Z37	Mini pale caricatrici (skid loaders)	Numero
Z38	Terna	Numero
Z39	Grader	Numero
	Macchine e attrezzature stradali e per compattazione	
Z40	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z41	Spruzzatrici	Numero
Z42	Finitrici	Numero
Z43	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z44	Costipatori	Numero
	Macchine e attrezzature per calcestruzzo	
Z45	Betoniere	Numero / Capacità in litri
Z46	Autobetoniere	Numero
Z47	Dumper	Numero
Z48	Pompe CLS	Numero
Z49	Macchine jetting	Numero
Z50	Macchine spritz beton	Numero
Z51	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)	Mq

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

☐ 45.45.1 Attività non specializzate di lavori edili;
☐ 45.45.2 Altri lavori di completamento di edifici.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune | Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Potenza impegnata		Kw
B02	Superficie dei locali chiusi destinati a magazzino		Mq
B03	Superficie degli spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B04	Superficie dei locali destinati a ufficio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Mezzi di trasporto

D01	Autovetture		Numero
D02	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D03	Autocarri		Portata in quintali
D04	Motocicli		Numero
D05	Motoveicoli per trasporto promiscuo		Numero
D06	Motocarri		Numero
D07	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

Tipologia dell'attività

		Attività	
D08	Interventi di completamento per l'edilizia abitativa pubblica		%
D09	Interventi di completamento per l'edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D10	Interventi di completamento per l'edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)		%
D11	Interventi di completamento e di riqualificazione nell'ambito dei lavori pubblici		%
D12	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)		%
D13	Altri lavori complementari di completamento e finitura degli edifici		%
D14	Installazione di piscine private		%
D15	Pulizia a vapore, sabbiatura delle pareti esterne degli edifici		%
D16	Specifici interventi di attività specializzata di completamento abitativo e non		%
		TOT = 100%	

Localizzazione dell'attività

Italia

		Attività	
D17	Nord-Est		%
D18	Nord-Ovest		%
D19	Centro		%
D20	Sud		%
D21	Isole		%

Estero

D22	U.E.		%
D23	Extra U.E.		%
		TOT = 100%	

Modalità di acquisizione dei lavori

		Attività	
D24	In appalto		%
D25	In subappalto e/o in affidamento		%
D26	Di propria promozione		%
		TOT = 100%	

Altri elementi specifici

D27	Partecipazione in associazione temporanea d'impresa		Numero
D28	Contratti per fornitura energia elettrica		Numero
D29	Cantieri aperti		Numero

Modalità di esecuzione

		Attività	
D30	In appalto, in subappalto e/o in affidamento a soci		%

Attrezzature di cantiere

		Numero in proprietà	Numero in locazione
D31	Da 1 milione di lire (pari a 516 euro) a 10 milioni di lire (pari a 5165 euro)		
D32	Oltre 10 milioni di lire (pari a 5165 euro) fino 50 milioni di lire (pari a 25823 euro)		
D33	Oltre 50 milioni di lire (pari a 25823 euro) fino a 250 milioni di lire (pari a 129114 euro)		

Spese per noli

D34	A caldo	,00
D35	A freddo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG71U**

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale

Z15 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Z16 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale ,00

Beni strumentali

Macchine per perforazione e sondaggio

Z17	Perforatrici (idrauliche e pneumatiche)		Numero
Z18	Sonde		Numero
Z19	Trivelle		Numero
Z20	Macchine per micropali		Numero

Macchine e attrezzature generiche

Z21	Gruppi elettrogeni (monofase, trifase)		Numero
Z22	Motocompressori		Numero
Z23	Motosaldatrici		Numero
Z24	Pompe d'acqua		Numero
Z25	Sabbiatrici		Numero
Z26	Martelli demolitori e perforatori (idraulici, pneumatici)		Numero
Z27	Ponteggi (tubolari e modulari) - superficie coperta		Mq
Z28	Ponteggi autosollevanti		Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO Z
Dati complementari

Macchine e attrezzature per sollevamento e trasporto

Z29	Gru a torre	Numero
Z30	Gru automontanti	Numero
Z31	Autogru	Numero
Z32	Carrelli elevatori (fuoristrada, telescopici)	Numero
Z33	Piattaforme aeree	Numero

Macchine movimento terra

Z34	Escavatori (gommati, cingolati)	Numero
Z35	Mini escavatori	Numero
Z36	Pale caricatrici	Numero
Z37	Mini pale caricatrici (skid loaders)	Numero
Z38	Terna	Numero
Z39	Grader	Numero

Macchine e attrezzature stradali e per compattazione

Z40	Fresa semovente per asfalto	Numero
Z41	Spruzzatrici	Numero
Z42	Finitrici	Numero
Z43	Rulli (compressori, vibranti)	Numero
Z44	Costipatori	Numero

Macchine e attrezzature per calcestruzzo

Z45	Betoniere	Numero	Capacità in litri
Z46	Autobetoniere	Numero	
Z47	Dumper	Numero	
Z48	Pompe CLS	Numero	
Z49	Macchine jetting	Numero	
Z50	Macchine spritz beton	Numero	
Z51	Casseri e casseforme metallici (superficie coperta)		Mq

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista | Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG72A

60.22.0 Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG72A

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG72A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)" - 60.22.0.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;

– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.
Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di merci, attrezzature, ecc.;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie, destinata ad usi diversi come, ad esempio magazzino di merci, attrezzature, ecc. parcheggio di veicoli;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti al rimessaggio dei veicoli e degli animali;
– nel **rigo B08**, la superficie dei locali, espressa in metri quadrati, destinata alla manutenzione e riparazione dei veicoli (officine);
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, ad esempio, spogliatoi, box, ecc.;
– nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non

superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D vengono richieste informazioni che consentono di individuare le modalità di svolgimento dell'attività.
Per **trasporti regolari** s'intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari prestabiliti.
Per **trasporti non regolari** s'intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari stabiliti di volta in volta.

In particolare, indicare:

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D01** a **D03**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi;

Attività di trasporto

– nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto regolare in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto non regolare in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi D04 e D05 deve risultare pari a 100;

Trasporti

– nei **righi** da **D06** a **D10**, per ciascuna tipologia di aree di attività individuate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi, distinguendo i ricavi derivanti dall'attività di trasporti regolari (nella **prima colonna**) da quelli derivanti nell'attività di trasporti non regolari (nella **seconda colonna**).

Il totale delle percentuali indicate in ciascuna delle due colonne nei righi da D06 a D10 deve risultare pari a 100;

Trasporti regolari

– nel **rigo D11**, il numero di chilometri di tratta gestita ottenuto sommando i chilometri di ciascuna tratta percorsa. Al riguardo, si precisa che, per "tratta gestita", s'intende il percorso di andata e ritorno di ciascuna tratta effettuata ;
– nel **rigo D12**, il numero totale di passeggeri trasportati nell'anno;
– nel **rigo D13**, il numero degli abbonamenti venduti nell'anno ;

Trasporti regolari e non regolari

– nel **rigo D14**, il numero di chilometri complessivamente percorsi nell'anno ottenuto sommando le percorrenze chilometriche annue del parco macchine utilizzato per il servizio di trasporto;
– nel **rigo D15**, per i soli noleggiatori di autovetture con autista, il numero di corse o servizi o prestazioni effettuati nell'anno; nel caso di attività di trasporto con taxi, il numero dei turni effettuati nell'anno;
– nel **rigo D16**, il numero degli autisti impiegati nell'anno per lo svolgimento dell'attività. Si precisa che devono essere indicati in questo rigo tutti i soggetti che hanno effettivamente svolto l'attività di autista, come, ad esempio, il titolare dell'impresa, il collaboratore familiare o il socio;
– nel **rigo D17**, nel **primo campo**, il numero degli autisti dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo D18**, il numero dei sostituti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 21 del 1992;
– nel **rigo D19**, nel **primo campo**, il numero dei meccanici dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo D20**, il numero delle postazioni di lavoro della/e officina/e;
– nel **rigo D21**, il numero dei ponti di lavoro e delle fosse;
– nel **rigo D22**, se esiste un impianto di lavaggio degli autoveicoli, barrando la casella;
– nel **rigo D23**, se si dispone del collegamento con radiotaxi, barrando la casella;
– nel **rigo D24**, la percentuale delle corse e dei servizi notturni e festivi effettuati rispetto al numero complessivo delle corse e dei servizi forniti;
– nel **rigo D25**, i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sui veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività;

Costi specifici

– nei **righi** da **D26** a **D32**, per ciascuna tipologia individuata, la spesa o il costo sostenuto nel corso dell'anno;

Localizzazione

– nel **rigo** da **D33**, con riferimento al numero degli abitanti del comune che rilascia l'autorizzazione di noleggio di autovetture con autista ovvero nel caso di esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio, il **codice 1**, **2**, **3** o **4**, corrispondente alla densità demografica totale del comprensorio.

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Veicoli

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **E01** ad **E06**, nella **prima colonna**, il numero dei veicoli e, nella **seconda colonna**, il relativo numero di posti;
– nei **righi** da **E07** ad **E09**, nella **prima colonna**, il numero, e, nella **seconda colonna** (rigo E07), la portata dei soli altri veicoli espressa in quintali.

Al riguardo, si precisa che:
– nel **rigo E04**, vanno indicati i minibus con capienza da un minimo di 10 ad un massimo di 25 posti compreso il conducente;
– nel **rigo E05**, vanno indicate le autovetture con capienza da un minimo di 5 ad un massimo di 9 posti compreso il conducente (art. 54 del codice della strada).

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis,

dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1;
– nel **rigo X03**, il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi (ex articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21), barrando l'apposita casella. Al riguardo, si fa presente che il possesso della licenza è requisito indispensabile per la compilazione dei successivi righi X04 e X05;
– nel **rigo X04**, il valore strumentale della sola autovettura utilizzata per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi, indicato nel rigo F11 del quadro degli "Elementi contabili". Si precisa che il presente rigo può essere compilato esclusivamente da chi esercita l'attività di trasporti con taxi ed è subordinato al possesso della licenza di cui

al precedente rigo X03;
– nel **rigo X05**, il valore di cui al rigo X04 utilizzato ai fini del calcolo, determinato tenendo conto della riduzione pari al 50% della parte del valore dell'autovettura che eccede i 25.000.000.

ESEMPIO 1

– valore indicato al rigo X04 = 35.000.000

35.000.000 - 25.000.000 = 10.000.000
10.000.000 X 50% = 5.000.000

– valore da indicare al rigo X05 = 30.000.000

ESEMPIO 2

– valore indicato al rigo X04 = 55.000.000

55.000.000 - 25.000.000 = 30.000.000
30.000.000 X 50% = 15.000.000

– valore da indicare al rigo X05 = 40.000.000

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2000, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nel **rigo Z15**, il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di trasporti con taxi (ex articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21), barrando l'apposita casella;
– nel **rigo Z16**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di trasporti con taxi, il numero di turni effettuati nell'anno;
– nel **rigo Z17**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di trasporti con taxi, il numero di turni notturni e/o festivi effettuati nell'anno;
– nel **rigo Z18**, barrare l'apposita casella, nel caso di esercizio dell'attività di trasporti con taxi nell'ambito di un comprensorio;
– nel **rigo Z19**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autovetture con autista (NCC), il numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
– nel **rigo Z20**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autovetture con autista (NCC), il possesso dell'autorizzazione alla sosta su suolo pubblico, barrando l'apposita casella;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **Z21** a **Z28**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

60.22.0 - Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)

DOMICILIO FISCALE		Comune		Provincia
ATTIVITA' ESERCITATA		Artigiano	Barrare la casella	

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie locali destinati ad uffici		Mq
B05	Superficie locali destinati a magazzini		Mq
B06	Superficie aree scoperte		Mq
B07	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq
B08	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq
B09	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG72A**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D01	Agenzie di viaggio	%
D02	Istituzioni scolastiche e religiose	%
D03	Privati	%

	Attività di trasporto	Percentuale sui ricavi
D04	Regolare	%
D05	Non regolare	%
		TOT = 100%

	Trasporti	Percentuale sui ricavi Trasporti regolari	Percentuale sui ricavi Trasporti non regolari
D06	urbani	%	%
D07	sub-urbani	%	%
D08	inter-urbani	%	%
D09	interregionali	%	%
D10	internazionali	%	%
		TOT = 100%	TOT = 100%

	Trasporti regolari	
D11	Tratta gestita	Km
D12	Passeggeri trasportati	Numero
D13	Abbonamenti	Numero

	Trasporti regolari e non regolari		
D14	Percorrenza chilometrica annua		Km
D15	Corse, servizi o prestazioni/turni effettuati		Numero
D16	Autisti impiegati nell'anno	Numero	
D17	di cui dipendenti a tempo pieno	Numero	Numero giornate retribuite
D18	di cui sostituti ai sensi dell'art.10 della L. 21/92	Numero	
D19	Meccanici	Numero	Numero giornate retribuite
D20	Postazioni di lavoro della/e officina/e		Numero
D21	Ponti/fosse		Numero
D22	Impianto di lavaggio automatico veicoli		Barrare la casella
D23	Collegamento con radio-taxi		Barrare la casella
D24	Corse o servizi notturni/festivi		%
D25	Ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli		.000

	Costi specifici	
D26	Manutenzione	.000
D27	Carburanti	.000
D28	Lubrificanti	.000
D29	Pneumatici	.000
D30	RC e assicurazione	.000
D31	Autostrade	.000
D32	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D33	Localizzazione (1= comune fino a 100.000 abitanti; 2 = comune fino a 500.000 abitanti; 3 = comune fino a 1.000.000 di abitanti; 4 = comune oltre 1.000.000 di abitanti)	

pagina 2

LIRE

QUADRO E
Beni strumentali

	Veicoli	Numero	Numero posti
E01	Autobus urbani		
E02	Autobus extra-urbani		
E03	Pullman granturismo		
E04	Minibus		
E05	Autovetture		
E06	Veicoli a trazione animale		
		Numero	Portata in quintali
E07	Altri veicoli		
E08	Impianti di risalita a fune		
E09	Animali da tiro		

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000
X03	Licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ex art. 8 L. 15/1/92 n. 21)	Barrare la casella
X04	Valore dell'autovettura per l'esercizio del servizio di taxi	.000
X05	Ammontare del valore di cui al rigo X04 utilizzato ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	.000
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	.000
Z15	Licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ex art.8 L.15/1/92 n.21)	Barrare la casella
Z16	Turni effettuati (per i soli taxi)	Numero
Z17	Turni notturni e/o festivi (per i soli taxi)	Numero
Z18	Esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio	Barrare la casella
Z19	Autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) (ex art.8 L.15/1/92 n.21)	Numero
Z20	Autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (per i soli NCC)	Barrare la casella

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
Z21	Amministrazioni comunali e provinciali	%
Z22	Scuole/istituzioni religiose	%
Z23	Altri enti pubblici (diversi dai righi Z21 e Z22)	%
Z24	Agenzie di viaggio	%
Z25	Alberghi ed altre strutture ricettive	%
Z26	Altre società ed enti privati (diversi dai righi Z22, Z24 e Z25)	%
Z27	Privati	%
Z28	Altro	%
		TOT = 100%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

60.22.0 - Trasporti con taxi (e noleggio di autovetture con autista)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ATTIVITA' ESERCITATA	Artigiano	Barrare la casella	

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Superficie locali destinati ad uffici	Mq
B05	Superficie locali destinati a magazzini	Mq
B06	Superficie aree scoperte	Mq
B07	Superficie rimesse (veicoli e animali)	Mq
B08	Superficie locali destinati alla manutenzione	Mq
B09	Superficie locali destinati ad altri servizi	Mq
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)	

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D01	Agenzie di viaggio	%
D02	Istituzioni scolastiche e religiose	%
D03	Privati	%

	Attività di trasporto	Percentuale sui ricavi
D04	Regolare	%
D05	Non regolare	%
		TOT = 100%

	Trasporti	Percentuale sui ricavi Trasporti regolari	Percentuale sui ricavi Trasporti non regolari
D06	urbani	%	%
D07	sub-urbani	%	%
D08	inter-urbani	%	%
D09	interregionali	%	%
D10	internazionali	%	%
		TOT = 100%	TOT = 100%

	Trasporti regolari	
D11	Tratta gestita	Km
D12	Passeggeri trasportati	Numero
D13	Abbonamenti	Numero

	Trasporti regolari e non regolari		
D14	Percorrenza chilometrica annua		Km
D15	Corse, servizi o prestazioni/turni effettuati		Numero
D16	Autisti impiegati nell'anno	Numero	
D17	di cui dipendenti a tempo pieno	Numero	Numero giornate retribuite
D18	di cui sostituti ai sensi dell'art.10 della L. 21/92	Numero	
D19	Meccanici	Numero	Numero giornate retribuite
D20	Postazioni di lavoro della/e officina/e		Numero
D21	Ponti/fosse		Numero
D22	Impianto di lavaggio automatico veicoli		Barrare la casella
D23	Collegamento con radio-taxi		Barrare la casella
D24	Corse o servizi notturni/festivi		%
D25	Ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli		,00

	Costi specifici	
D26	Manutenzione	,00
D27	Carburanti	,00
D28	Lubrificanti	,00
D29	Pneumatici	,00
D30	RC e assicurazione	,00
D31	Autostrade	,00
D32	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D33	Localizzazione (1= comune fino a 100.000 abitanti; 2 = comune fino a 500.000 abitanti; 3 = comune fino a 1.000.000 di abitanti; 4 = comune oltre 1.000.000 di abitanti)	

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO E Beni strumentali

	Veicoli	Numero	Numero posti
E01	Autobus urbani		
E02	Autobus extra-urbani		
E03	Pullman granturismo		
E04	Minibus		
E05	Autovetture		
E06	Veicoli a trazione animale		
		Numero	Portata in quintali
E07	Altri veicoli		
E08	Impianti di risalita a fune		
E09	Animali da tiro		

QUADRO F Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00
X03	Licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ex art. 8 L. 15/1/92 n. 21)	Barrare la casella
X04	Valore dell'autovettura per l'esercizio del servizio di taxi	,00
X05	Ammontare del valore di cui al rigo X04 utilizzato ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00
Z15	Licenza per l'esercizio del servizio di taxi (ex art.8 L.15/1/92 n.21)	Barrare la casella
Z16	Turni effettuati (per i soli taxi)	Numero
Z17	Turni notturni e/o festivi (per i soli taxi)	Numero
Z18	Esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio	Barrare la casella
Z19	Autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) (ex art.8 L.15/1/92 n.21)	Numero
Z20	Autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (per i soli NCC)	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
Z21	Amministrazioni comunali e provinciali	%
Z22	Scuole/istituzioni religiose	%
Z23	Altri enti pubblici (diversi dai righi Z21 e Z22)	%
Z24	Agenzie di viaggio	%
Z25	Alberghi ed altre strutture ricettive	%
Z26	Altre società ed enti privati (diversi dai righi Z22, Z24 e Z25)	%
Z27	Privati	%
Z28	Altro	%
		TOT = 100%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG72B

60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG72B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG72B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri" – 60.21.0;
"Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri" - 60.23.0;
"Altri trasporti terrestri di passeggeri" – 60.24.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione

dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione

degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio delle attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

Attività esercitata
Qualora il soggetto interessato alla compilazione del presente modello sia costituito in forma di cooperativa e sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, indicare, nell'apposito campo, la natura della stessa secondo la seguente codifica:
1: utenza;
2: conferimento lavoro;
3: conferimento prodotti.
Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di merci, attrezzature, ecc.;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie, destinata ad usi diversi come, ad esempio magazzino di merci, attrezzature, ecc. parcheggio di veicoli;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti al rimessaggio dei veicoli e degli animali;
– nel **rigo B08**, la superficie dei locali, espressa in metri quadrati, destinata alla manutenzione e riparazione dei veicoli (officine);
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti, ad esempio, spogliatoi, box, ecc.;
– nel **rigo B10**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene

svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D vengono richieste informazioni che consentono di individuare le modalità di svolgimento dell'attività.
Per **trasporti regolari** s'intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari prestabiliti.
Per **trasporti non regolari** s'intendono quelli che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, in modo non continuativo o periodico, effettuati su itinerari e con orari stabiliti di volta in volta.

In particolare, indicare:

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D01** a **D03**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi;

Attività di trasporto

– nel **rigo D04**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto regolare in rapporto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo D05**, la percentuale dei ricavi conseguiti nell'attività di trasporto non regolare in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate nei righi D04 e D05 deve risultare pari a 100;

Trasporti

– nei **righi** da **D06** a **D10**, per ciascuna tipologia di aree di attività individuate, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi, distinguendo i ricavi derivanti dall'attività di trasporti regolari (nella **prima colonna**) da quelli derivanti nell'attività di trasporti non regolari (nella **seconda colonna**).

Il totale delle percentuali indicate in ciascuna delle due colonne nei righi da D06 a D10 deve risultare pari a 100;

Trasporti regolari

– nel **rigo D11**, il numero di chilometri di tratta gestita ottenuto sommando i chilometri di ciascuna tratta percorsa. Al riguardo, si precisa che, per "tratta gestita", s'intende il percorso di andata e ritorno di ciascuna tratta effettuata ;
– nel **rigo D12**, il numero totale di passeggeri trasportati nell'anno;
– nel **rigo D13**, il numero degli abbonamenti venduti nell'anno ;

Trasporti regolari e non regolari

– nel **rigo D14**, il numero di chilometri complessivamente percorsi nell'anno ottenuto sommando le percorrenze chilometriche annue del parco macchine utilizzato per il servizio di trasporto;
– nel **rigo D15**, per i soli noleggiatori di autovetture con autista, il numero di corse o servizi o prestazioni effettuati nell'anno; nel caso di attività di trasporto con taxi, il numero dei turni effettuati nell'anno;
– nel **rigo D16**, il numero degli autisti impiegati nell'anno per lo svolgimento dell'attività. Si precisa che devono essere indicati in questo rigo tutti i soggetti che hanno effettivamente svolto l'attività di autista, come, ad esempio, il titolare dell'impresa, il collaboratore familiare o il socio;
– nel **rigo D17**, nel **primo campo**, il numero degli autisti dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo D18**, il numero dei sostituti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 21 del 1992;
– nel **rigo D19**, nel **primo campo**, il numero dei meccanici dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; nel **secondo campo**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo D20**, il numero delle postazioni di lavoro della/e officina/e;
– nel **rigo D21**, il numero dei ponti di lavoro e delle fosse;
– nel **rigo D22**, se esiste un impianto di lavaggio degli autoveicoli, barrando la casella;
– nel **rigo D23**, se si dispone del collegamento con radiotaxi, barrando la casella;
– nel **rigo D24**, la percentuale delle corse e dei servizi notturni e festivi effettuati rispetto al numero complessivo delle corse e dei servizi forniti;
– nel **rigo D25**, i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari sui veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività;

Costi specifici

– nei **righi** da **D26** a **D32**, per ciascuna tipologia individuata, la spesa o il costo sostenuto nel corso dell'anno;

Localizzazione

– nel **rigo** da **D33**, con riferimento al numero degli abitanti del comune che rilascia l'autorizzazione di noleggio di autovetture con autista ovvero nel caso di esercizio dell'attività di taxi nell'ambito di un comprensorio, il **codice 1**, **2**, **3** o **4**, corrispondente alla densità demografica totale del comprensorio;

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Veicoli

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2000.
In particolare, indicare:
– nei **righi** da **E01** ad **E06**, nella **prima colonna**, il numero dei veicoli e, nella **seconda colonna**, il relativo numero di posti;
– nei **righi** da **E07** ad **E09**, nella **prima colonna**, il numero, e, nella **seconda colonna** (rigo E07), la portata dei soli altri veicoli espressa in quintali.

Al riguardo, si precisa che:
– nel **rigo E04**, vanno indicati i minibus con capienza da un minimo di 10 ad un massimo di 25 posti compreso il conducente;
– nel **rigo E05**, vanno indicate le autovetture con capienza da un minimo di 5 ad un massimo di 9 posti compreso il conducente (art. 54 del codice della strada).

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, an-

che su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a ze-

ro secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di con-

cessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

In tale quadro vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore. In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il

numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;

– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;

– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spesse complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;

– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;

– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

– nel **rigo Z15**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autovetture con autista (NCC), il numero di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 8 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21;

– nel **rigo Z16**, per i soli contribuenti che esercitano l'attività di noleggio di autovetture con autista (NCC), il possesso dell'autorizzazione alla sosta su suolo pubblico, barrando l'apposita casella;

– nel **rigo Z17**,il numero di corse, servizi o prestazioni, effettuate nell'anno;

– nel **rigo Z18**, l'ammontare complessivo dei contributi erogati dagli enti pubblici per il ripiano dei disavanzi di gestione (ex Legge 151/81 e successive modifiche);

Tipologia clientela

– nei **righi** da **Z19** a **Z26**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG72B**

CODICE FISCALE

LIRE

- ☐ 60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
- ☐ 60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
- ☐ 60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ATTIVITA' ESERCITATA	Cooperativa (1 = utenza; 2 = conferimento lavoro; 3 = conferimento prodotti)		
	Artigiano		Barrare la casella

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie locali destinati ad uffici		Mq
B05	Superficie locali destinati a magazzini		Mq
B06	Superficie aree scoperte		Mq
B07	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq
B08	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq
B09	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D01	Agenzie di viaggio	%
D02	Istituzioni scolastiche e religiose	%
D03	Privati	%

	Attività di trasporto	Percentuale sui ricavi
D04	Regolare	%
D05	Non regolare	%
		TOT = 100%

	Trasporti	Percentuale sui ricavi Trasporti regolari	Percentuale sui ricavi Trasporti non regolari
D06	urbani	%	%
D07	sub-urbani	%	%
D08	inter-urbani	%	%
D09	interregionali	%	%
D10	internazionali	%	%
		TOT = 100%	TOT = 100%

	Trasporti regolari	
D11	Tratta gestita	Km
D12	Passeggeri trasportati	Numero
D13	Abbonamenti	Numero

	Trasporti regolari e non regolari		
D14	Percorrenza chilometrica annua		Km
D15	Corse, servizi o prestazioni/turni effettuati		Numero
D16	Autisti impiegati nell'anno	Numero	
D17	di cui dipendenti a tempo pieno	Numero	Numero giornate retribuite
D18	di cui sostituti ai sensi dell'art.10 della L. 21/92	Numero	
D19	Meccanici	Numero	Numero giornate retribuite
D20	Postazioni di lavoro della/e officina/e		Numero
D21	Ponti/fosse		Numero
D22	Impianto di lavaggio automatico veicoli		Barrare la casella
D23	Collegamento con radio-taxi		Barrare la casella
D24	Corse o servizi notturni/festivi		%
D25	Ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli		.000

	Costi specifici	
D26	Manutenzione	.000
D27	Carburanti	.000
D28	Lubrificanti	.000
D29	Pneumatici	.000
D30	RC e assicurazione	.000
D31	Autostrade	.000
D32	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D33	Localizzazione (1= comune fino a 100.000 abitanti; 2 = comune fino a 500.000 abitanti; 3 = comune fino a 1.000.000 di abitanti; 4 = comune oltre 1.000.000 di abitanti)	

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG72B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO E
Beni strumentali

	Veicoli	Numero	Numero posti
E01	Autobus urbani		
E02	Autobus extra-urbani		
E03	Pullman granturismo		
E04	Minibus		
E05	Autovetture		
E06	Veicoli a trazione animale		
		Numero	Portata in quintali
E07	Altri veicoli		
E08	Impianti di risalita a fune		
E09	Animali da tiro		

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) (ex art.8 L.15/1/92 n.21) Numero

Z16 Autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (per i soli NCC) Barrare la casella

Z17 Corse, servizi o prestazioni Numero

Z18 Ammontare complessivo dei contributi erogati dagli enti pubblici per il ripiano dei disavanzi di gestione (ex L. 151/81 e successive modifiche) .000

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
Z19	Amministrazioni comunali e provinciali	%
Z20	Scuole ed istituzioni religiose	%
Z21	Altri enti pubblici (diversi dai righi Z19 e Z20)	%
Z22	Agenzie di viaggio	%
Z23	Alberghi ed altre strutture ricettive	%
Z24	Altre società ed enti privati (diversi dai righi Z20, Z22 e Z23)	%
Z25	Privati	%
Z26	Altro	%
		TOT = 100%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
- [ ] 60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
- [ ] 60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune	Provincia
ATTIVITA' ESERCITATA	Cooperativa (1 = utenza; 2 = conferimento lavoro; 3 = conferimento prodotti)	
	Artigiano	Barrare la casella

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Superficie locali destinati ad uffici		Mq
B05	Superficie locali destinati a magazzini		Mq
B06	Superficie aree scoperte		Mq
B07	Superficie rimesse (veicoli e animali)		Mq
B08	Superficie locali destinati alla manutenzione		Mq
B09	Superficie locali destinati ad altri servizi		Mq
B10	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia clientela		Percentuale sui ricavi
D01	Agenzie di viaggio		%
D02	Istituzioni scolastiche e religiose		%
D03	Privati		%

	Attività di trasporto	Percentuale sui ricavi
D04	Regolare	%
D05	Non regolare	%
		TOT = 100%

	Trasporti	Percentuale sui ricavi Trasporti regolari	Percentuale sui ricavi Trasporti non regolari
D06	urbani	%	%
D07	sub-urbani	%	%
D08	inter-urbani	%	%
D09	interregionali	%	%
D10	internazionali	%	%
		TOT = 100%	TOT = 100%

	Trasporti regolari	
D11	Tratta gestita	Km
D12	Passeggeri trasportati	Numero
D13	Abbonamenti	Numero

	Trasporti regolari e non regolari		
D14	Percorrenza chilometrica annua		Km
D15	Corse, servizi o prestazioni/turni effettuati		Numero
D16	Autisti impiegati nell'anno	Numero	
D17	di cui dipendenti a tempo pieno	Numero	Numero giornate retribuite
D18	di cui sostituti ai sensi dell'art.10 della L. 21/92	Numero	
D19	Meccanici	Numero	Numero giornate retribuite
D20	Postazioni di lavoro della/e officina/e		Numero
D21	Ponti/fosse		Numero
D22	Impianto di lavaggio automatico veicoli		Barrare la casella
D23	Collegamento con radio-taxi		Barrare la casella
D24	Corse o servizi notturni/festivi		%
D25	Ricavi derivanti dalla fornitura di spazi pubblicitari sui veicoli		,00

	Costi specifici	
D26	Manutenzione	,00
D27	Carburanti	,00
D28	Lubrificanti	,00
D29	Pneumatici	,00
D30	RC e assicurazione	,00
D31	Autostrade	,00
D32	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D33	Localizzazione (1= comune fino a 100.000 abitanti; 2 = comune fino a 500.000 abitanti; 3 = comune fino a 1.000.000 di abitanti; 4 = comune oltre 1.000.000 di abitanti)	

EURO

QUADRO E
Beni strumentali

	Veicoli	Numero	Numero posti
E01	Autobus urbani		
E02	Autobus extra-urbani		
E03	Pullman granturismo		
E04	Minibus		
E05	Autovetture		
E06	Veicoli a trazione animale		
		Numero	Portata in quintali
E07	Altri veicoli		
E08	Impianti di risalita a fune		
E09	Animali da tiro		

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC) (ex art.8 L.15/1/92 n.21) Numero

Z16 Autorizzazione alla sosta su suolo pubblico (per i soli NCC) Barrare la casella

Z17 Corse, servizi o prestazioni Numero

Z18 Ammontare complessivo dei contributi erogati dagli enti pubblici per il ripiano dei disavanzi di gestione (ex L. 151/81 e successive modifiche) ,00

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
Z19	Amministrazioni comunali e provinciali	%
Z20	Scuole ed istituzioni religiose	%
Z21	Altri enti pubblici (diversi dai righi Z19 e Z20)	%
Z22	Agenzie di viaggio	%
Z23	Alberghi ed altre strutture ricettive	%
Z24	Altre società ed enti privati (diversi dai righi Z20, Z22 e Z23)	%
Z25	Privati	%
Z26	Altro	%
		TOT = 100%

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG74U

74.81.1 Studi fotografici;

74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG74U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG74U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G - Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nei quadri F e G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente, sia in qualità di imprenditore sia di esercenti arti e professioni, una tra quelle di seguito elencate:
"Studi fotografici" – 74.81.1;
"Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa" – 74.81.2.
Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.
Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare:
dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata;
dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente.
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono l'attività sopra indicata in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata.
L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti o professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.
In base a tale principio:
i contribuenti che esercitano professionalmente l'attività di "Studi fotografici" e una seconda attività:
– possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
– non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all'attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore.
i contribuenti che svolgono in forma di impresa l'attività di "Studi fotografici" e una seconda attività:
– possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
– possono utilizzare il presente modello solo se per l'altra attività di impresa abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente se anche per tale attività risulta approvato lo studio di settore.
Devono, infine, essere compilati due diversi modelli se l'altra attività non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata l'attività di "Studi fotografici" e risultino approvati i relativi studi di settore.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei quadri F e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B;

SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;

– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il numero progressivo dell'unità produttiva. Il dato va fornito soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. No vanno considerate distintamente le unità locali presenti nell'ambito dello stesso territorio comunale che realizzano congiuntamente un'unica entità produttiva. È il caso, ad esempio, di uno studio fotografico in cui il titolare ha destinato un'unità locale all'accesso della clientela ed ai servizi fotografici, ed una unità locale distinta, nella quale vengono eseguiti lo sviluppo e la stampa delle fotografie;
– negli appositi campi, il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

Nei primi tre righi sono richieste informazioni relative ai contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, in quest'ultimo caso, deve, altresì, essere indicato il numero delle ore settimanali di lavoro prestato; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella. Nell'ultimo rigo, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata la casella appositamente predisposta qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.
Si precisa che i dati richiesti non vanno forniti nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni.

Altri dati

Sono di seguito richieste ulteriori informazioni relative all'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e alla categoria reddituale nella quale sono state inquadrate le attività rientranti nei codici 74.81.1 e 74.81.2, riportando nella casella appositamente predisposta, il codice1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.
Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Il quadro è composto da tre sezioni. La prima (righi da A01 ad A05) deve essere compilata da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale alla quale appartiene il reddito dai medesimi prodotto. La seconda (rigo A06) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR. La terza (righi da A07 a A13) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo VI (redditi di impresa) del TUIR.
Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono l'attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 23 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato, e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A05** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per

il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A06,** nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.

Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:

– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09,** nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10,** nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11,** nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12,** nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività. Per individuare le unità locali e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

– nel **rigo B01**, l'anno di apertura dell'unità locale;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, i canoni di locazione annui relativi alle unità locali destinate all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni);
– nei **righi** da **B06** a **B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati esclusivamente per la sala posa (**rigo B06**), per il ricevimento della clientela (**rigo B07**), per il laboratorio, sia di tipo tradizionale che di tipo moderno, come il laboratorio digitale, multimediale o video, (**rigo B08**), per il deposito o il magazzino (**rigo B09**), per ufficio (**rigo B10**).
– nel **rigo B11**, barrando l'apposita casella, se l'unità locale è utilizzata promiscuamente come abitazione e come luogo di esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di rilevare i dati relativi ad alcuni tipi di materiali, specifici per le attività esercitate, consumati nel corso del 2001.

In particolare indicare:

Consumi

– nei **righi** da **D01** a **D03**, il quantitativo di sviluppo consumato, espresso in litri, suddiviso per le tre differenti destinazioni d'uso previste;
– nei **righi** da **D04** a **D06**, il quantitativo di carta fotografica acquistata in bobine consumata , espresso in metri, suddiviso nei tre formati elencati;
– nei **righi D07** e **D08**, il quantitativo di carta fotografica in risme o in fogli consumata, espresso in numero di fogli, suddiviso nei due formati individuati;

Mezzi di trasporto

Nel quadro sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.

In particolare, indicare:

– nei **righi** da **D09** a **D14**, nel primo campo, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, il numero dei veicoli e, nel secondo campo dei **righi D10**, **D11**, **D13** e **D14**, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righi** da **D09** a **D11** sono, rispetti-

vamente, i veicoli di cui alle lettere a), c), e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi** da **D12** a **D14** vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.
Nel **rigo D15**, indicare, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi di servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.);

Tipologia dell'attività

– nei **righi** da **D16** a **D51**, in percentuale, distintamente per ciascuna tipologia di prestazioni offerte o di servizi resi, i compensi percepiti o i ricavi conseguiti in rapporto a quelli complessivamente percepiti o conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate nei righi da D16 a D51, deve risultare pari a 100;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D52** a **D65**, in percentuale, i compensi o i ricavi corrisposti da ciascuna tipologia di clientela individuata, in rapporto ai compensi o ai ricavi globalmente percepiti o conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Elementi specifici

– nei **righi** da **D66** a **D81**, sono richiesti alcuni elementi di costo specifici sostenuti nel corso dell'anno.
In particolare, indicare:
– nel **rigo D66**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D68**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tenere conto, per gli esercenti arti e professioni, dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;
– nel **rigo D69**, l'ammontare delle spese sostenute per mantenere aggiornato il software a propria disposizione, includendo anche quelle sostenute per contratti periodici di assistenza tecnica al software medesimo ma non anche quelle relative all'acquisto dei programmi o delle licenze d'uso;
– nel **rigo D71**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale chimico e per lo sviluppo;
– nel **rigo D72**, le spese sostenute per l'acquisto di materiale fotosensibile da ripresa (rullini o pellicole);
– nel **rigo D73**, le spese sostenute per l'acquisto altro materiale videofotografico di consumo (ad es.: carta per stampe, materiali magnetici per immagazzinamento immagini, ecc.);
– nel **rigo D77**,le spese per prestazione, direttamente o indirettamente, offerte da altri fotografi/studi fotografici; vanno incluse qui anche le spese sostenute per truccatori, modelle, ecc.

Altri elementi specifici

In particolare, indicare:
– nel **rigo D82**, il valore dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti per la cessione di diritti di utilizzo, tenendo esclusi i compensi percepiti o i ricavi conseguiti per l'esecuzione delle riprese ("shooting");
– nei **righi D83** e **D84**, rispettivamente, la percentuale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti per servizi diretti al mercato italiano ovvero al mercato internazionale, rispetto al totale dei compensi percepiti o dei ricavi conseguiti;
– nel **rigo D85**, il numero di foto pubblicate nel 2001 su copertine di riviste, a diffusione nazionale o internazionale;
– nel **rigo D86**, il numero di redazionali pubblicati su riviste, a diffusione nazionale.

I successivi **righi D92** e **D93**, devono essere compilati esclusivamente dai contribuenti che esercitano l'attività professionalmente. In particolare, va indicato:
– nel **rigo D92**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D93**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2001.

Si precisa, al riguardo, che nel caso di attività esercitata in forma associata, va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D92 e D93, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata nella tabella 2.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001; il numero dei beni strumentali indicati nei **righi** da **E01** ad **E12**, così come il numero di quelli indicati nei **righi** da **E13** ad **E24** , deve essere suddiviso nelle differenti classi di costo previste dal questionario.
Nel **rigo E25**, occorre indicare il numero delle linee ISDN di cui si è dotati, mentre nel **rigo E26**, il costo complessivo del software specifico per l'attività espletata, posseduto e/o detenuto a qualsiasi titolo.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali

relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui af-

ferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono

a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

Indicare:
– nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.
Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.
Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121- bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.
Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determi-

nazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo possesso;

– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.);

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
  – per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari al-

la deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
• le quote di ammortamento;
• i canoni di locazione finanziaria;
• canoni di locazione non finanziaria;
• le spese relative agli immobili.

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno **2001**, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'iva, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
– nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'iva sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'iva relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese.
Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il

numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata.

In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;

– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura. I contribuenti che esercitano l'attività professionalmente possono non compilare tale campo in quanto l'informazione è richiesta nel rigo G04 del quadro degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nel **rigo Z15**, il valore dei soli beni strumentali digitali posseduti e/o detenuti dal professionista o dall'imprenditore nel corso del 2001;
– nel **rigo Z16**, la percentuale di servizi fotografici effettuati con supporto digitale rispetto al totale dei servizi realizzati nell'anno 2001;
– nel **rigo Z17**, la percentuale dei ricavi derivanti dai servizi fotografici effettuati con supporto digitale rispetto al totale dei ricavi realizzati nell'anno 2001;
– nei **righi** da **Z18** a **Z22**, per ciascuna tipologia individuata, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti dal professionista o dall'imprenditore nel corso del 2001;

Tipologia di attività

– nel **rigo Z23**, barrando l'apposita casella, se si effettuano stampe da DIA.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

TABELLA 2 - Calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto

Per i contribuenti che svolgono l'attività in qualità di imprenditori il calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto" è effettuato secondo le tradizionali modalità previste nella "Nota metodologica " allegata al decreto di approvazione degli studi di settore.

Per i contribuenti che esercitano l'attività in qualità di professionisti, invece, l'indicatore della resa oraria è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del } \textbf{rigo G07} - \text{importo del } \textbf{rigo G03} - \text{importo del } \textbf{rigo G04}}{\text{“}\textbf{Numero addetti}\text{”} \times 40 \times 45}$$

dove:

– **rigo G07** = Compensi dichiarati;
– **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
– **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
– **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

- le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
- i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti e gli apprendisti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2001 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

***ESEMPIO*:**

Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2001 compensi pari a lire 80.000.000 pari a euro 41.316,55. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2000 lire 4.400.000 pari a euro 2.272,41.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{80.000.000 - 4.400.000}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{3.150} = 24.000$$

In euro

$$\frac{41.316,55 - 2.272,41}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{39.044,14}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{39.044,14}{3.150} = 12,39$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
il **fattore correttivo** è pari a:

- [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/ numero soci o associati)/45].

***ESEMPIO*:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2001 compensi pari a 126.000.000 pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0{,}75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2{,}5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$

In euro

$$\frac{65.073{,}57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073{,}57}{[2 \times 0{,}75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073{,}57}{2{,}5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073{,}57}{4.500} = 14{,}46$$

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

74.81.1 Studi fotografici;
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia	
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella		
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella		Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella		
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella		
ALTRI DATI	Anno di inizio attività			
	Tipologia di reddito (1=impresa; 2=lavoro autonomo)			

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Apprendisti	
A03	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo		
A06	Soci o associati che prestano attività nello studio		
	Personale addetto all'attività di impresa		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B01	Anno di apertura		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Canone di locazione	.000	
B06	Superficie destinata a sala posa		Mq
B07	Superficie destinata al ricevimento clienti		Mq
B08	Superficie destinata a laboratori		Mq
B09	Superficie destinata a deposito o a magazzino		Mq
B10	Superficie destinata a uffici		Mq
B11	Uso promiscuo dell'abitazione		Barrare la casella

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Consumi				
D01	Sviluppo per pellicole				Litri
D02	Sviluppo per carta a colori				Litri
D03	Sviluppo per carta bianco/nero				Litri
D04	Carta fotografica in bobine: piccola (banda fino a cm 15,2)				Metri
D05	Carta fotografica in bobine: media (banda oltre cm 15,2 e fino a cm 40)				Metri
D06	Carta fotografica in bobine: grande (banda oltre cm 40)				Metri
D07	Carta fotografica in fogli: piccola (fino a 13 x 18 cm)				Numero fogli
D08	Carta fotografica in fogli: grande (oltre 13 x 18 cm)				Numero fogli
	Mezzi di trasporto				
D09	Autovetture		Numero		
D10	Autoveicoli per trasporto promiscuo		Numero		Portata in quintali
D11	Autocarri		Numero		Portata in quintali
D12	Motocicli		Numero		
D13	Motoveicoli per trasporto promiscuo		Numero		Portata in quintali
D14	Motocarri		Numero		Portata in quintali
D15	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri			.000	
	Tipologia dell'attività			Percentuale sui compensi o ricavi	
	Moda/Beauty				
D16	Redazionali/Reportage				%
D17	Pubblicità				%
D18	Cataloghi				%
	Still life				
D19	Redazionali/Reportage				%
D20	Pubblicità				%
D21	Cataloghi				%
	Arredamento/architettura				
D22	Redazionali/Reportage				%
D23	Pubblicità				%
D24	Cataloghi				%
	Altri servizi editoriali e giornalistici				
D25	Reportage giornalistici				%
D26	Reportage sportivi				%
D27	Reportage di viaggio e turismo				%
D28	Reportage di beni artistici				%
D29	Reportage scientifici				%
D30	Altri reportage				%
	Fotografie per privati				
D31	Ritratti				%
D32	Servizi per matrimoni ed altre cerimonie				%
D33	Foto formato tessera e foto scolastiche				%
D34	Foto formato tessera attraverso macchine automatiche				%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Altri servizi

D35	Foto artistiche o di ricerca creativa	%
D36	Servizi industriali	%
D37	Servizi per convegni e congressi	%
D38	Riprese video	%
D39	Elaborazione e montaggio dell'immagine video	%
D40	Noleggio studio fotografico e beni strumentali fotografici	%
D41	Sviluppo e stampa di pellicole	%
D42	Ingrandimenti (fotografici e/o digitali)	%
D43	Riproduzione, restauro, ritocco e duplicazione di fotografie manuale o a computer	%
D44	Acquisizione, lavorazione ed elaborazione digitale di immagini	%
D45	Trasferimento di immagini da pellicola a supporto magnetico/CD e viceversa	%
D46	Post-produzione (aggiunta di musica al video, etc...)	%
D47	Preparazione e montaggio di pannelli per fotografie da esposizione	%
D48	Fotocopie a colori	%
D49	Vendita di materiale fotografico di consumo	%
D50	Vendita di apparecchiature fotografiche ed altro	%
D51	Altro	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui compensi o ricavi
D52	Agenzie pubblicitarie	%
D53	Agenzie fotografiche d'archivio	%
D54	Agenzie di stampa	%
D55	Agenzie di spettacolo	%
D56	Aziende private commerciali/industriali	%
D57	Aziende private editoria quotidiani/periodici	%
D58	Aziende private editoria libraria e non periodica	%
D59	Aziende ed enti pubblici	%
D60	Privati	%
D61	Fotografi/studi fotografici	%
D62	Fotonegozianti	%
D63	Centri di raccolta - supermercati, CRAL aziendali, alberghi, ecc.	%
D64	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	%
D65	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Elementi specifici

D66	Assicurazioni R.C. verso terzi	.000
D67	Assicurazioni contro il furto e incendio su attrezzature, impianti e locali	.000
D68	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale	.000
D69	Spese per aggiornamento software	.000
D70	Spese di manutenzione beni strumentali	.000
D71	Spese per materiale chimico e per lo sviluppo	.000
D72	Spese per materiale fotosensibile da ripresa	.000
D73	Spese per altro materiale video-fotografico di consumo	.000
D74	Spese per viaggi e trasferte	.000
D75	Spese per utilizzo di studi fotografici o sale-posa e di beni strumentali di terzi	.000
D76	Spese di pubblicità, promozione, propaganda e rappresentanza	.000
D77	Spese per prestazioni effettuate da fotografi/studi fotografici	.000
D78	Spese per l'utilizzo di servizi di laboratori fotografici	.000
D79	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	.000
D80	Spese per smaltimento di rifiuti speciali	.000
D81	Provvigioni corrisposte ad agenti fotografici	.000

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Altri elementi specifici

D82	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per la cessione di diritti di utilizzo	.000
D83	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato italiano	%
D84	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato multinazionale o estero	%
D85	Foto pubblicate su copertine di riviste a diffusione nazionale/ internazionale	Numero
D86	Redazionali pubblicati su rivista a diffusione nazionale	Numero
D87	Campagne pubblicitarie nazionali	Numero
D88	Campagne pubblicitarie internazionali	Numero
D89	Servizi fotografici eseguiti all'estero	Numero
D90	Servizi fotografici pubblicati all'estero	Numero
D91	Agenti su paesi esteri	Numero
D92	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D93	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

QUADRO E Beni strumentali

		Da 0,5 milioni di lire (pari a euro 258) fino a 2 milioni di lire (pari a 1033 euro)	Oltre 2 milioni di lire (pari a euro 1033) fino a 4 milioni di lire (pari a euro 2066)	Oltre 4 milioni di lire (pari a euro 2066) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	Oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329)
E01	Fotocamere				Numero
E02	Obiettivi				Numero
E03	Dorsi digitali per fotocamere				Numero
E04	Dorsi speciali diversi da quelli previsti dal rigo precedente				Numero
E05	Luci continue				Numero
E06	Luci Flash				Numero
E07	Computer				Numero
E08	Stampanti-Plotter				Numero
E09	Scanner				Numero
E10	Cabine automatiche per foto tessera				Numero
E11	Fotocopiatrici				Numero
E12	Apparecchi da ripresa, videocamere, telecamere				Numero

		Fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	Oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	Oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646) fino a 200 milioni di lire (pari a euro 103291)	Oltre 200 milioni di lire (pari a euro 103291)
E13	Ingranditori				Numero
E14	Sviluppatrici per diapositive				Numero
E15	Sviluppatrici per negativi				Numero
E16	Minilab				Numero
E17	Stampatrici fino a 30 x 45				Numero
E18	Stampatrici oltre 30 x 45				Numero
E19	Sviluppatrici per carta formato fino a 30 x 45				Numero
E20	Sviluppatrici per carta formato oltre 30 x 45 fino a 70 x 100				Numero
E21	Sviluppatrici per carta formato oltre 70 x 100				Numero
E22	Sistemi di stampa da file digitale				Numero
E23	Videoregistratori, videoriproduttori e videoproiettori				Numero
E24	Apparecchiature per postproduzione video (centraline di montaggio, titolatrici, ecc.)				Numero

E25	Linee ISDN	Numero
E26	Costo complessivo del software utilizzato per l'attività	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali		.000
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		.000
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		.000
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		.000
G05	Consumi		.000
G06	Altre spese		.000
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA	Barrare la casella
G09	Volume d'affari	.000
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	.000
G11	IVA sulle operazioni imponibili	.000
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	.000
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	.000
Z15	Valore dei beni strumentali digitali	.000
Z16	Servizi fotografici effettuati con supporto digitale	%
Z17	Ricavi derivanti da servizi fotografici effettuati con supporto digitale	%

		Numero
Z18	Fotocamere digitali	
Z19	Stampatrici in continuo (msp, mfp, class, sinora, gretag 31/40)	
Z20	Sviluppatrici in continuo	
Z21	Stampatrici carta con video	
Z22	Sviluppatrici carta a tappeto (larghezza da 1,27 a 2,00 mt)	

Tipologia di attività

Z23 Stampa da Dia — Barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

☐ 74.81.1 Studi fotografici;
☐ 74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

Sezione	Rigo	Descrizione			
DOMICILIO FISCALE		Comune		Provincia	
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella		
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella		Per ore settimanali
		Pensionato	Barrare la casella		
		Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella		
ALTRI DATI		Anno di inizio attività			
		Tipologia di reddito (1=impresa; 2=lavoro autonomo)			
QUADRO A Personale addetto all'attività				Numero giornate retribuite	
	A01	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Apprendisti			
	A03	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
			Numero		Percentuale di lavoro prestato
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
		Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
	A06	Soci o associati che prestano attività nello studio			
		Personale addetto all'attività di impresa			
	A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
	A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
	A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
	A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
	A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A13	Amministratori non soci			
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	**B01**	Anno di apertura			
	B02	Comune			
	B03	Provincia			
	B04	Potenza impegnata			Kw
	B05	Canone di locazione		,00	
	B06	Superficie destinata a sala posa			Mq
	B07	Superficie destinata al ricevimento clienti			Mq
	B08	Superficie destinata a laboratori			Mq
	B09	Superficie destinata a deposito o a magazzino			Mq
	B10	Superficie destinata a uffici			Mq
	B11	Uso promiscuo dell'abitazione			Barrare la casella

pagina 1

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Consumi

D01	Sviluppo per pellicole		Litri
D02	Sviluppo per carta a colori		Litri
D03	Sviluppo per carta bianco/nero		Litri
D04	Carta fotografica in bobine: piccola (banda fino a cm 15,2)		Metri
D05	Carta fotografica in bobine: media (banda oltre cm 15,2 e fino a cm 40)		Metri
D06	Carta fotografica in bobine: grande (banda oltre cm 40)		Metri
D07	Carta fotografica in fogli: piccola (fino a 13 x 18 cm)		Numero fogli
D08	Carta fotografica in fogli: grande (oltre 13 x 18 cm)		Numero fogli

Mezzi di trasporto

D09	Autovetture	Numero	
D10	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D11	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D12	Motocicli	Numero	
D13	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D14	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D15	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		,00

Tipologia dell'attività — Percentuale sui compensi o ricavi

Moda/Beauty

D16	Redazionali/Reportage	%
D17	Pubblicità	%
D18	Cataloghi	%

Still life

D19	Redazionali/Reportage	%
D20	Pubblicità	%
D21	Cataloghi	%

Arredamento/architettura

D22	Redazionali/Reportage	%
D23	Pubblicità	%
D24	Cataloghi	%

Altri servizi editoriali e giornalistici

D25	Reportage giornalistici	%
D26	Reportage sportivi	%
D27	Reportage di viaggio e turismo	%
D28	Reportage di beni artistici	%
D29	Reportage scientifici	%
D30	Altri reportage	%

Fotografie per privati

D31	Ritratti	%
D32	Servizi per matrimoni ed altre cerimonie	%
D33	Foto formato tessera e foto scolastiche	%
D34	Foto formato tessera attraverso macchine automatiche	%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Altri servizi

D35	Foto artistiche o di ricerca creativa	%
D36	Servizi industriali	%
D37	Servizi per convegni e congressi	%
D38	Riprese video	%
D39	Elaborazione e montaggio dell'immagine video	%
D40	Noleggio studio fotografico e beni strumentali fotografici	%
D41	Sviluppo e stampa di pellicole	%
D42	Ingrandimenti (fotografici e/o digitali)	%
D43	Riproduzione, restauro, ritocco e duplicazione di fotografie manuale o a computer	%
D44	Acquisizione, lavorazione ed elaborazione digitale di immagini	%
D45	Trasferimento di immagini da pellicola a supporto magnetico/CD e viceversa	%
D46	Post-produzione (aggiunta di musica al video, etc...)	%
D47	Preparazione e montaggio di pannelli per fotografie da esposizione	%
D48	Fotocopie a colori	%
D49	Vendita di materiale fotografico di consumo	%
D50	Vendita di apparecchiature fotografiche ed altro	%
D51	Altro	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui compensi o ricavi
D52	Agenzie pubblicitarie	%
D53	Agenzie fotografiche d'archivio	%
D54	Agenzie di stampa	%
D55	Agenzie di spettacolo	%
D56	Aziende private commerciali/industriali	%
D57	Aziende private editoria quotidiani/periodici	%
D58	Aziende private editoria libraria e non periodica	%
D59	Aziende ed enti pubblici	%
D60	Privati	%
D61	Fotografi/studi fotografici	%
D62	Fotonegozianti	%
D63	Centri di raccolta - supermercati, CRAL aziendali, alberghi, ecc.	%
D64	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	%
D65	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Elementi specifici

D66	Assicurazioni R.C. verso terzi	,00
D67	Assicurazioni contro il furto e incendio su attrezzature, impianti e locali	,00
D68	Acquisti ed abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati e spese di aggiornamento professionale	,00
D69	Spese per aggiornamento software	,00
D70	Spese di manutenzione beni strumentali	,00
D71	Spese per materiale chimico e per lo sviluppo	,00
D72	Spese per materiale fotosensibile da ripresa	,00
D73	Spese per altro materiale video-fotografico di consumo	,00
D74	Spese per viaggi e trasferte	,00
D75	Spese per utilizzo di studi fotografici o sale-posa e di beni strumentali di terzi	,00
D76	Spese di pubblicità, promozione, propaganda e rappresentanza	,00
D77	Spese per prestazioni effettuate da fotografi/studi fotografici	,00
D78	Spese per l'utilizzo di servizi di laboratori fotografici	,00
D79	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
D80	Spese per smaltimento di rifiuti speciali	,00
D81	Provvigioni corrisposte ad agenti fotografici	,00

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG74U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Altri elementi specifici

D82	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per la cessione di diritti di utilizzo	,00
D83	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato italiano	%
D84	Compensi o ricavi percepiti o conseguiti per servizi fotografici diretti al mercato multinazionale o estero	%
D85	Foto pubblicate su copertine di riviste a diffusione nazionale/ internazionale	Numero
D86	Redazionali pubblicati su rivista a diffusione nazionale	Numero
D87	Campagne pubblicitarie nazionali	Numero
D88	Campagne pubblicitarie internazionali	Numero
D89	Servizi fotografici eseguiti all'estero	Numero
D90	Servizi fotografici pubblicati all'estero	Numero
D91	Agenti su paesi esteri	Numero
D92	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D93	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

QUADRO E Beni strumentali

		Da 0,5 milioni di lire (pari a euro 258) fino a 2 milioni di lire (pari a 1033 euro)	Oltre 2 milioni di lire (pari a euro 1033) fino a 4 milioni di lire (pari a euro 2066)	Oltre 4 milioni di lire (pari a euro 2066) fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	Oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329)
E01	Fotocamere				Numero
E02	Obiettivi				Numero
E03	Dorsi digitali per fotocamere				Numero
E04	Dorsi speciali diversi da quelli previsti dal rigo precedente				Numero
E05	Luci continue				Numero
E06	Luci Flash				Numero
E07	Computer				Numero
E08	Stampanti-Plotter				Numero
E09	Scanner				Numero
E10	Cabine automatiche per foto tessera				Numero
E11	Fotocopiatrici				Numero
E12	Apparecchi da ripresa, videocamere, telecamere				Numero

		Fino a 20 milioni di lire (pari a euro 10329)	Oltre 20 milioni di lire (pari a euro 10329) fino a 100 milioni di lire (pari a euro 51646)	Oltre 100 milioni di lire (pari a euro 51646) fino a 200 milioni di lire (pari a euro 103291)	Oltre 200 milioni di lire (pari a euro 103291)
E13	Ingranditori				Numero
E14	Sviluppatrici per diapositive				Numero
E15	Sviluppatrici per negativi				Numero
E16	Minilab				Numero
E17	Stampatrici fino a 30 x 45				Numero
E18	Stampatrici oltre 30 x 45				Numero
E19	Sviluppatrici per carta formato fino a 30 x 45				Numero
E20	Sviluppatrici per carta formato oltre 30 x 45 fino a 70 x 100				Numero
E21	Sviluppatrici per carta formato oltre 70 x 100				Numero
E22	Sistemi di stampa da file digitale				Numero
E23	Videoregistratori, videoriproduttori e videoproiettori				Numero
E24	Apparecchiature per postproduzione video (centraline di montaggio, titolatrici, ecc.)				Numero

E25	Linee ISDN	Numero
E26	Costo complessivo del software utilizzato per l'attività	,00

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
F10	Costo per la produzione di servizi	,00
F11	Valore dei beni strumentali	,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
F13	Spese per acquisti di servizi	,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi — Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali	,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA	Barrare la casella
G09	Volume d'affari	,00
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G11	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
Z14	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00
Z15	Valore dei beni strumentali digitali	,00
Z16	Servizi fotografici effettuati con supporto digitale	%
Z17	Ricavi derivanti da servizi fotografici effettuati con supporto digitale	%

		Numero
Z18	Fotocamere digitali	
Z19	Stampatrici in continuo (msp, mfp, class, sinora, gretag 31/40)	
Z20	Sviluppatrici in continuo	
Z21	Stampatrici carta con video	
Z22	Sviluppatrici carta a tappeto (larghezza da 1,27 a 2,00 mt)	

Tipologia di attività

Z23 Stampa da Dia Barrare la casella

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

02A02566

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651352/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.